UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

NOVEMBRE 2021

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 30

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 69

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 129

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 166

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 230

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 282

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 331

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **37552** *del* **30/11/2021** (Rv. **662971 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
D. *(MONTAGNOLI ALESSANDRO) contro* P. *(PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/03/2020

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Principi di chiarezza e sintesi espositiva - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **37572** *del* **30/11/2021** (Rv. **663247 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
A. *(FANTINI GIOVANNI) contro* Z.
Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 05/03/2020

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Richiesta del privato di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di impianto idroelettrico - Controversia relativa - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Sussistenza - Fondamento - Natura solo endoprocedimentale della decisione - Irrilevanza.

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE In genere.

La controversia concernente la richiesta del privato di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche poiché riguarda in maniera diretta l'utilizzo delle acque pubbliche, che costituiscono la fonte rinnovabile destinata ad alimentare il detto impianto. Tale giurisdizione sussiste, altresì, ove l'istanza non sia stata respinta nel merito, ma dichiarata improcedibile, atteso che la relativa decisione, pur avendo

carattere solo endoprocedimentale, è preclusiva del successivo avanzamento della procedura e, comunque, potenzialmente idonea a pregiudicare la posizione dello stesso privato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2155 del 2021 Rv. 660428 - 03

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **37552** *del* **30/11/2021** (Rv. **662971 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
D. *(MONTAGNOLI ALESSANDRO) contro* P. *(PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/03/2020

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Rifiuto o diniego di giurisdizione - Distinzione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Configurabilità - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, ex art. 111, comma 8, Cost., affinché sia configurabile il rifiuto o il diniego di giurisdizione occorre che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela, ovvero riconosca la giurisdizione del giudice ordinario o di altro speciale, non essendo invece prospettabile tale vizio quando il ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13976 del 2017 Rv. 644557 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **37550** *del* **30/11/2021** (Rv. **662970 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **ESPOSITO LUCIA.** *Relatore:* **ESPOSITO LUCIA.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
B. *(FUIANO RAFFAELE) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Tassatività dei comportamenti vietati - Esclusione - Art. 9 del codice deontologico - Norma di chiusura - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale "norma di chiusura", consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNR ha ritenuto illecita la condotta posta in essere da un avvocato che aveva formato, e consegnato al cliente, una

scrittura privata apocrifa di transazione e assegni bancari privi di copertura, da lui stesso emessi).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8038 del 2018 Rv. 648102 - 01, N. 27996 del 2013 Rv. 628894 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36899** *del* **26/11/2021** (Rv. **663245 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(LEMME FABRIZIO VITTORIO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/10/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretativa normativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato, che - interpretando gli artt. 10, 65 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e reputando la valutazione tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali sindacabile in presenza "di figure sintomatiche dell'eccesso di potere" - aveva annullato il diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica opposto dall'Amministrazione senza un'adeguata motivazione in ordine all'incidenza della singola esportazione sul patrimonio culturale nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 65, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 68

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29653 del 2020 Rv. 660010 - 01, N. 36593 del 2021 Rv. 662969 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **37017** *del* **26/11/2021** (Rv. **663246 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**
Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE ANGELILLIS CIRO) contro* S.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/03/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato del P.M. – Ritardo nell’espletamento delle indagini preliminari – Disciplina anteriore

all'introduzione del comma 3 bis nell'art. 404 c.p.p. – Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Configurabilità - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato del pubblico ministero - alla stregua dei principi costituzionali che presiedono all'interpretazione delle disposizioni in materia, della specifica disciplina processuale circa le modalità e i termini della fase delle indagini preliminari e dell'esercizio dell'azione penale, nonché del criterio di tassatività e tipicità che disciplina la responsabilità in parola - sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006 (anche con riguardo alla disciplina processuale anteriore all'introduzione del comma 3 bis nell'art. 407 c.p.p. da parte della l. n. 103 del 2017, che ha sancito il dovere di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.c.), nel comportamento del pubblico ministero che, scaduti i termini delle indagini preliminari, ritardi in maniera reiterata, grave ed ingiustificata la definizione dei procedimenti assegnatigli, non procedendo all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Costituzione art. 111, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12311 del 2015 Rv. 635543 - 01, N. 26373 del 2018 Rv. 650875 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **36897** *del* **26/11/2021** (Rv. **662887 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
T. *(DI PIETRO GIUSEPPE) contro* V. *(PISTILLI MASSIMO)*
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE
Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18100 del 2011 Rv. 619411 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **36897** *del* **26/11/2021** (Rv. **662887 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
T. *(DI PIETRO GIUSEPPE) contro* V. *(PISTILLI MASSIMO)*
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Somministrazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità e qualità - Azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – Domanda di manleva proposta dal gestore nei confronti della Regione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell'ente territoriale concedente nell'ambito dell'azione risarcitoria proposta dall'utente con riferimento all'insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile, atteso che la domanda di manleva qualifica una garanzia impropria che è il riflesso della domanda principale risarcitoria, con la quale condivide pertanto il radicamento nella giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Direttive Commissione CEE 03/11/1998 num. 83 art. 9, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 13

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32780 del 2018 Rv. 652097 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **36596** *del* **25/11/2021** (Rv. **663244 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(VENTURA FABIO MASSIMO) contro* R. *(ROCCHI ROSALDA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 275 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4125 del 2020 Rv. 657021 - 01, N. 7760 del 2011 Rv. 617287 - 01, N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7086 del 2015 Rv. 635103 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **36592** *del* **25/11/2021** (Rv. **663243 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
F. *(VACCARELLA ROMANO) contro* P.
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 09/07/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Commissario straordinario di procedura concorsuale - Liquidazione del compenso ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Giurisdizione amministrativa - Esclusione - Fondamento.

La controversia relativa alla liquidazione del compenso del Commissario straordinario di una procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse legittimo. In particolare, non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, poiché non prevista dall'art. 133 c.p.a. o da una ulteriore disposizione normativa esplicita, né generale di legittimità, venendo in questione l'esercizio non di un potere amministrativo autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del "quantum" e non al profilo dell'"an".

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26908 del 2016 Rv. 641808 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36593** *del* **25/11/2021** (Rv. **662969 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
M. *(LIROSI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/10/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Ambito - Riempimento in via interpretativa di una "lacuna legis" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di individuazione dell'autorità competente a irrogare le sanzioni per violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che - in assenza di una specifica disposizione sul soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, concernente il divieto di "pantouflage" o

"revolving doors" - ha individuato detta autorità nell'ANAC, mediante un'operazione interpretativa di raffronto tra la "ratio" del divieto e la funzione istituzionale dell'autorità indipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2013 num. 39, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19244 del 2021 Rv. 661657 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36371** *del* **24/11/2021** (Rv. **662967 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(DELLA MARRA TATIANA) contro* R.
Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto di trasporto aereo - Diritti forfettari previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004 - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n.44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19); di conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato. (Nella specie, è stata declinata la giurisdizione italiana nella controversia promossa dal cessionario del diritto forfettario nei confronti di una compagnia aerea non domiciliata in uno Stato membro sul rilievo che la prestazione del servizio aereo aveva avuto inizio nell'aeroporto di Barcellona e successivamente di Madrid, e nessuno degli scali aveva avuto luogo in Italia, così come l'arrivo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582 - 01, N. 29176 del 2020 Rv. 660030 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36373** *del* **24/11/2021** (Rv. **662926 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
B. *(BENVENGA GIUSEPPE) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Domanda risarcitoria per asseriti danni derivati dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 57 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/12/2019 num. 160 art. 1 com. 692 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 01, N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36374** *del* **24/11/2021** (Rv. **662927 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
D. *(MAIOLETTI MASSIMO) contro* D. *(PALLADINO GIUSEPPE)*
Regola giurisdizione

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Clausola compromissoria - Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri - Accertamento della validità ed efficacia - Delibazione preliminare delle norme applicabili - Necessità - Fattispecie.

In tema di arbitrato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell'assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627788 - 01, N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36375** *del* **24/11/2021** (Rv. **662968 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**
F. *(TERRACCIANO GENNARO) contro* P.
Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 17/09/2019

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga sussistente un giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti che, in grado di appello, abbia ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione perché sollevata dalla parte che l'aveva eccepita nel grado precedente e non aveva poi presentato, contro la sentenza non definitiva che l'aveva respinta, né appello immediato né riserva di appello; spetta, infatti, alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4682 del 2015 Rv. 634425 - 01, N. 20727 del 2012 Rv. 624059 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36205** *del* **23/11/2021** (Rv. **662886 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
M. *(PANZARANI MASSIMO) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI)*
Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/07/2019

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa dinanzi alla Corte dei conti - Identità dei fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Conseguenze in tema di giurisdizione.

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **35952** *del* **22/11/2021** (Rv. **663242 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
V. *(CIPRIANO MARIA ROSARIA) contro* R. *(PANETTA NICOLA)*
Regola giurisdizione

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione – Criteri – Fattispecie.

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione ordinaria in relazione ad una clausola di contratto di appalto recante chiaro ed univoco criterio di determinazione della revisione dei prezzi dei lavori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21990 del 2020 Rv. 659039 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **35952** *del* **22/11/2021** (Rv. **663242 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
V. *(CIPRIANO MARIA ROSARIA) contro* R. *(PANETTA NICOLA)*
Regola giurisdizione

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione – Criteri – Fattispecie.

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione ordinaria in relazione ad una

clausola di contratto di appalto recante chiaro ed univoco criterio di determinazione della revisione dei prezzi dei lavori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21990 del 2020 Rv. 659039 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **35954** *del* **22/11/2021** (Rv. **662944 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Proposta di transazione fiscale inserita in domanda di concordato preventivo - Controversie relative al mancato assenso dell'amministrazione finanziaria - Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento.

Sono devolute alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale ad una proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.fall. inserita in una domanda di concordato preventivo, in ragione della prevalenza dell'interesse concorsuale su quello tributario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter

Massime precedenti Vedi: N. 28895 del 2020 Rv. 660096 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8504 del 2021 Rv. 660876 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35466** *del* **19/11/2021** (Rv. **662974 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(ANTONUCCI FERNANDO FRANCO) contro* B. *(CLEMENTE NATALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2015

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione - Presunzione di anteriorità del rilascio - Sussistenza - Mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata - Irrilevanza.

La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Difformi: N. 12652 del 1995 Rv. 495005 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2019 Rv. 654746 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17866 del 2013 Rv. 627261 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35460** *del* **19/11/2021** (Rv. **662885 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/03/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Misura cautelari nei confronti di minori – Protrazione oltre i termini massimi di legge – Illecito di cui all'art. 2, lett. 1, del d.lgs. n. 209 del 2006 – Sussistenza - Fondamento

In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, il giudice delle indagini preliminari che non si avveda della protrazione oltre i termini massimi di legge della custodia cautelare nei confronti di un minorenne commette l'illecito di cui all'art. 2, lett. 1, del d.lgs. n. 209 del 2006, senza che assuma rilievo la circostanza che la misura cautelare in concreto applicata sia extramuraria e connotata da finalità rieducative, trattandosi in ogni caso di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35463** *del* **19/11/2021** (Rv. **662943 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Diff.)*
C. *(DELUCCA GIOVANNI) contro* B. *(SANINO MARIO)*
Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/01/2021

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Deliberazioni – Quorum – Astenuti – Computo – Esclusione.

Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per la quale l'art. 28, comma 11, della l. professionale forense richiede il raggiungimento della maggioranza dei voti presenti, non si tiene conto degli astenuti.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 11

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35463** *del* **19/11/2021** (Rv. **662943 - 02**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Diff.)*
C. *(DELUCCA GIOVANNI) contro* B. *(SANINO MARIO)*
Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/01/2021

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Delibera di cancellazione – Limite temporale ex art. 21-novies l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

La delibera di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati per mancanza dei requisiti per l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento (autorizzazione ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34439 del 2019 Rv. 656486 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35110** *del* **17/11/2021** (Rv. **662942 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(MACCARONI MANUELA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale - Conseguenze - Fattispecie.

La statuizione su una questione di rito – sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale – dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo paese, non potesse più essere riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di impugnazione in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10641 del 2019 Rv. 653626 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35110** *del* **17/11/2021** (Rv. **662942 - 03**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(MACCARONI MANUELA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Presupposti - Accertamento - Criteri.

La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2021 Rv. 662543 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35110** *del* **17/11/2021** (Rv. **662942 - 02**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(MACCARONI MANUELA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

002057 ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - STATO DI ABBANDONO DEL MINORE STRANIERO IN ITALIA Art. 37 bis della l. n. 184 del 1983 - Stato di abbandono del minore straniero - Dichiarazione di adottabilità - Effetti - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento.

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore straniero nato e residente abitualmente in Italia, alla stregua dell'interpretazione coordinata delle norme sulla legge applicabile in tema di adottabilità ed adozione (art. 37 bis l. n. 184 del 1983; art. 38 l. n. 218 del 1995) e sulla giurisdizione in tema di adottabilità e adozione e istituti a protezione dei minori (artt. 40 e 42 l. n. 218 del 1995, quest'ultimo contenente il rinvio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 37 bis CORTE COST., Legge 31/12/1998 num. 476 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 9576 del 1996 Rv. 500322 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35110** *del* **17/11/2021** (Rv. **662942 - 04**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(MACCARONI MANUELA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Presupposti - Accertamento - Criteri.

In forza dell'art. 8 della CEDU, dell'art. 7 della Carta di Nizza e dell'art. 18 della Convenzione di Istanbul, la pronuncia sullo stato di abbandono del minore, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, non può essere fondata esclusivamente sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1983 num. 184 art. 1, Legge 05/04/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 05/04/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 7, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 18

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34778** *del* **16/11/2021** (Rv. **663239 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(MORCAVALLO ULPIANO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 02/02/2021

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso per cassazione – Contraddittore necessario – Procuratore generale presso la Corte di cassazione – Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione proposto dall'interessato, contraddittore necessario - a parte il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa - è il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, giacché l'art. 68 del r.d. n. 37 del 1934 indentifica nel pubblico ministero presso la S.C. il soggetto che ha il potere di ricorrere alle Sezioni Unite della stessa Corte di cassazione avverso dette decisioni. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla sua proposizione nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura Generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione ricade il consiglio dell'ordine competente, pur se gli artt. 59 e 36 della legge n. 247 del 2012 prescrivono la notificazione del provvedimento reso all'esito del procedimento disciplinare e della decisione del Consiglio Nazionale Forense a questi due organi, restando esclusiva parte anche del procedimento giurisdizionale dinanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense il solo magistrato delegato dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1716 del 2013 Rv. 624843 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33850** *del* **12/11/2021** (Rv. **662882 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(MOSCATTINI GIAN CARLA) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 28/03/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prelievo supplementare sul latte - Opposizione a cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/02/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. T CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31370 del 2018 Rv. 651818 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33848** *del* **12/11/2021** (Rv. **662699 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
W. *(CLARICH MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/02/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Provvedimenti conformativi emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - Controversie relative – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa all'impugnazione da parte di un gestore del servizio dei provvedimenti conformativi emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, atteso che le misure conformative e ripristinatorie emesse dalla predetta autorità rappresentano esplicazione di un potere a essa attribuito dalla legge e ricompreso nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. l) del d. lgs. n. 104 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. L CORTE COST.

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33852** *del* **12/11/2021** (Rv. **662884 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
C. *(CICERONE ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Regola giurisdizione

024035 ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA
Delegazione amministrativa intersoggettiva – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In genere.

La distinzione tra la delegazione amministrativa intersoggettiva e gli "accordi tra pubbliche amministrazioni" ex art. 15 della l. n. 241 del 1990 consiste nel fatto che con la prima si attribuisce all'ente delegato il titolo per svolgere in proprio un'attività altrimenti di competenza del solo delegante, mentre con i secondi si individuano le intese tra amministrazioni volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di "attività di interesse comune", perciò preordinate al coordinamento dell'azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico. Ne consegue che, mentre le controversie relative a detti "accordi" sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., quelle relative alla delegazione intersoggettiva (ed in particolare tra delegante e delegato per il pagamento del finanziamento già riconosciuto nell'ambito della delega) sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la spendita di poteri autoritativi discrezionali della P.A., bensì posizioni di diritto soggettivo dell'ente delegato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una

controversia in cui un consorzio - preordinato alla costruzione di un raccordo ferroviario in forza di convenzione intervenuta con l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - aveva agito per ottenere il saldo del finanziamento forfettario a suo tempo deliberato).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14973 del 2007 Rv. 598034 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21650 del 2021 Rv. 661857 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33851** *del* **12/11/2021** (Rv. **662883 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
C. *(ROMITI ANGELO ERRICO) contro* C. *(ERCOLE ELISABETTA)*
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/10/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 c.p.a. - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di omesso esame della domanda di condono edilizio.

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo comportamento omissivo di un Comune che aveva mancato di provvedere sull'istanza di condono edilizio presentata dagli attori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21768 del 2021 Rv. 661861 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33408** *del* **11/11/2021** (Rv. **662698 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
E. *(RUGGIERO MARIA) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 24/02/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Avviso

di addebito e avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 - Idoneità in funzione dell'insinuazione al passivo - Notifica - Necessità - Esclusione - Produzione dell'estratto di ruolo - Sufficienza.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14693 del 2017 Rv. 644460 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11234 del 2011 Rv. 618176 - 01, N. 24589 del 2019 Rv. 655338 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33001** *del* **10/11/2021** (Rv. **662941 - 02**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/03/2021

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Valutazione della gravità dell'illecito e determinazione della sanzione - Apprezzamenti di merito devoluti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la valutazione della gravità dell'illecito, anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione, nonché la determinazione della sanzione adeguata, rientrano negli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie la Sezione disciplinare del CSM, con motivazione ritenuta dalla S.C. non attinta da vizio, aveva valutato il dileggio di un collega, operato dall'incolpato nel corso di una conversazione privata con un avvocato, come comportamento "scorretto", ma non "gravemente scorretto", inidoneo pertanto ad integrare l'illecito disciplinare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8615 del 2009 Rv. 607489 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33001** *del* **10/11/2021** (Rv. **662941 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/03/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Azione disciplinare promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione per differenti capi di incolpazione – Trattazione in unico procedimento – Impugnazione della sentenza da parte del Ministero solo sul capo di incolpazione non formulato dal medesimo - Termine per la proposizione del ricorso - Decorrenza dalla comunicazione della sentenza - Fondamento.

In caso di azione disciplinare promossa separatamente dal Ministro della giustizia e dal P.G. presso la Corte di cassazione per differenti capi di incolpazione e trattata in unico procedimento, il termine per l'impugnazione della sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. proposta dal Ministero della giustizia sul capo di incolpazione non formulato dal medesimo decorre dalla comunicazione della sentenza al Ministero, in ragione della unitarietà del procedimento e del principio per cui in ipotesi di decorrenze diverse opera il termine che scade per ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **32688** *del* **09/11/2021** (Rv. **662924 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Parz. Diff.)*
C. *(BRANCACCIO ANTONIO) contro* R. *(TOZZI LUCA)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Silenzio della P.A. sull'istanza di concludere un procedimento amministrativo - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del G.A. – Esclusione – Qualificazione della situazione giuridica soggettiva fatta valere in concreto - Necessità - Fattispecie.

L'azione volta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione in ordine ad un'istanza presentata da un privato, pur essendo esperibile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, non dà luogo ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia di quest'ultimo, sicchè ai fini dell'attribuzione della giurisdizione non può conferirsi rilievo al dato puramente formale costituito dall'impugnazione del silenzio, ma occorre preventivamente procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva in concreto fatta valere dall'istante, nonché, nel caso in cui la stessa sia configurabile come diritto soggettivo, verificare la sua eventuale riconducibilità ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione e di risoluzione dell'accordo transattivo avente per oggetto la stessa, intervenuto tra un comune espropriante e il proprietario del fondo, nonostante quest'ultimo avesse impugnato davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'ente sulla sua istanza tesa ad ottenere le somme dovute).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30059 del 2008 Rv. 606007 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **32688** *del* **09/11/2021** (Rv. **662924 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Parz. Diff.)*
C. *(BRANCACCIO ANTONIO) contro* R. *(TOZZI LUCA)*
Regola giurisdizione

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Dichiarazione di pubblica utilità - Scadenza del termine di efficacia - Domanda di restituzione dell'immobile occupato - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Fondamento.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni, compresa quella avente ad oggetto la restituzione dell'immobile occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 105 all. 1 art. 133 lett. G, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1092 del 2017 Rv. 641999 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32415** *del* **08/11/2021** (Rv. **662880 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
W. *(VON WALTHER ANTON) contro* P. *(VON GUGGENBERG RENATE)*
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 27/02/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Tassatività e specificità dei motivi di censura - Necessità - Adozione di formule sacramentali ed esatta indicazione numerica dei motivi come previsti nell'art. 360, comma 1 c.p.c. - Esclusione - Chiarezza delle censure alla stregua dei parametri di cui al'art. 360, comma 1 c.p.c. - Necessità.

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell'insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32418** *del* **08/11/2021** (Rv. **662881 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
V. *(AVAGLIANO ALESSANDRO) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)*
Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 12/09/2019

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Sezioni comunali dell'Unione italiana di tiro a segno - Danno patrimoniale cagionato dal Presidente di una sezione - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.

Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti il danno patrimoniale cagionato dal Presidente di una sezione comunale dell'Unione italiana di tiro a segno mediante l'appropriazione e la distrazione di somme di denaro di tale sezione. Infatti, la detta Unione ha natura di ente di diritto pubblico, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Comitato olimpico nazionale italiano e ha fini istituzionali di istruzione, addestramento e certificazione, mentre le menzionate sezioni esercitano un'attività diretta anche ad espletare compiti istituzionali di rilevanza pubblicistica, nell'ambito di direttive e controlli di un ente pubblico e fruendo di entrate di provenienza pure pubblica, per le quali non è prevista una contabilità distinta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 18 com. 6, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 59, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 61, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18991 del 2017 Rv. 645133 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **32198** *del* **05/11/2021** (Rv. **663241 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**
P.M. **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
T. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* A. *(GOBBI LUISA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario - Automatica cessazione del diritto all’assegno - Esclusione.

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6855 del 2015 Rv. 634861 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17195 del 2011 Rv. 619342 - 01, N. 1546 del 2006 Rv. 586283 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31963** *del* **05/11/2021** (Rv. **663240 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(DEASTI ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti - Potere di rappresentanza dell'ente in capo al soggetto conferente - Indicazione della funzione ricoperta - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.

Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come "legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **32198** *del* **05/11/2021** (Rv. **663241 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
T. *(CECCHELLA CLAUDIO) contro* A. *(GOBBI LUISA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario - Possibile permanenza dell'assegno limitatamente alla funzione esclusivamente compensativa - Oneri probatori - Previsione della temporaneità dell'assegno sull'accordo delle parti - Ammissibilità.

In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6855 del 2015 Rv. 634861 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17195 del 2011 Rv. 619342 - 01, N. 1546 del 2006 Rv. 586283 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31963** *del* **05/11/2021** (Rv. **663240 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(DEASTI ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto dall'art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31964** *del* **05/11/2021** (Rv. **662653 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
S. *(SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro* P. *(GRAZIANI LUCA)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari della Provincia autonoma di Bolzano – Accertamento della proprietà dei beni mobili strumentali al servizio – Controversia relativa – Giurisdizione dl giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa all'accertamento della proprietà dei beni mobili strumentali all'erogazione del servizio pubblico reso da una concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari, atteso che la questione attiene alla valutazione dei rapporti giuridici nascenti dalla concessione amministrativa e non all'adempimento di indennità, canoni e altri corrispettivi connessi ai rapporti privatistici tra concedente e concessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28166 del 2008 Rv. 605400 - 01, N. 8094 del 2007 Rv. 595922 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31559** *del* **04/11/2021** (Rv. **662652 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**
Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
P. *(CLARIZIA ANGELO) contro* P. *(PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/01/2020

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei conti su revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito. (Nella specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, siccome diretto a censurare il corretto esercizio in concreto del potere giurisdizionale di revocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 202

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4879 del 2017 Rv. 643154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28214 del 2019 Rv. 655593 - 01, N. 9487 del 2019 Rv. 653554 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31572** *del* **04/11/2021** (Rv. **662879 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**
Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
N. *(GALANTE ANGELO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/05/2021

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplinare avvocati - Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Modifica della qualificazione giuridica del fatto - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si potesse configurare immutazione del fatto nella decisione del C.N.F., che - in relazione al contestato operato dell'avvocato, che aveva tra l'altro presentato, per conto di soggetto interdetto, un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ulteriore istanza volta alla sostituzione del tutore, autenticandone la firma - aveva individuato le norme di riferimento nell'art. 3, comma 2, della l. n. 247 del 2012, nonché nell'art. 9 del codice deontologico forense, secondo cui la professione forense deve essere esercitata, tra l'altro, con lealtà e probità, anziché nell'art. 23, comma 6, dello stesso codice deontologico, che fa divieto di suggerire atti nulli o illeciti, come invece ritenuto dal Consiglio distrettuale di disciplina).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11024 del 2014 Rv. 630846 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31570** *del* **04/11/2021** (Rv. **662925 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
C. *(CAVALLI MAURO) contro* C.
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/10/2020

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Termine breve - Decorrenza - Sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione - Rilevanza su tale decorrenza - Esclusione - Fondamento.

Il termine di 30 giorni concesso dall'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 all'avvocato per ricorrere avverso le decisioni del CNF decorre dalla loro notifica all'interessato personalmente e non al suo procuratore; tale termine non è interrotto dall'intervenuta sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione poiché la legge nulla dispone al riguardo e, comunque, siffatta sospensione impedisce al medesimo avvocato di sottoscrivere in proprio il ricorso per cassazione contro la pronuncia del CNF, ma non di impugnarla con il patrocinio di altro difensore.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31311** *del* **03/11/2021** (Rv. **662651 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
L. *(BERRUTI GIULIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/01/2020

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Oggetto - Decisione della controversia - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Tratt. Internaz. 23/05/1957, Tratt. Internaz. 13/12/2007

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31311** *del* **03/11/2021** (Rv. **662651 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
L. *(BERRUTI GIULIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/01/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimenti delle Autorità indipendenti - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Limiti.

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità, nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità Garante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11929 del 2019 Rv. 653793 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **37659** *del* **30/11/2021** (Rv. **663292 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
A. *(STAJANO ERNESTO) contro* S. *(CARDARELLI TIZIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Concorrenza sleale – Violazione di norme pubblicistiche – Non direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale – Rilevanza – Presupposti – Limiti - Fattispecie.

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche che non siano direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, integra la fattispecie illecita o quando è accompagnata dal compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui ovvero quando, di per sé stessa, abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si sarebbe determinato se la norma fosse stata osservata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto sia che l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale senza autorizzazione integrava una condotta di per sé concorrenzialmente illecita, sia che comunque tale condotta era stata realizzata godendo di consistenti aiuti pubblici che consentivano di praticare un prezzo del servizio inferiore a quello dei concorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2599

Massime precedenti Vedi: N. 8012 del 2004 Rv. 572356 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37301** *del* **29/11/2021** (Rv. **663291 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
D. *(GIAMPA' FRANCESCO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Impugnazione dei provvedimenti ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 – Rito camerale – Acquisizione dei mezzi di prova –Ammissibilità – Limiti.

In tema di protezione internazionale, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c., sicché l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, in mancanza di una norma che fissi un diverso termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2012 Rv. 622135 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **37266** *del* **29/11/2021** (Rv. **663290 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
R. *(NAIMO GIUSEPPE) contro* C. *(GARGANO RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - Nullità del negozio - Estensione alla clausola compromissoria - Esclusione - Limiti.

013026 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITA' In genere.

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità dell'atto derivante dal fatto che l'amministrazione non potesse legittimamente stipulare il contratto e, perciò, inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2529 del 2005 Rv. 582336 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3854 del 2018 Rv. 647807 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **37023** *del* **26/11/2021** (Rv. **663288 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
D. *(DI SARRA FABRIZIO FLAVIO MAURO) contro* S. *(ALBINO FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2019

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Filiazione - Azione di riconoscimento della filiazione - Facoltà di conservare l'anonimato - Spettanza alla madre - Sussistenza - Attribuzione al padre - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di azione di riconoscimento giudiziale della paternità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Cost., per non essere consentito al padre, ed essere invece permesso alla madre, decidere se riconoscere il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo la facoltà riconosciuta alla madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la possibilità per la madre di mantenere l'anonimato, mentre non appare meritevole di analoga protezione il padre il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che l'art. 30 della Costituzione riconosce alla filiazione naturale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 32308 del 2018 Rv. 651931 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37028** *del* **26/11/2021** (Rv. **663289 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
G. *(GRASSANI MATTIA) contro* F. *(GUARALDI BRUNO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 30/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Ammissione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Inopponibilità della scrittura privata per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. - Riferibilità alla scrittura e non al negozio - Conseguenze - Assenza di pattuizioni sul corrispettivo - Applicabilità della tariffa professionale ex art. 2233, comma 1 c.c.

In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Vedi: N. 27203 del 2019 Rv. 655771 - 01, N. 2319 del 2016 Rv. 638559 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36753** *del* **25/11/2021** (Rv. **663286 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
D. *(COSTA VITTORIO) contro* D. *(ATTOLICO LORENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2016

031086 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE Contratto atipico di edizione musicale - Forma scritta "ad probationem" - Necessità - Fattispecie.

Il contratto atipico di edizione musicale (con cui l'autore o compositore di un'opera musicale trasferisce all'editore i diritti di utilizzazione economica, riservandosi una quota dei proventi che maturano in conseguenza della sua utilizzazione) può essere concluso anche verbalmente, sebbene tra le parti la conclusione debba essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 l.d.a. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione operata dalla Corte d'appello circa l'idoneità del bollettino Siae, per come in concreto compilato dalle parti, a fornire la prova scritta del pregresso contratto di edizione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1748 del 2016 Rv. 638446 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36754** *del* **25/11/2021** (Rv. **663287 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
S. *(FERRARA FEDERICO MARIA) contro* L. *(ARIGLIANI PIERLUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/10/2016

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Diffusione non autorizzata della propria immagine all'interno di un'opera d'ingegno – Tutela della riservatezza – Risarcimento del danno – Competenza delle Sezioni Specializzata in materia di impresa - Esclusione – Competenza della Sezione ordinaria – Sussistenza - Fondamento.

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE In genere.

In tema di diffusione non autorizzata dell'altrui immagine, allorché il diritto leso non sia costituito né dall'immagine in sé, né dalla possibilità di trarre un utile economico dal suo sfruttamento, ma dalla riservatezza del soggetto interessato, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dalla diffusione non autorizzata non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma alla sezione ordinaria, non venendo in rilievo una controversia concernente la proprietà intellettuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36544** *del* **24/11/2021** (Rv. **662951 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.**
F. *(SOLAVAGIONE SILVANA) contro* B. *(CARSILLO TEODORO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GENOVA, 24/12/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Contratto d'opera professionale – Recesso anticipato della società – Indennizzo contrattualmente previsto – Liquidazione coatta amministrativa dell'ente receduto – Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. – Spettanza – Esclusione – Ragioni.

In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d'opera professionale per l'ipotesi di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 lett. 2

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36541** *del* **24/11/2021** (Rv. **663285 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(PISCITELLO PAOLO) contro* T. *(NERVI ANDREA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/04/2015

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Opposizione allo stato passivo - Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà - Prova a cura dell'opponente del contratto contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità.

187111 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietà dei beni acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, è tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà dei beni al compratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20191 del 2017 Rv. 645395 - 02

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **36092** *del* **23/11/2021** (Rv. **663283 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
G. *(BIANCHI ALBERTO) contro* B. *(BEI GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/10/2017

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Patti parasociali - Nomina, compenso e durata in carica di un amministratore - Contratto a favore di terzo - Condizioni.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2341 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17200 del 2013 Rv. 627224 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36331** *del* **23/11/2021** (Rv. **663284 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
F. *(SCOCA FRANCO GAETANO) contro* R. *(MARSALA NATASCIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/02/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di esproprio - Previsione urbanistica introduttiva di destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata - Vincolo - Esclusione - Vocazione edificatoria del suolo - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata, e sebbene l'edificabilità risulti subordinata alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia vincolata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici. (Nella specie il terreno privato era stato espropriato per consentire la realizzazione della piastra logistica, "hub interportuale", Terni-Narni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 158 art. 2 lett. C, Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/08/2002 num. 190 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2015 Rv. 636752 - 01, N. 11729 del 2003 Rv. 565579 - 01, N. 20228 del 2016 Rv. 642046 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36324** *del* **23/11/2021** (Rv. **662950 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**
B. *(LOSTIA GIANNI) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2015

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Diritto alla non discriminazione nella sfera della libertà di autodeterminarsi – Interesse tutelabile collettivamente – Esclusione – Ragioni – Conseguenze in tema di ammissibilità dell'intervento "ad adiuvandum"

In tema di soggetti disabili esposti ad interventi limitativi della capacità di autodeterminarsi, la vigente legislazione esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi degli stessi - sia pure sotto forma diintervento in causa "ad adiuvandum" -possa essere assunta da enti esponenziali che abbiano come finalità statutaria la tutela collettiva di specifiche categorie di disabilità, anche se rivolta ad escludere ogni forma di discriminazione per ragioni di hanidcap.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36329** *del* **23/11/2021** (Rv. **662862 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
F. *(CONTALDI MARIO) contro* C. *(LENTI ENNIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/11/2015

058251 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Effetti nei contratti a prestazioni corrispettive - Impossibilità definitiva - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2019 Rv. 653419 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **36092** *del* **23/11/2021** (Rv. **663283 - 02**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
G. *(BIANCHI ALBERTO) contro* B. *(BEI GIACOMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/10/2017

159282 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - IN GENERE Patti parasociali - Patto di sindacato - Durata di due trienni consecutivi della carica di amministratore - Nullità per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica di amministratore per due trienni consecutivi, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento e le prerogative dell'organo assembleare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2372, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28748 del 2008 Rv. 605917 - 01, N. 6898 del 2010 Rv. 612176 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36029** *del* **22/11/2021** (Rv. **663281 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(AUDINO ANDREA) contro* C. *(MOLZA STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/06/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Riflesso negativo sul patrimonio del fallito o indebita alterazione delle regole della "par condicio creditorum" - Necessità - Fattispecie.

Il presupposto indispensabile per l'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente alterato le regole della "par condicio creditorum" a fronte dell'insolvenza del debitore. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non revocabile l'accredito su di un conto corrente scoperto di un importo concesso al debitore da una banca a titolo di mutuo, ad estinzione e in sostituzione di un precedente credito chirografario di pari entità della stessa banca.)

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19217 del 2005 Rv. 585711 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36033** *del* **22/11/2021** (Rv. **663282 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
V. *(VERDI MARCO) contro* F. *(DE LISA LUIGI AMEDEO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 03/03/2015

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall. - Affinità e differenze rispetto all'azione revocatoria ordinaria - Identità di presupposti sostanziali - Corollari delle differenze.

In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 13002 del 2019 Rv. 654255 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35835** *del* **22/11/2021** (Rv. **663279 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA LOMBARDO GIUSEPPE) contro* P. *(BRUNETTO VITO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/11/2018

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Minori – Stato di adottabilità – Convocazione

degli affidatari e della famiglia collocataria – Necessità – Omissione – Conseguenze – Fondamento.

In tema di adozione di minori, il giudice deve, a pena di nullità, disporre l'audizione degli affidatari o della famiglia collocataria ex art. 5, comma 1, ult. parte, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, norma che, avendo natura processuale, è immediatamente applicabile ai processi in corso anche se instaurati a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, e che risponde all'esigenza che siano sentiti nel corso del procedimento coloro che in ragione della quotidianità del rapporto con il minore possono riferire dell'attualità della situazione nonché della soluzione che risulti preferibile in funzione del prevalente interesse del medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2017 Rv. 645784 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35841** *del* **22/11/2021** (Rv. **663114 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
P. *(MARIANI-NATALE M.GIUSEPPINA) contro* Z.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 10/04/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minore - Sottrazione internazionale - Residenza abituale - Determinazione – Valutazione integrata di tutte le circostanze della fattispecie - Valutazione della durata della permanenza del minore nello Stato e dei motivi che l'hanno determinata – Necessità – Fattispecie.

In tema di sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori del figlio minore, la sua "residenza abituale" deve essere determinata tenendo conto di tutti i dati che presenta la fattispecie concreta, avuto riguardo, tra l'altro, sia alla durata della permanenza presso uno dei genitori che ai motivi che hanno determinato lo spostamento dalla precedente residenza, avendo tali motivi importanza tanto minore quanto più lunga è la durata della permanenza. Di talchè ove la valutazione in ordine alla residenza abituale sia stata compiuta senza tenere in considerazione i due elementi predetti, l'esame di tutte le altre circostanze non è nel suo complesso idoneo a formare una prova presuntiva in ordine all'abitualità della residenza del minore, per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza fissati dal'art. 2729 c.c.. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale per i minorenni che, nell'individuare in Slovacchia la residenza abituale di una minore, in precedenza residente con il padre in Italia, pur avendo valutato altri elementi - come la sua iscrizione a scuola, l'inserimento lavorativo della madre, il coinvolgimento dei nonni nel suo accudimento - aveva omesso tuttavia di valutare che la permanenza della minore in Slovacchia si era protratta per soli sei mesi e che era stata inizialmente concordata da entrambi i genitori, che avevano ivi convissuto insieme alla figlia, nel tentativo di superare la crisi coniugale e di addivenire ad una riconciliazione, senza che fosse risultata provata l'effettiva intenzione di spostare la residenza familiare dall'Italia in Slovacchia).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 13214 del 2021 Rv. 661375 - 01, N. 12293 del 2010 Rv. 617169 - 01, N. 30123 del 2017 Rv. 646487 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35840** *del* **22/11/2021** (Rv. **662949 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(ATTENNI CELESTE) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2019

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione c.d. "mite" e adozione c.d. "piena" o "legittimante" – Differenze – Grave fragilità genitoriale – Abbandono semipermanente o ciclico con permanenza di un rapporto affettivo significativo – Ricorribilità al modello dell'adozione "mite".

Nel nostro ordinamento oltre all'adozione c.d. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, è prevista l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In ragione del prioritario interesse del minore e rappresentando il primo modello l'"extrema ratio", il ricorso al secondo modello può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35842** *del* **22/11/2021** (Rv. **663160 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
C. *(CRISTOFARI RICCARDO) contro* C. *(RIDOLA MARIO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/02/2015

132001 PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE Rito societario ex d. lgs. n. 5 del 2003 – Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo - Fondamento.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie "consentite dal giudice", è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talchè tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l'atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20623 del 2017 Rv. 645224 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35838** *del* **22/11/2021** (Rv. **663113 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
G. *(BONGIORNI VINCENZO) contro* G. *(GIOIELLO FRANCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2019

002011 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI Minore – Stato di adottabilità – Valutazione della capacità genitoriale – Riferimento alla persona in sé del genitore – Insufficienza – Riferimento all'interrelazione affettiva tra il genitore e il minore –Problematiche presenti e passate – Fattispecie.

In tema di dichiarazione di adottabilità, la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto lo stato di adottabilità della minore individuando come aspetto centrale della fattispecie concreta la catena delle vicende di abbandono subite, ascrivibile ad entrambe le figure genitoriali, che hanno inciso negativamente sugli affetti ed i sentimenti della minore stessa, anche alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di ascolto).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 8, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11171 del 2019 Rv. 653573 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35847** *del* **22/11/2021** (Rv. **663280 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
R. *(SIRENA PIETRO) contro* C. *(PRIMERANO GIULIO CESARE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017

052070 CONSORZI - VOLONTARI Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione - Fondamento.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7741 del 2017 Rv. 643668 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35710** *del* **19/11/2021** (Rv. **663278 - 02**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**
L. *(LATINO CARMELO) contro* M. *(SALVAGO ROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Giudizio sull'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente - Criteri - Valutazione nella concretezza e attualità - Necessità.

In materia di assegno divorzile, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi - cui consegue nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l'operatività del meccanismo compensativo-retributivo per l'attribuzione e determinazione in concreto – deve essere improntato al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13169 del 2004 Rv. 574632 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35709** *del* **19/11/2021** (Rv. **663112 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**
C. *(CONTUCCI LORENZO) contro* D. *(STEFANI MARTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/01/2018

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Autosufficienza economica- Accertamento- Convivenza con un genitore anziano percettore di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento- Rilevanza- Esclusione- Fondamento.

In tema di determinazione dell'assegno divorzile, non possono essere considerati quali fattori integrativi dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge istante la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente atteso che quanto integra il reddito di assistenza al genitore non può implementare il reddito dell'ex coniuge stante la diversa funzione assolta dagli istituti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 443

Massime precedenti Vedi: N. 5603 del 2020 Rv. 657088 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35710** *del* **19/11/2021** (Rv. **663278 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.**
L. *(LATINO CARMELO) contro* M. *(SALVAGO ROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Ripartizione tra genitori - Parità delle quote - Esclusione - Proporzionalità - Necessità.

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE In genere.

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 25723 del 2016 Rv. 642306 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35102** *del* **17/11/2021** (Rv. **663277 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
Z. *(DI PANGRAZIO SIMONA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

Il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed in particolare alla parte in cui definisce rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese", richiede che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statuale, nella specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa domestica "Yin Xin Cheng Yi" di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa

clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da parte dello Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Costituzione art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 01, N. 24250 del 2020 Rv. 659753 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35102** *del* **17/11/2021** (Rv. **663277 - 02**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
Z. *(DI PANGRAZIO SIMONA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - Trattamenti inumani o degradanti - Protezione sussidiaria - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientranti nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto dallo Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34714** *del* **16/11/2021** (Rv. **663276 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**
L. *(PATTARELLO STEFANIA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2020

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Legittimazione all'impugnazione - Componenti del nucleo parentale previsto dalla legge - Esclusività - Compagni conviventi con alcuno di essi - Valutazione della capacità educativa e affettiva - Necessità - Fondamento.

Ai fini della dichiarazione di adottabilità, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore sono gli unici legittimati ad impugnare il provvedimento che ne dispone l'adottabilità, tuttavia, la capacità educativa ed affettiva dei soggetti che non rientrano nel nucleo parentale previsto dalla legge ma che, sul piano dell'effettività, ne fanno comunque parte, in quanto conviventi con i parenti sopra menzionati, riveste un ruolo primario nella valutazione della corrispondenza al preminente interesse del minore della definitiva recisione dei suoi

rapporti con tutte le figure relazionali, significative o adeguate, riconducibili al nucleo familiare di provenienza.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23979 del 2015 Rv. 637813 - 01, N. 274 del 2020 Rv. 656683 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **34730** *del* **16/11/2021** (Rv. **663158 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
O. *(ZAMBONIN FRANCESCA) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 23/01/2019

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti del locatore sorti durante la procedura - Insinuazione al passivo - Termine di decadenza ex art. 101 l.fall. - Esclusione - Termine annuale dalla maturazione del credito - Decorrenza - Restituzione dell'immobile - Applicabilità - Fondamento.

L'insinuazione al passivo dei crediti vantati dal locatore nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., tuttavia tale insinuazione incontra un limite temporale, da individuarsi nel termine di un anno - come espressione dell'attuale sistema vigente nella materia concorsuale - decorrente dal momento in cui l'immobile è stato riconsegnato all'avente diritto, perché quest'ultimo non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata mano a mano che questo maturi, potendo attendere il momento della restituzione del bene, così da determinarne con certezza l'ammontare complessivo in vista dell'unica domanda di partecipazione al concorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 80, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **34775** *del* **16/11/2021** (Rv. **663159 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
E. *(COSI SAVERIO) contro* F. *(PARENTI VITO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2018

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita – Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale – Sussistenza.

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del

soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 5343 del 2015 Rv. 634875 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17986 del 2019 Rv. 654749 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **34435** *del* **15/11/2021** (Rv. **663274 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
S. *(AIELLO FILIPPO) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 31/01/2019

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti sorti durante la procedura - Non contestazione - Nozione - Disciplina - Insinuazione al passivo entro un determinato termine - Esclusione - Fattispecie.

In tema di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 111 bis, comma 1, l.fall., quelli esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento, nella loro sussistenza e nel loro ammontare, ed anche quelli implicitamente ammessi, alla stregua di un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l'intento di disconoscerli, non devono essere accertati secondo le modalità previste dal capo V della legge fallimentare e, pertanto, la relativa richiesta di insinuazione non deve rispettare alcun termine di presentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto intempestiva la domanda di insinuazione al passivo del credito avente ad oggetto il TFR conseguente al licenziamento intimato dallo stesso curatore fallimentare, presentata dopo più di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34437** *del* **15/11/2021** (Rv. **663275 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
F. *(D'ANGELO FRANCESCO) contro* G. *(PETRA' GIOVANNI)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PRATO, 29/07/2019

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese - Effetti - Sospensione della prescrizione - Ambito applicativo - Limiti.

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di concordato preventivo, l'art. 168 l.fall., nel disporre la sospensione delle prescrizioni dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non prevede una sospensione generalizzata, riferita ai diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari, ma limita l'effetto sospensivo in favore di coloro che hanno già intrapreso azioni esecutive e cautelari, che infatti, dalla stessa data, non possono più essere proseguite.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 2, Legge Falliment. art. 168 com. 1, Cod. Civ. art. 2943

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34205** *del* **15/11/2021** (Rv. **663273 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARINO LUCIA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Area sita in zona del PRG destinata a spazi pubblici attrezzati a verde e sport - Norme tecniche di adozione del piano - Realizzazione delle attrezzature pubbliche - Previsione dell'intervento diretto da parte dei proprietari dell'area - Conseguenze - Natura edificabile della stessa - Sussistenza.

In tema di indennità di esproprio, allorché le aree espropriate rientrino in una zona destinata dal PRG a spazi pubblici attrezzati a verde e sport, ma le norme tecniche di adozione del piano consentano, con riguardo alle modalità attuative delle attrezzature pubbliche, l'intervento diretto da parte dei proprietari dell'area in regime di convenzione, a tali aree deve essere riconosciuta natura edificabile.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 PENDENTE, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24930 del 2007 Rv. 600722 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34203** *del* **15/11/2021** (Rv. **663272 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**
M. *(PIVA PAOLO) contro* C. *(BRASCHI FRANCESCO LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/10/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Fondi espropriati - Regione Emilia Romagna - Determinazione dell'indennità di esproprio - Art. 20, comma 1, l.r. Emilia Romagna n. 37 del 2002 - Portata - Conseguenze.

In tema di indennità di esproprio, l'art. 20, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 non riconosce, come chiarito da Corte Cost. n. 64 del 2021, il requisito dell'edificabilità legale in via automatica alla sola condizione dell'inserimento delle aree espropriate nel perimetro ivi considerato, in quanto anche nel territorio di tale regione sono vigenti i principi fondamentali della legislazione statale in materia di edificabilità legale, trovando, in particolare, applicazione

il principio secondo il quale un'area va ritenuta edificabile quando è in tal modo classificata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, fermo restando che la possibilità legale di edificazione deve essere esclusa tutte le volte in cui, in base agli stessi strumenti urbanistici, la zona risulti concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 19/12/2002 num. 37 art. 20 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34096** *del* **12/11/2021** (Rv. **663271 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
H. *(DIROMA ANDREA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 16/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Violazione del diritto alla vita privata e familiare - Relazione stabile con una donna di nazionalità italiana non convivente - Rilevanza.

In tema di protezione umanitaria, ai fini dell'accertamento delle condizioni di vulnerabilità, nella comparazione da effettuare tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia dal richiedente e la condizione in cui si troverebbe nel paese di origine, avuto riguardo, in particolare, al profilo dell'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, non può omettersi di considerare la circostanza relativa alla stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **34050** *del* **12/11/2021** (Rv. **663269 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
F. *(BACCARI ANTONIO) contro* P. *(DATTOLO ESTER)*
Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 20/01/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Dipendente del fallito - Cessione del credito al TFR prima della dichiarazione di fallimento - Ammissione al passivo del cessionario per il credito al TFR maturato - Legittimità - Condizioni - Fondamento.

La società che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia ricevuto in pegno il credito relativo al TFR di un lavoratore, può conseguire l'ammissione al passivo in riferimento al quantum maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dal momento che la accumulazione progressiva del TFR, secondo criteri predeterminati, esplica i suoi effetti nel senso di rendere certo ed esigibile il relativo credito, alla condizione che, al momento della decisione, sia avvenuta l'interruzione del rapporto di lavoro, sorgendo solo da tale data il diritto del lavoratore a percepire il menzionato trattamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34100** *del* **12/11/2021** (Rv. **663110 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
M. *(LOCCI CARLA) contro* M. *(BELLU CARLA ITRIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/12/2017

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Genitori separati o divorziati - Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente - Diritti autonomi e concorrenti del genitore convivente e del figlio - Versamento diretto in favore del figlio - Domanda autonoma di quest'ultimo – Necessità - Fondamento.

In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 septies, Costituzione art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 25300 del 2013 Rv. 628819 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34095** *del* **12/11/2021** (Rv. **663109 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
A. *(DIROMA ANDREA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 27/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Valutazione comparativa - Criteri - Apprezzabile livello di integrazione nel Paese di accoglienza - Rischio di significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare – Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che non aveva attribuito alcuna rilevanza al percorso di integrazione compiuto dal cittadino straniero, evincibile dalla frequentazione di corsi in lingua italiano e dal reperimento di

un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato, né aveva valutato la causa di vulnerabilità da quest'ultimo dedotta, riconducibile alla mancanza di tutela dei lavoratori in patria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34090** *del* **12/11/2021** (Rv. **663270 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
G. *(GERACI GIUSEPPE FILIPPO) contro* N. *(STENDARDI RUGGERO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2016

122019 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile - Sussistenza - Acquisizione da parte della moglie del cognome del marito per effetto di matrimonio all'estero - Utilizzazione dello stesso in vari contesti - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **33364** *del* **11/11/2021** (Rv. **663103 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
L. *(LIUZZI CARMELA) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 28/06/2018

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Mancata omologazione del concordato seguìta da dichiarazione di fallimento - Liquidazione del compenso del commissario giudiziale - Potere del tribunale competente sulla regolazione del concorso - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedure concorsuali, il rinvio disposto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge, il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura, comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall. e seguìto da dichiarazione di fallimento del debitore proponente la domanda concordataria, debba

provvedere il tribunale quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 165 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 177, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 179 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15789 del 2021 Rv. 661500 - 01, N. 16269 del 2016 Rv. 641318 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33594** *del* **11/11/2021** (Rv. **663104 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
D. *(COSENTINO VITO) contro* C. *(PETRONE GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo cd. con riserva in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento - Mancanza dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Dichiarazione di inammissibilità all'esito dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. senza la preventiva concessione del termine previsto dall'art. 161, comma 10, l.fall. - Legittimità - Fondamento.

La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall., proposta dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del sesto comma del medesimo art. 161, può dal tribunale essere dichiarata inammissibile all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7117 del 2020 Rv. 657492 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33594** *del* **11/11/2021** (Rv. **663104 - 03**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
D. *(COSENTINO VITO) contro* C. *(PETRONE GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo cd. con riserva - Scritture contabili obbligatorie - Messa a disposizione del Tribunale o del commissario giudiziale ex art. 161, comma 6, l.fall. - Dopo la concessione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione - Necessità.

In caso di domanda di concordato preventivo, presentata ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.fall., le scritture contabili che l'imprenditore è obbligato per legge a tenere devono da lui essere messe a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato, in applicazione della norma appena richiamata, solo dopo l'assegnazione giudiziale del termine per

il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti, di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 161 l.fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 170

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33622** *del* **11/11/2021** (Rv. **663108 - 01**)
Presidente: **VANNUCCI MARCO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
J. *(RASCIO NICOLA) contro* F. *(CESARO ERNESTO)*
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 02/07/2015

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omessa informazione in ordine al diritto di proporre opposizione - Conseguenze.

In tema di formazione dello stato passivo, l'omissione della informazione sul diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda non costituisce motivo di nullità della comunicazione ex art. 97 l.fall. e non impedisce la decorrenza del termine di cui all'art. 99 l.fall., in quanto tale diritto nasce direttamente dalla legge e la comunicazione di copia dello stato passivo dichiarato esecutivo ha la mera natura di "provocatio ad opponendum".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 97, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33594** *del* **11/11/2021** (Rv. **663104 - 02**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
D. *(COSENTINO VITO) contro* C. *(PETRONE GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Imprenditore individuale - Richiesta di ammissione alla procedura di concordato con riserva - Documentazione da allegare alla domanda - Caratteristiche.

In tema di concordato preventivo, anche l'imprenditore persona fisica che presenti la domanda di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., deve depositare dinanzi al tribunale documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, in particolare con riferimento all'osservanza dei princìpi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 6 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33409** *del* **11/11/2021** (Rv. **663294 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* T. *(CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2019

082160 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE Matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. - Impugnazione - Trasmissibilità dell'azione - Condizioni - Eredi già legittimati ex art 117, comma 1, c.c. - Proposizione dell'azione diretta - Rilevanza - Esclusione.

In tema di nullità del matrimonio, il terzo portatore di un interesse legittimo e attuale, avente diritto a proporre l'azione di nullità ex art. 117, comma 1, c.c., che sia anche erede di colui che abbia impugnato il matrimonio e sia deceduto in pendenza di giudizio, può proseguire "iure hereditatis" l'azione esperita dal "de cuius", in applicazione dell'art. 127 c.c., a prescindere dal fatto che abbia o meno esercitato l'azione diretta a lui spettante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117 com. 1, Cod. Civ. art. 127, Cod. Civ. art. 86, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33612** *del* **11/11/2021** (Rv. **663106 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
Z. *(RUO MARIA GIOVANNA) contro* D. *(GASSANI GIAN ETTORE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio – procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza di sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione.

I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33596** *del* **11/11/2021** (Rv. **663105 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**
A. *(FAILLA GREGORIA MARIA) contro* B. *(COLUCCI PAOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Finalità - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Presunzione legale - Sussistenza - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esistente la menzionata prova contraria, avendo gli investitori acquistato, in un momento successivo e presso un altro intermediario, gli stessi titoli rispetto ai quali avevano lamentato il danno da inadempimento degli obblighi informativi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Conformi: N. 16126 del 2020 Rv. 658562 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **33409** *del* **11/11/2021** (Rv. **663294 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

S. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* T. *(CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2019

082166 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - MATRIMONIO PUTATIVO - BUONA FEDE DEI CONIUGI - IN GENERE Buona fede dei nubendi al momento del matrimonio - Principi generali di cui all'art. 1147 c.c. - Applicabilità - Conseguenze sul riparto dell'onere della prova - Valutazione delle risultanze istruttorie - Accertamento di merito - Sussistenza.

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128 com. 3, Cod. Civ. art. 1147 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1780 del 1996 Rv. 496162 - 01, N. 2077 del 1985 Rv. 439986 - 01, N. 4889 del 1981 Rv. 415617 - 01, N. 1298 del 1971 Rv. 351492 - 01, N. 2486 del 1969 Rv. 342023 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33610** *del* **11/11/2021** (Rv. **663268 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
S. *(DE JULIO SIMONETTA) contro* L. *(GIANDOTTI MASSIMILIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2020

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Giudizi separativi - Assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minore - Convivenza in essa del genitore assegnatario con altra persona - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE In genere.

Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9995 del 2008 Rv. 603461 - 01, N. 6706 del 2000 Rv. 536814 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33619** *del* **11/11/2021** (Rv. **663107 - 01**)
Presidente: **VANNUCCI MARCO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(GALLETTI DANILO) contro* V. *(RATTI MASSIMILIANO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/08/2015

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Mancata omologazione da parte del tribunale - Reclamo del debitore - Accoglimento della domanda di omologa - Dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio - Ricorso per cassazione del curatore - Legittimazione - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato, il decreto venga reclamato ai sensi dell'art. 183 l.fall. e poi riformato dalla corte di appello con l'omologa del concordato, il curatore del fallimento dichiarato nelle more, pure non essendo parte necessaria del relativo giudizio, ha la legittimazione ad impugnare per cassazione la decisione di secondo grado, al solo scopo di fare valere l'improcedibilità del ricorso teso all'omologazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10632 del 2007 Rv. 597514 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33609** *del* **11/11/2021** (Rv. **663267 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
C. *(MIRAGLIA FRANCESCO) contro* B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli - Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32911** *del* **09/11/2021** (Rv. **663102 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**
Z. *(PAOLETTI NICOLO') contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2018

080016 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITA' Indennità di esproprio – Art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU come interpretato dalla Corte EDU – Norma direttamente applicabile nello Stato interno - Esclusione – Meccanismo previsto dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta - Sufficienza.

In tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9595 del 2012 Rv. 623162 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32661** *del* **09/11/2021** (Rv. **663266 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ALOISI MIRTO.**
M. *(PERIN GIULIA) contro* D. *(RUSSO FILIPPO EMANUELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Indagini ufficiose sul nucleo familiare – Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore – Indizi fattuali rilevanti – Integrazione del contraddittorio in primo grado – Necessità – Sanabilità mediante intervento in appello – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i minorenni (o il giudice da lui delegato), non appena ricevuto il ricorso ex art. 9 l. n. 184 del 1983, è tenuto ad espletare preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare del minore, tenendo in considerazione anche colui che, pur non avendo dimostrato in modo certo e indiscusso la genitorialità biologica, abbia tuttavia fornito indizi fattuali non trascurabili in tal senso, trattandosi di un adempimento di cruciale rilevanza per la garanzia del suo diritto di difesa, da assicurare sin dall'inizio del procedimento mediante l'integrazione del contraddittorio e la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 12 l. cit. Ne consegue che, nel caso in cui, per il mancato compimento di tali indagini, il contraddittorio in primo grado risulti non correttamente instaurato nei confronti di colui che affermi di essere genitore del minore, l'ammissione in appello del suo intervento non potrà avere efficacia sanante in ordine al vizio determinatosi nel precedente grado.(Nella specie, La Corte d'Appello nonostante le certificato di matrimonio ed altri fatti indiziari allegati da colui che si professava padre biologico del minore, quali la dichiarazione della madre, la fuga insieme dal paese straniero e la separazione successiva per ordine delle autorità, non ha svolto alcuna indagine preventiva per verificare l'effettività della genitorialità).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 20243 del 2021 Rv. 661967 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32661** *del* **09/11/2021** (Rv. **663266 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**
M. *(PERIN GIULIA) contro* D. *(RUSSO FILIPPO EMANUELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento – Audizione del genitore nel primo grado di giudizio – Omissione - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Sanabilità in secondo grado – Esclusione – Fondamento.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la comparizione e l'audizione dei genitori avanti al tribunale per i minorenni deve considerarsi scansione ineludibile del primo grado di giudizio, al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio, con la conseguenza che la sua omissione, determinando una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa dei genitori, conduce all'invalidità dell'intero giudizio. Né tale vizio è sanabile con l'audizione dei genitori nel giudizio di appello, tenuto conto che in tali procedimenti il fattore tempo deve essere valutato non solo in relazione alla fase dello sviluppo psico-fisico del minore ed alle sue esigenze

di stabilità affettiva e relazionale, ma anche in relazione, e con pari rilievo, all'irreparabilità del pregiudizio che egli subirebbe per la perdita anche transeunte della relazione con il genitore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 15369 del 2015 Rv. 636485 - 01, N. 7959 del 2010 Rv. 612611 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32248** *del* **05/11/2021** (Rv. **662948 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *Relatore:* **FICHERA GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
B. *(MATANO SERENA) contro* A. *(DI GRAVIO VALERIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/07/2020

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Omologa in assenza di opposizioni - Ricorso straordinario per cassazione - Legittimati attivi.

In tema di concordato preventivo, qualora il giudizio di omologa si svolga senza opposizioni, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che lo conclude spetta alle sole parti che vi abbiano partecipato, salva la sola ipotesi in cui con il ricorso si lamentino un vizio impeditivo di detta partecipazione o altro vizio processuale afflittivo del decreto anzidetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 180 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3860 del 2019 Rv. 652650 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31498** *del* **03/11/2021** (Rv. **663265 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.**
S. *(MIRAGLIA FRANCESCO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/03/2018

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Avverso decreto che decide reclamo su affidamento del figlio minore di età - Parti del giudizio - Pubblico Ministero - Esclusione - Notifica del ricorso al solo Pubblico Ministero - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Integrazione del contraddittorio - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, avverso il decreto che ha deciso il reclamo sull'affidamento di un figlio di età minore, qualora il ricorrente non notifichi l'impugnativa all'altro genitore, che risulti essere l'unico contraddittore necessario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, neppure consentendo l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la notificazione effettuata dal ricorrente al P.M. presso il giudice "a quo", se non venga dimostrato uno specifico interesse del suo ufficio ad essere parte del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 20501 del 2015 Rv. 637378 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **36176** *del* **23/11/2021** (Rv. **662957 - 02**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
contro
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/10/2020

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Fattispecie complessa ex art. 3 l. n. 898 del 1970 – Separazione quale causa di divorzio – Anteriorità del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e al decorso del periodo di separazione previsto dalla legge – Conseguenze processuali

Nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 3 della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi come causa di divorzio, dà vita a una fattispecie complessa, che contempla sia l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati che la determinazione del periodo temporale minimo della predetta separazione ai fini della proponibilità della domanda di divorzio, di talché quest'ultima non può trovare accoglimento tanto nell'ipotesi in cui non sia passata in giudicato la pronuncia sulla separazione personale quanto nell'ipotesi in cui il predetto termine dilatorio non sia integralmente decorso.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **36176** *del* **23/11/2021** (Rv. **662957 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
contro
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/10/2020

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – Termine dilatorio di dodici mesi ex art. 3, n- 2, lett. b), l. n. 898 del 1970 – Incidenza sospensione feriale – Esclusione – Fondamento

Nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il termine dilatorio di dodici mesi della protrazione dello stato di separazione tra i coniugi dalla loro comparizione innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, previsto dall'art. 3, comma 1, n.2, lett. b) della l. n. 898 del 1970, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 742 del 1969, non avendo natura né di termine processuale, né di termine di decadenza sostanziale, ma connotandosi alla stregua di presupposto per la proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **36188** *del* **23/11/2021** (Rv. **663316 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
R. *(FELIZIANI FAUSTO EMILIANO) contro* C.
Regola competenza

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Consorzi di sviluppo industriale - Procedimento di riacquisto ex art. 63, l. n. 448 del 1998 - Contestazione del valore di stima delle aree - Applicabilità della disciplina dell'opposizione alla stima delle aree espropriate - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In relazione alle questioni patrimoniali correlate al procedimento dettato dalla l. n. 448 del 1998, art. 63, secondo cui i Consorzi di sviluppo industriale hanno, a determinate condizioni, la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali - senza che sia operato alcun richiamo alla disciplina generale dell'espropriazione, ed essendo l'istituto subordinato a presupposti, modalità e termini propri, non sovrapponibili al procedimento espropriativo delineato dal d.P.R. n. 327 del 2001 - non può trovare applicazione il procedimento di opposizione alla stima di cui all'art. 54 T.U. espropri, che consente di proporre in unico grado, alla Corte d'Appello nel cui distretto si trova il bene oggetto di acquisizione, l'opposizione agli atti di determinazione dell'indennità, e comunque di chiederne la determinazione giudiziale; alla controversia avente ad oggetto la quantificazione del valore di riacquisto, che integra una questione di tipo meramente patrimoniale ed appartiene perciò alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di specifica e diversa disposizione normativa, deve pertanto ritenersi applicabile la ordinaria disciplina prevista dalle norme codicistiche, non essendovi gli estremi per un ricorso all'applicazione per analogia di una normativa speciale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4462 del 2011 Rv. 616589 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **36050** *del* **22/11/2021** (Rv. **663315 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.**
V. *(SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/11/2017

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Fallimento - Somme depositate in favore dei creditori irreperibili e non reclamate - Destinazione al Fondo Unico Giustizia - Diritto del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare su dette somme - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU e con la Costituzione - Esclusione - Fondamento.

In ambito fallimentare, la disciplina in base alla quale le somme rivenienti dalla liquidazione dell'attivo ed assegnate, in sede di riparto, ai creditori irreperibili, sono versate, se da questi non reclamate, al Fondo Unico Giustizia, non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto né dei creditori rimasti insoddisfatti né, a maggior ragione, del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4514 del 2019 Rv. 652729 - 03

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **35056** *del* **17/11/2021** (Rv. **663314 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(MEDRI GIOVANNI) contro* A.
Regola competenza

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Controversie in materia di proprietà industriale - Elezione di domicilio esclusivo ai sensi dell'art. 120, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 – Ambito applicativo – Prevalenza sul foro indicato dall'art. 120, comma 6, d.lgs. cit. – Esclusione - Fondamento.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15623 del 2019 Rv. 654601 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34503** *del* **16/11/2021** (Rv. **663311 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
N. *(SCISCIONE ITALO) contro* C. *(GRILLO CORRADO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2019

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Caratteristiche - Iscrizione in bilancio come riserva - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di società di capitali, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nullo il bilancio approvato dall'assemblea, ove i versamenti in conto capitale dei soci erano stati iscritti come debiti societari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2440, Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 31186 del 2018 Rv. 652065 - 01, N. 29325 del 2020 Rv. 660207 - 03

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34505** *del* **16/11/2021** (Rv. **663312 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
A. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(ANNONI MARCO)*
Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Consorzio tra imprese – Clausola compromissoria statutaria - Controversie tra soci e consorzio – Fallimento dell'impresa consorziata - Successiva esclusione dal consorzio - Concordato fallimentare con terzo assuntore - Somme incassate dal consorzio per conto delle associate - Azione dell'assuntore per il pagamento della quota spettante all'impresa fallita - Opponibilità della clausola compromissoria – Fondamento.

052029 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - IN GENERE In genere.

081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE In genere.

In tema di concordato fallimentare, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio - che prevede la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il consorzio - è opponibile all'assuntore del concordato dell'impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa dal consorzio, ove la lite abbia ad oggetto la richiesta di condanna di quest'ultimo a corrispondere all'impresa la quota ad essa spettante di somme incassate per conto delle associate, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dal consociato riguardanti il rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, continuando tali pretese a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Cod. Civ. art. 2602

Massime precedenti Vedi: N. 6165 del 2003 Rv. 562239 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34609** *del* **16/11/2021** (Rv. **663313 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
A. *(LIGUORI GIOVANNI) contro* C.
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/02/2013

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018741/2016 64210101

Massime precedenti Conformi: N. 18741 del 2016 Rv. 642101 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34500** *del* **16/11/2021** (Rv. **663310 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
A. *(FICO ASSUNTA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle altre forme di protezione – Criteri.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01, N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 29624 del 2020 Rv. 660128 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05, N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33475** *del* **11/11/2021** (Rv. **663309 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
B. *(SORCINELLI ROBERTO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 26/03/2019

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Domanda di ammissione al passivo - Richiesta di accertamento del proprio credito e di compensazione con il maggior credito del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di insinuazione al passivo fallimentare, è inammissibile la domanda proposta dal creditore volta ad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi in compensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoi confronti, poiché la domanda di ammissione al passivo, tipicamente descritta dall'art. 93 l.fall., implica una richiesta di accertamento non solo dell'esistenza del credito dell'istante ma anche dell'idoneità concorsuale del medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimento concorsuale cui la procedura è volta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33491** *del* **11/11/2021** (Rv. **663325 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
C. *(MAGNI FRANCESCO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/06/2020

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Provvedimento presidenziale - Reclamo alla corte d'appello e non al tribunale - Fondamento.

Il reclamo avverso il provvedimento presidenziale di nomina del curatore speciale, adottato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., va proposto innanzi alla corte d'appello, in quanto la posizione istituzionale del presidente del tribunale induce ad individuare nella menzionata corte il giudice superiore in composizione collegiale innanzi al quale, di regola e in assenza di diversa previsione, deve essere proposta l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4839 del 1991 Rv. 471947 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33346** *del* **11/11/2021** (Rv. **663308 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
C. *(AMBROGI CARLO) contro* B. *(SARTORETTO SEBASTIANO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2019

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di divorzio - Impugnazione riguardante la sola quantificazione dell'assegno divorzile - Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

La morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia del contendere, anche se interviene nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno divorzile (con l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce.

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4092 del 2018 Rv. 647149 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8874 del 2013 Rv. 626073 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1079 del 2021 Rv. 660272 - 01, N. 26489 del 2017 Rv. 646765 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33039** *del* **10/11/2021** (Rv. **663306 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
A. *(NOTARGIOVANNI MAURO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 15/06/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Pendenza del termine per impugnare la decisione della Commissione nazionale di revoca della protezione internazionale – Espulsione - Legittimità – Esclusione - Fondamento.

E' vietata l'espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione nazionale, stante l'identità della situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 32958 del 2019 Rv. 656480 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33033** *del* **10/11/2021** (Rv. **663305 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro* S. *(MARTELLI OTTONE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/03/2019

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento.

La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2002, DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25060 del 2017 Rv. 648026 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33175** *del* **10/11/2021** (Rv. **663307 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**
C. *(MANTOVANI ANDREA) contro* A. *(CASARI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/07/2020

132044 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Giudizio di appello - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza già fissata per la decisione - Sostituzione con la trattazione scritta ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 - Effetti - Modifica della disciplina della fase decisoria - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H) CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637912 - 01, N. 19002 del 2014 Rv. 631968 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32372** *del* **08/11/2021** (Rv. **663304 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
J. *(PASQUALINO GAETANO MARIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Documentazione inerente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esame da parte del giudice – Necessità – Fondamento.

Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice non può omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo all'integrazione del richiedente in Italia che, in quanto tale, è astrattamente idoneo a configurarsi come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31659** *del* **04/11/2021** (Rv. **662740 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
F. *(ZOPPINI ANDREA) contro* C. *(APPIO CATERINA LUISA)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Controversie relative alla esigibilità dei crediti contestati - Competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato - Esclusione - Competenza del giudice individuato secondo i criteri ordinari - Sussistenza.

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO In genere.

In tema di concordato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell'ufficio giudiziario individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8116 del 1998 Rv. 518136 - 01, N. 16187 del 2012 Rv. 623725 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31653** *del* **04/11/2021** (Rv. **662739 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(LUDOGOROFF RICCARDO) contro* C. *(SCIOLLA ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/12/2018

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Eccezione di prescrizione – Rigetto nel merito in primo grado – Ammissibilità dell'eccezione - Formazione del giudicato implicito – Esclusione.

In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito l'eccezione di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al merito - non può dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 11318 del 2005 Rv. 581056 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2011 Rv. 620343 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31615** *del* **04/11/2021** (Rv. **662738 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
B. *(CALABRO' GIUSEPPE) contro* M. *(CIOFFI SQUITIERI ERMINIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/07/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Rapporti bancari – Usura - Tasso soglia - Superamento -Interessi convenzionali di mora e interessi corrispettivi - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni - Separata incidenza - Sussistenza - Modalità di calcolo - Criteri

In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31531** *del* **03/11/2021** (Rv. **662737 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
B. *(DEL PRETE DANILO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/06/2019

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Reclamo ex art. 18 l.fall. - Effetto devolutivo - Limiti - Differenza con il reclamo ex art. 22 l.fall.

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12706 del 2014 Rv. 631359 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta seconda

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37612** *del* **30/11/2021** (Rv. **662979 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
V. *(CALZOLARI UMBERTO) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 14/06/2016

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Obbligazione contratta da un coniuge nell'interesse della famiglia - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge - Esclusione - Rilevanza a questi fini del regime patrimoniale prescelto - Esclusione.

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Conformi: N. 3471 del 2007 Rv. 595336 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36612** *del* **25/11/2021** (Rv. **662978 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
S. *(ALLETTO DIEGO) contro* N. *(MADONIA CARMELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/07/2016

125061 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE Domanda originaria di reintegra nel possesso - Accoglimento della domanda od ordine di reintegra nel compossesso - "Mutatio libelli" od ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.

E' da escludere che ricorra un'ipotesi di "mutatio libelli" ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione; ne consegue che non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13415 del 2014 Rv. 631141 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36627** *del* **25/11/2021** (Rv. **662947 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
S. *(CALANDRA GIUSEPPE) contro* R. *(MELI SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/10/2016

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
Proposizione di domanda giudiziale - Durata dell'effetto interruttivo del possesso "ad usucapionem" - Fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – Conseguenze.

La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l'interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso "ad usucapionem". Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l'usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del diritto del "dominus".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 6029 del 2019 Rv. 652773 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **36430** *del* **24/11/2021** (Rv. **663019 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(DI PAOLO MASSIMO) contro* D.
Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 28/01/2016

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE
Determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore – Competenza del giudice del lavoro – Esclusione – Fondamento.

Le controversie sulla determinazione del compenso dell'amministratore di condominio rientrano nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice del lavoro, giacché il rapporto tra quello ed il condominio non solo è qualificabile in termini di mandato (le cui disposizioni sono applicabili ex art. 1129, comma 15, c.c., per quanto non disciplinato in modo specifico da detta norma), ma è, altresì, privo del requisito della coordinazione ed ingerenza caratterizzante la parasubordinazione ex art. 409, comma 1, n. 3., c.p.c., stante la particolare natura del condominio (soggetto sostanzialmente privo di organizzazione ed avente come unico fine la gestione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva), la quale esclude sia qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche organizzazione esterna, che un potere continuo e diffuso di intervento ed intromissione del preponente, tanto più considerato che la l. n. 220 del 2012 ha ulteriormente delineato l'attività dell'amministratore in termini di professionalità e autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1596 del 1988 Rv. 457640 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **36480** *del* **24/11/2021** (Rv. **662977 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
P.M. **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(MASCIONE VINCENZO) contro* M. *(DE COL MARC)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2016

046063 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE Occupazione stabile di parte della soffitta condominiale mediante chiusura tramite tamponamento - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

L'occupazione stabile di parte della soffitta condominiale, realizzata mediante la sua chiusura tramite tamponamento ed implicante la definitiva sottrazione di tale porzione ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini, è illegittima, determinandone, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione all'uso ed al godimento di costoro ed un'alterazione della destinazione del bene condominiale, né rilevando, in senso contrario, che la residua parte, non oggetto di occupazione per uso esclusivo, rimanga a disposizione della collettività condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 15705 del 2017 Rv. 644624 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36478** *del* **24/11/2021** (Rv. **662946 - 01**)
Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
F. *(GIORDANO STEFANO) contro* S. *(GANZ DANIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2016

058284 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - PRESUNZIONI Simulazione assoluta - Domanda proposta da terzi estranei al negozio - Decisione sulla base di elementi presuntivi - Ammissibilità – Condizioni - Insindacabilità in sede di legittimità – Limiti.

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28224 del 2008 Rv. 605871 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36241** *del* **23/11/2021** (Rv. **662945 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
R. *(CARDOSI UGO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Vizi del bene da trasferire - Azione ex art. 2932 c.c. - Cumulabilità con l'"actio quanti minoris" - Ammissibilità - Condizioni.

In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'"actio quanti minoris" per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma 2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1492

Massime precedenti Conformi: N. 3855 del 2016 Rv. 638873 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36196** *del* **23/11/2021** (Rv. **662976 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
A. *(CERRACCHIO ALBERTO) contro* C. *(CAPUANO GABRIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/10/2015

131009 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE Dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Impugnabilità - Esclusione – Limiti.

La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19119 del 2009 Rv. 609409 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **35951** *del* **22/11/2021** (Rv. **662913 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(DE SIMONE CORRADO) contro* T. *(DI CIOLLO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2016

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla

prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto – Condizioni - Conseguenze - Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione del processo civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti - Sussistenza.

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8353 del 2013 Rv. 625739 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35795** *del* **22/11/2021** (Rv. **662911 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(BEGHIN GIAMPIETRO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 01/07/2015

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Opposizione ad ordinanza emessa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Legittimazione passiva - Autorità, anche periferica, autrice del provvedimento impugnato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Persistenza nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già art. 23 della l. n. 689 del 1981), la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 cit., alternativamente al prefetto ovvero a regioni, province e comuni, anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato; tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 cit. (e, prima, dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981), alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, anziché dell'Ufficio territoriale del Prefetto, che si era difeso nei precedenti gradi di giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 24/09/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15169 del 2015 Rv. 636392 - 01, N. 12742 del 2007 Rv. 598188 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **35794** *del* **22/11/2021** (Rv. **662910 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(PIRODDI PIETRO) contro* C. *(FERRARI VALERIO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/03/2016

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell'edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti.

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE In genere.

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.

Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4697 del 2020 Rv. 657260 - 01, N. 10130 del 2000 Rv. 539068 - 01, N. 20612 del 2017 Rv. 645238 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35851** *del* **22/11/2021** (Rv. **662912 - 01**)
Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
D. *(ROCCO NICOLA) contro* F. *(MIGLIO MASSIMILIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/06/2015

046165 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) Lavori su muro maestro posto all'interno di un singolo appartamento – Esecuzione di lavori – Ammissibilità – Condizioni.

I lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102 com. 1, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Massime precedenti Vedi: N. 24295 del 2014 Rv. 632897 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35931** *del* **22/11/2021** (Rv. **662972 - 01**)
Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
L. *(DESSI' GIOVANNA FRANCESCA) contro* M. *(LAI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/01/2016

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE Contratti con forma scritta "ad substantiam" - Mutuo consenso – Forma scritta – Necessità.

058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE In genere.

L'accordo per lo scioglimento, per mutuo dissenso, di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", deve rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 lett. 1, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 2351 del 1981 Rv. 413106 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35959** *del* **22/11/2021** (Rv. **662908 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.**
S. *(PANE CIRO) contro* C. *(RICCARDI VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2015

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Consegna del denaro o di altre cose fungibili – Natura – Condizione dell'azione di restituzione – Conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del

convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27372 del 2021 Rv. 662545 - 01, N. 30944 del 2018 Rv. 651538 - 02

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **35962** *del* **22/11/2021** (Rv. **663259 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
B. *(GALLI GIUSEPPE) contro* D. *(ALIANELLO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/07/2015

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Contratto di subappalto – Domanda di pagamento del corrispettivo – Inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti correlato all'esperibilità dell'azione diretta di questi ultimi nei confronti del committente – Eccezione del subcommittente - Irrilevanza – Fondamento - Fattispecie.

In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore, aveva ritenuto giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dal subcommittente, che aveva preteso la dimostrazione, da parte del creditore, della regolarità contributiva dei suoi dipendenti, nel dichiarato timore di subirne l'azione diretta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 24368 del 2017 Rv. 646345 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35932** *del* **22/11/2021** (Rv. **662973 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
L. *(SEMERARO GIUSEPPE) contro* E. *(CARAMIA VITANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/03/2016

125039 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE UTILE Interruzione del possesso "ad usucapionem" - Esclusione ex art. 1167, comma 2, c.c. – Portata generale – Sussistenza – Conseguenze - Applicabilità alle azioni possessorie.

Il principio fissato dall'art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l'interruzione dell'usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere

generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamnte rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di spoglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1167 com. 2, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3570 del 1971 Rv. 355263 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **35962** *del* **22/11/2021** (Rv. **663259 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(GALLI GIUSEPPE) contro* D. *(ALIANELLO CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/07/2015

099001 IMPRESA - IN GENERE Cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese – Conseguenze sui diritti di credito della ditta individuale.

La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2188, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28658 del 2020 Rv. 660018 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34825** *del* **17/11/2021** (Rv. **662864 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
T. *(SPOSATO VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/04/2015

136070 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - APPOSIZIONE DI TERMINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità - Conseguenze - Rilevamento di termini lapidei preesistenti non apparenti fuori dal suolo - Utilizzabilità quale presunzione o quale indizio circa il confine – Condizioni.

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA In genere.

In tema di regolamento di confini, premesso che per determinare il confine è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni, il ritrovamento dei termini lapidei (nella specie, un muro la cui preesistenza era stata rilevata dal consulente tecnico e riferita dai testi escussi) già apposti dalle parti o dai loro danti causa, e dapprima non apparenti fuori del suolo, può costituire una prova decisiva, se vi era una zona di possesso promiscuo e può fondare, in tal caso, una presunzione di regolamento stragiudiziale del confine mentre, se risulta provato che vi furono modificazioni nella determinazione del confine e nella conseguente apposizione di termini, esso costituisce un indizio che il giudice di merito può apprezzare nel quadro di tutte le altre risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10062 del 2018 Rv. 648330 - 01, N. 2484 del 1966 Rv. 324796 - 01, N. 605 del 1976 Rv. 379255 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34819** *del* **17/11/2021** (Rv. **662866 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
B. *(CARDONI CLAUDIA) contro* B. *(GIACOMETTI ENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2016

125143 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - IN GENERE Acquisto della proprietà per effetto di usucapione ordinaria - Deduzione di avvenuto acquisto per usucapione decennale sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale - Ammissibilità - Fondamento.

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE In genere.

Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ordinaria, la difesa con la quale venga invocata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, posto che la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19517 del 2012 Rv. 624171 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34824** *del* **17/11/2021** (Rv. **662867 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
P. *(PETRULLO LUCIANO EUGENIO MARIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/05/2015

136091 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE Luci e vedute - Alternatività - "Tertium genus" – Esclusione - Conseguenze.

In tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, va valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902

Massime precedenti Vedi: N. 25864 del 2021 Rv. 662259 - 01, N. 20577 del 2007 Rv. 599882 - 01, N. 11343 del 2004 Rv. 573685 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33929** *del* **12/11/2021** (Rv. **662755 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
E. *(FERRARI PIETRO) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procura alle liti – Mancanza della indicazione della data di rilascio - Insussistenza della certificazione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 – Inammissibilità del ricorso.

In tema di protezione internazionale, la mancanza nella procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso dell'indicazione della data di rilascio conduce a ritenere di per sé insussistente anche la certificazione del difensore prescritta dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33940** *del* **12/11/2021** (Rv. **662745 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
I. *(PETRACCI LARA) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 13/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - Riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria – Ricorrenza delle condizioni ex artt. 12 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 – Cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale – Esonero del giudice dalla valutazione della credibilità o idoneità della storia riferita dal richiedente – Fondamento.

In tema di protezione internazionale, allorquando ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 12, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1 lett. L

Massime precedenti Conformi: N. 14028 del 2017 Rv. 644611 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01, N. 18739 del 2018 Rv. 649585 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33451** *del* **11/11/2021** (Rv. **662753 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
S. *(SELMI CLAUDIO) contro* A. *(PINNELLINI CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2015

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Interpretazione del contratto – Individuazione e graduazione dei criteri.058065

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371

Massime precedenti Vedi: N. 995 del 2021 Rv. 660378 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33459** *del* **11/11/2021** (Rv. **662754 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Diff.)*
S. *(STARA SALVATORE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/02/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione in caso di non ragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001 e risarcimento danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ex l. n. 117 del 1988 – Diversità di "ratio" – Conseguenze sul termine di decadenza.

Mentre la domanda di equa riparazione è diretta a tutelare l'interesse della parte alla durata ragionevole del processo ed è dunque riferita al suo ordinario e fisiologico svolgimento, la disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, prevista dagli artt. 2, comma 3, e 4, comma 2, l. n. 117 del 1998, ha la funzione di consentire alla parte, che si ritenga danneggiata dall'erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni rimedio possibile per eliminare l'errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto, salvaguardando sia l'interesse particolare, sia quello pubblico al suo emendamento, sì da riferirsi alla necessaria esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso. Ne consegue che, mentre il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, coincide con il deposito della sentenza della Cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della pronuncia di merito, viceversa, il termine di decadenza previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1998, nel caso in cui sia stata proposta domanda di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione, decorre dalla pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla revocazione, anche quando essa sia dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16194 del 2019 Rv. 654605 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26672 del 2020 Rv. 659552 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33103** *del* **10/11/2021** (Rv. **662750 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
T. *(CENTOLA ANGELO) contro* A. *(GRIMALDI VINCENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2016

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità – Omissione - Conseguenze – Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie – Condizioni - Fattispecie.

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In genere.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02, N. 15029 del 2019 Rv. 654190 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33109** *del* **10/11/2021** (Rv. **662752 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
F. *(ANDREOLI DARIO) contro* B. *(FIASCO ERNESTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2016

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di legittimità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso - Inammissibilità - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel merito infondata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5357 del 2002 Rv. 553715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2015 Rv. 635045 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33104** *del* **10/11/2021** (Rv. **662751 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
S. *(ABBATE CARLO) contro* C. *(IZZO CARLO GUGLIELMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/09/2015

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Condominio negli edifici – Sopraelevazione ex art. 1127, comma 3, c.c. - Complementarietà tra aspetto architettonico e decoro architettonico ex art. 1120 c.c. - Conseguenze - Nozione - Violazione - Disarmonia con il fabbricato complessivo - Percezione da qualunque osservatore - Necessità - Valutazione del giudice adeguatamente motivata - Sindacato di legittimità - Esclusione.

La nozione di aspetto architettonico, la cui violazione costituisce uno dei limiti del diritto di sopraelevazione ex art. 1127, comma 3, c.c., è complementare, ancorché differente, rispetto a quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., dalla quale non può prescindere, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento. Peraltro, l'apprezzamento del giudice, da condurre in base alle caratteristiche stilistiche dell'immobile al fine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile, sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato. (Nella specie, la sopraelevazione, connotandosi come un corpo estraneo visibile per un breve tratto dalla strada e dalle finestre dei condomini attori e di altri fondi privati, è stata considerata lesiva del decoro e dell'aspetto architettonico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10048 del 2013 Rv. 625813 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32800** *del* **09/11/2021** (Rv. **662748 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.**
C. *(CANNATA LUCIANO) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/09/2015

100046 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE Regione Sicilia – Legittimazione a stare in giudizio – Patrocinio dell'Avvocatura di Stato – Applicazione – Fondamento.

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

La Regione Sicilia è legittimata a stare in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 142 del 1948, senza necessità di mandato o di manifestare la volontà di difendersi, trovando applicazione il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (r.d. n. 1611 del 1933) e il relativo regolamento di cui al r.d. n. 1612 del 1933.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1612, Decreto Legisl. 02/03/1948 num. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14315 del 2013 Rv. 627022 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32804** *del* **09/11/2021** (Rv. **662749 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
T. *(VIGNALI ROSA) contro* T. *(SANSONETTI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2017

168180 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA Riunione fittizia ex art. 556 c.c. – Criteri – Attualità e certezza dei debiti – Necessità - Garanzia fideiussoria prestata dal "de cuius" - Deducibilità – Condizioni.

279354 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITA' DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI In genere.

Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950, Decreto Legisl. 30/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 30/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 4419 del 2008 Rv. 602029 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **32100** *del* **05/11/2021** (Rv. **662744 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
D. *(MONTEFUSCO GIOVANNI) contro* E. *(MIGNONE ALBERTO)*
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/05/2018

113144 OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Accesso nel fondo del vicino ex art. 843 c.c. – Concessione con ampiezza e durata sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera – Contenuto – Condizioni – Valutazione rimessa al giudice di merito.

136087 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 843 c.c. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera, tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei, purchè, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e spese del depositante - cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino - ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve riprendere la sua originaria ampiezza. In tali casi compito del giudice di merito è quello di un'attenta valutazione comparativa tra l'entità del danno (inevitabile) che viene cagionato al vicino e la natura dell'opera che si deve eseguire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843

Massime precedenti Vedi: N. 5012 del 2018 Rv. 647261 - 01, N. 693 del 1968 Rv. 331894 - 01, N. 20540 del 2020 Rv. 659181 - 01, N. 16776 del 2019 Rv. 654611 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **31635** *del* **04/11/2021** (Rv. **662747 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
O. *(IUDICA FABIO) contro* C. *(SABATINI LORENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2018

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026914/2020 65992601

Massime precedenti Conformi: N. 26914 del 2020 Rv. 659926 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **31636** *del* **04/11/2021** (Rv. **662710 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(SCACCIA GINO) contro* S. *(VACCARELLA ROMANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Decreto ingiuntivo passato in giudicato – Nullità della clausola contrattuale o dell'intero contratto – Possibilità di farla valere in un diverso giudizio – Esclusione – Fondamento.

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 13207 del 2015 Rv. 636014 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31642** *del* **04/11/2021** (Rv. **662863 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
C. *(MOROSIN ALESSIO) contro* C. *(PINO GIOVANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 13/01/2015

125106 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Risarcimento del danno - Onere probatorio a carico dello spogliato - Omessa prova del pregiudizio - Condanna dello spogliatore - Liquidazione equitativa – Inammissibilità.

Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2203 del 1975 Rv. 375990 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12630 del 2019 Rv. 653643 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **31239** *del* **03/11/2021** (Rv. **662708 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
R. *(GRATTONI DANILO GIORGIO) contro* C. *(PROVIDENTI SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2017

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Procedimento sanzionatorio - L. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Applicazione della l. n. 689 del 1981 - Sussistenza - Conseguenze in tema di regolamento Consob.

Il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento Consob 2 agosto 2000, n. 12697, attesa l'inidoneità di un regolamento interno, emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della l. n. 241 del 1990, a modificare le disposizioni della citata l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1990 num. 241 art. 2, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 4363 del 2015 Rv. 635014 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31251** *del* **03/11/2021** (Rv. **662746 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
L. *(SALERNO GASPARE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Azione risarcitoria - Danno da perdita di guadagno di un’attività commerciale - Quantificazione in via equitativa - Possibilità - Condizioni - Onere del richiedente.

Il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3596 del 1997 Rv. 503925 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31251** *del* **03/11/2021** (Rv. **662746 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
L. *(SALERNO GASPARE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015

138133 PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ordine di esibizione - Natura - Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 119, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 22196 del 2010 Rv. 614699 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31243** *del* **03/11/2021** (Rv. **662709 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.**
D. *(PICCININI CARLO) contro* D. *(ASSANDRI PIETRO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/10/2015

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Querela di falso - Scrittura privata - Riconoscimento volontario o "ex lege" della sua provenienza e volontà di rescissione del collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione - Presupposto della sottoscrizione quale elemento essenziale - Sussistenza - Originalità del documento - Necessità.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01, N. 18323 del 2007 Rv. 600212 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **37228** *del* **29/11/2021** (Rv. **663220 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
G. *(IPPEDICO MICHELE) contro* G. *(COPPOLA ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 07/07/2020

168252 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA Successione testamentaria – Testamento olografo – Data – Erroneità materiale – Rettificabilità da parte del giudice – Limiti – Mero errore materiale – Sussistenza – Accertamento – Incensurabilità in cassazione.

L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602

Massime precedenti Vedi: N. 10613 del 2016 Rv. 640050 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36922** *del* **26/11/2021** (Rv. **663085 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
G. *(ZORZOLI VOLPI MASSIMO) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 01/07/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018023/2018 64958801

Massime precedenti Conformi: N. 18023 del 2018 Rv. 649588 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36967** *del* **26/11/2021** (Rv. **663086 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(PISCOPO AGEO) contro* C.
Regola competenza

044009 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Controversia avente ad oggetto la rimozione di un cancello installato da un condomino nell'androne comune - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale.

Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4030 del 2005 Rv. 580060 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36969** *del* **26/11/2021** (Rv. **663219 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
F. *(PETROCCHI PIERO) contro* C. *(GIGLIOTTI GIUSEPPINA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 20/12/2019

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni amministrative previste dal codice della strada - Impossibilità di procedere all'immediata contestazione - Notifica al trasgressore - Decorrenza termine ex art. 201 del cod. della strada - Dies "a quo" - Individuazione - Deroghe - Art. 201 ultima parte - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto tempestiva la notifica all'estero al conducente di un'auto concessa in noleggio, effettuata oltre i 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione, essendo stato il verbale di contravvenzione notificato nei termini alla società risultata intestataria del veicolo dal pubblico registro automobilistico, mentre solo successivamente era stato possibile identificarne il conducente, in base alle informazioni fornite da quella).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 7066 del 2018 Rv. 648219 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2951 del 1998 Rv. 513781 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36918** *del* **26/11/2021** (Rv. **663326 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
G. *(COLLA MARCO) contro* I. *(ZIDARICH MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/12/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto - Natura costitutiva o dichiarativa - Differenze.

La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare,

l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Vedi: N. 4776 del 1980 Rv. 408587 - 01, N. 26508 del 2009 Rv. 610986 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36968** *del* **26/11/2021** (Rv. **662936 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
contro
Regola competenza

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale – Competenza per territorio inderogabile – Sussistenza – Conseguenze – Regolamento di competenza d'ufficio – Ammissibilità

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del cod. strada, con conseguente ammissibilità, in ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza, del regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2657 del 2012 Rv. 621519 - 01, N. 17811 del 2012 Rv. 623828 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36659** *del* **25/11/2021** (Rv. **663083 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
C. *(GRIMALDI PAOLO) contro* V. *(FERRARI GIANRODOLFO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Condanna al pagamento degli interessi – Autonoma domanda – Necessità – Omessa indicazione della natura degli interessi richiesti – Liquidazione degli interessi compensativi – Sussistenza - Fondamento

– Conseguenze – Richiesta in appello degli interessi di mora dalla domanda di primo grado – Novità.

113201 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI In genere.

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 10884 del 2007 Rv. 597525 - 01, N. 18292 del 2016 Rv. 641074 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36740** *del* **25/11/2021** (Rv. **663148 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
Z. *(SCATA' PIERFRANCESCO) contro* T. *(SERRANI DANILO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/08/2019

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausole vessatorie ex art. 1469-bis ss. c.c. – Squilibrio significativo – Nozione.

La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Direttive Commissione CEE 05/04/1993 num. 13, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 23655 del 2021 Rv. 662338 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36690** *del* **25/11/2021** (Rv. **662935 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
M. *(COSSU BRUNO) contro* S. *(RAPPAZZO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 13/10/2020

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Debiti non soddisfatti della società scissa – Responsabilità solidale di tutte le società partecipanti all'operazione – Sussistenza – Limiti – Riparto dell'onere probatorio

In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2016 Rv. 639023 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36739** *del* **25/11/2021** (Rv. **663084 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PESCE LUISA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/04/2019

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE Cessione di prodotti vitivinicoli - Mancata emissione dei relativi documenti di accompagnamento ex art. 3, par. 1, del Reg. CE n. 884 del 2001 – Applicabilità del cumulo giuridico ex art. 5, comma 3-quater del d.l. n. 370 del 1987 – Sussistenza – Fondamento - Abrogazione dell'art. 5 cit. – Irrilevanza – Ragioni.

In tema di sanzioni amministrative riguardanti la cessione di prodotti vitivinicoli, il criterio del cumulo giuridico previsto dall'art. 5, comma 3-quater del d.l. n. 370 del 1987, trova applicazione non solo relativamente alle condotte sanzionate dal cit. d.l. n. 380 ma, in virtù di quanto previsto nell'art. 4 del medesimo decreto, anche per gli illeciti (quale, nella specie, la mancata emissione dei documenti di accompagnamento relativi alla cessione di tali prodotti, ex art. 3, par. 1, del Reg. CE n. 884 del 2001) individuati dai regolamenti comunitari - anche sopravvenuti - volti a contrastare le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore vitivinicolo, non rilevando, in senso contrario, l'abrogazione dell'art. 5 cit., la cui previsione sanzionatoria è oggi contenuta nel d.lgs. n. 260 del 2000, giacché tale nuova disciplina ha abrogato quella precedente solo per la parte incompatibile e, dunque, per la parte relativa alla determinazione della pena, non anche per la porzione relativa al cumulo giuridico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 10/08/2000 num. 260, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Consiglio CEE 24/04/2001 num. 884 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 270 del 2007 Rv. 594975 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36396** *del* **24/11/2021** (Rv. **663080 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
R. *(BARBARO MARCO) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 05/11/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Liquidazione - Opposizione - Criteri di valutazione - Utilità e validità della consulenza – Esclusione – Rispondenza ai quesiti ricevuti – Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale; dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel liquidare il compenso per la perizia, aveva incluso anche l'attività di indagine svolta dal c.t.u. su un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio ed al quesito proposto dal giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7294 del 2013 Rv. 625931 - 01, N. 3024 del 2011 Rv. 616773 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36531** *del* **24/11/2021** (Rv. **663082 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
A. *(MONGELLI MICHELE) contro* S.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 06/03/2019

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Conseguenze – Domanda di pagamento del compenso maturato fino a tale momento – Difesa del cliente – Rifiuto di pagamento del compenso – Natura – Eccezione in senso stretto - Fondamento - Conseguenze.

Nel contratto di patrocinio legale, l'esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da parte del professionista non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento del danno e sul diritto di rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale; in particolare, la deduzione del recesso privo di giusta causa e la conseguente pretesa di esonero dal pagamento del compenso, equivalendo alla proposizione di un'eccezione di inadempimento, costituisce un'eccezione in senso stretto, la cui proposizione, anche a seguito della novella di cui alla l. n. 353 del 1990, è preclusa in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 5928 del 2002 Rv. 553970 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36412** *del* **24/11/2021** (Rv. **663081 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**
C. *(SPINA MARIO) contro* B. *(VILLANI MARIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2019

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Deroga al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie – Condizioni – Segnaletica stradale – Insufficienza – Provvedimento della competente autorità – Necessità.

La sussistenza, in capo agli automobilisti, di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale (nella specie, al limite di velocità), presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità, impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge; tale provvedimento, peraltro, non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, in quanto l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3939 del 2016 Rv. 638976 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36125** *del* **23/11/2021** (Rv. **663077 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
E. *(CARULLO ANTONIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/10/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Termine semestrale di proponibilità dell'azione - Decorrenza - Dalla "definitività" della decisione - Nozione - Conseguenze - Tardività della domanda per decorso del termine breve di impugnazione della sentenza conclusiva del processo presupposto - Onere della prova in capo all'amministrazione convenuta.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3826 del 2006 Rv. 592786 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36275** *del* **23/11/2021** (Rv. **662934 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
G. *(PAPAGNI ANDREA) contro* R. *(MAGGIORE ENRICO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada per transito su corsia preferenziale - Preventiva informazione - Necessità - Contestazione circa l'esistenza ovvero l'inadeguatezza di tale segnaletica – Riparto dell'onere probatorio.

In tema di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada per transito su corsia preferenziale, se l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica indicante la presenza della corsia medesima (nella specie, disattivata per un periodo e, poi, riattivata), spetta all'Amministrazione provare il contrario, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre, laddove l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, è sullo steso - e non sulla P.A. - che grava l'onere della relativa prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Strada art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36347** *del* **23/11/2021** (Rv. **663327 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
M. *(MONDUCCI JURI) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 07/01/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Richiesta di liquidazione - Dimostrazione della persistenza delle condizioni reddituali del beneficiario al momento dell'istanza - Necessità - Natura della questione - Conseguenze - Decreto di rigetto per intervenuta prescrizione - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Rilievo d'ufficio, in tale sede, del difetto di siffatta prova - Sottoposizione al previo contraddittorio delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La ritenuta necessità, per il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di dover documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio, pur costituendo una questione di diritto implica, altresì, accertamenti di fatto, presupponendo la dimostrazione della persistenza di detti limiti reddituali. Ne consegue che, rigettata, per intervenuta prescrizione, l'istanza di liquidazione presentata dal difensore, ove il Tribunale, adìto in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, confermi tale statuizione sulla base, però, del diverso rilievo, compiuto d'ufficio, circa la mancanza di prova, all'attualità, dei siffatti requisiti, la questione va sottoposta al contraddittorio delle parti, pena nullità dell'ordinanza che su di essa si fondi, in conseguenza della violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (nella specie, documentando l'effettivo reddito del cliente negli anni successivi a quello cui risaliva l'ammissione al patrocinio), qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36127** *del* **23/11/2021** (Rv. **663078 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
G. *(GIGLI GIUSEPPE) contro* B. *(BERTANZETTI OSCAR)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 12/02/2020

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029593/2018 65128701

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36340** *del* **23/11/2021** (Rv. **663147 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
M. *(CLEMENTONI MARIANO) contro* F. *(PALADINI MAURO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 03/06/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Procedura esecutiva immobiliare - Notaio delegato per la vendita - Decreto di liquidazione del relativo compenso - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Modifica a seguito di revoca - Esclusione - Proposizione di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità.

Il decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre non può essere revocato d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20640 del 2017 Rv. 645350 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36122** *del* **23/11/2021** (Rv. **663076 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
C. *(FEMMINELLA PAOLO) contro* M. *(DI GIOVANNA FILIPPO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2020

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Distanze dalle vedute - Inderogabilità - Costruzione in appoggio o in aderenza - Irrilevanza.

Il diritto al rispetto delle distanze delle vedute ha natura assoluta, senza che risulti discriminante distinguere tra costruzioni in appoggio e costruzioni in aderenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4976 del 2000 Rv. 535770 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12033 del 2011 Rv. 618112 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36344** *del* **23/11/2021** (Rv. **663079 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
L. *(TAMBERI MARIO) contro* A. *(ALLESCIA GUISCARDO NICOLA ITALO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 07/05/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico – Necessità – Limiti - Spese non documentabili - Nozione.

La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria), né per i costi di trasporto, ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 55 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18331 del 2015 Rv. 636793 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35955** *del* **22/11/2021** (Rv. **663074 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
D. *(PARUTA ROSANNA) contro* C. *(IOVINO LUCA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/07/2018

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Appartamento con ingresso da una scala - Apertura di un'altra porta di caposcala su pianerottolo appartenente ad una scala diversa – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

È illegittima l'apertura di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale, al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà esclusiva con l'andito di una scala destinata a servire un'altra parte di fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione sul bene di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una unità immobiliare esterna alla limitata contitolarità di esso, con conseguente alterazione della destinazione di cosa comune. (Principio affermato in una controversia proposta da un condominio, avente un'unica entrata e due scale, nei confronti di un condomino che aveva aperto un varco sul pianerottolo della scala che non serviva l'appartamento di sua proprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1108

Massime precedenti Vedi: N. 5060 del 2020 Rv. 657264 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35818** *del* **22/11/2021** (Rv. **663072 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
F. *(AGATA VINCENZO) contro* P.
Regola competenza

044009 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Installazione di una cancellata su pianerottolo comune ad opera di un condomino - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi – Competenza del tribunale – Sussistenza – Fondamento.

La domanda volta all'eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative "alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case", devolute alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8376 del 2005 Rv. 581268 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35784** *del* **22/11/2021** (Rv. **663146 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
D. *(BONAZZI CANZIO) contro* T. *(UNTERHOLZNER JOACHIM)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 07/11/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili da trasportare - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione – Rapporti tra l'art. 5 del Reg. (CE) n. 44 del 2001 e gli artt. 31 e 57 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980.

Per "obbligazione dedotta in giudizio", ai fini dell'individuazione della giurisdizione ai sensi dell'art. 5, del Reg. (CE) n. 44 del 2001, si intende non già quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo quella caratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili da trasportare, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, lett. b, del cit. Reg., con quella avente ad oggetto la consegna del bene, da valutare con riferimento al luogo di recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nella disponibilità materiale e non solo giuridica dell'acquirente. Ne consegue che, sussistendo la giurisdizione del giudice dello Stato in cui avviene la consegna rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, essa include anche quella relativa al pagamento dei beni alienati, prevalendo la disciplina del cit. Reg. sulle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, i cui artt. 31 e 57 (relativi, rispettivamente, al luogo in cui il vettore eventualmente incaricato abbia preso in consegna la merce ed all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo) vanno interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti tra le parti, ma non la giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 lett. 1 B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17566 del 2019 Rv. 654416 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35786** *del* **22/11/2021** (Rv. **663071 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
F. *(MACRI' MARIACRISTINA) contro* G. *(UNGARI TRASATTI CAMILLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/07/2019

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Effetto liberatorio per il debitore - Condizioni – Accertamento di fatto del giudice di merito – Conseguenze in tema di sindacato di legittimità.

L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore; tale accertamento di fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23354 del 2011 Rv. 619971 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35830** *del* **22/11/2021** (Rv. **663073 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
F. *(FUSARO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 26/09/2018

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000533/2018 64721801

Massime precedenti Conformi: N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35957** *del* **22/11/2021** (Rv. **663217 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
G. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Alloggio del portiere - Sottrazione alla destinazione condominiale – Applicabilità della disciplina della comunione – Sussistenza - Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di proprietà o uso esclusivi.

Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi

comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante al lastrico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 3690 del 1979 Rv. 400107 - 01, N. 11484 del 2017 Rv. 644184 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36052** *del* **22/11/2021** (Rv. **663075 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
C. *(RUSSO CARMELO PAOLO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/02/2020

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. - Ambito di applicabilità - Azione risarcitoria - Inclusione - Fondamento.

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Conformi: N. 10728 del 2001 Rv. 548779 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35957** *del* **22/11/2021** (Rv. **663217 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
G. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019

046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE Caratteristiche - Accertamento di fatto del giudice di merito - Limiti alla sindacabilità in sede di legittimità – Fattispecie.

Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; il relativo accertamento costituisce un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta e congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva negato carattere di innovazione all'opera di rivestimento ligneo delle porte degli ascensori condominiali, trattandosi di un intervento diretto a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone però immutate la consistenza e la destinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3690 del 1979 Rv. 400107 - 01, N. 20712 del 2017 Rv. 645550 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35513** *del* **19/11/2021** (Rv. **663069 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
P. *(CANNAVALE LUIGI ALBERTO C/O CORTE CASSAZIONE) contro* I. *(DE ANGELIS MAURA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 14/01/2020

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Legittimazione attiva – Ufficio del P.M. – Sussistenza – Condanna alle spese – Esclusione – Fondamento.

162037 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICO MINISTERO In genere.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di opposizione alla liquidazione del compenso in favore del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'ufficio del P.M., benché - come nella specie - abbia attivato il relativo procedimento, non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli esercitati dalle parti, di natura meramente processuale, svolti per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19711 del 2015 Rv. 637428 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5165 del 2004 Rv. 571109 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35514** *del* **19/11/2021** (Rv. **663070 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(RAUSEO NICOLETTA) contro* F. *(PERETTI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

046138 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI Volumi tecnici – Inclusione – Condizione.

In tema di condominio negli edifici, rientrano tra le parti comuni (ex art. 1117 c.c.) i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori), per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio. Tuttavia, per stabilire la condominialità di detti beni (nella specie, vano caldaia e contatori), occorre accertare che la relazione di accessorietà ed il collegamento funzionale fra gli impianti o i servizi comuni, da un lato, e le unità in proprietà esclusiva, dall'altro, sussistessero già al momento della nascita del condominio, non rilevando il collegamento creato solo

successivamente alla formazione dello stesso, dal quale potrebbe piuttosto discendere la costituzione di una servitù a carico di porzione di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 17022 del 2019 Rv. 654613 - 02, N. 4528 del 2003 Rv. 561486 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35576** *del* **19/11/2021** (Rv. **662900 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
D. *(CERNIGLIA MASSIMO) contro* C. *(SOCCORSI SIMONA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2019

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio – Contestuale possibilità per un singolo condominio di agire a tutela del medesimo diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Intervento in appello del singolo condomino – Ammissibilità – Applicabilità dell'art. 344 c.p.c. - Esclusione.

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344

Massime precedenti Vedi: N. 14809 del 2014 Rv. 631211 - 01, N. 826 del 1997 Rv. 502069 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35524** *del* **19/11/2021** (Rv. **663100 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
L. *(DALPONTE ANDREA) contro* E. *(BORROMETI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/11/2019

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali – Deduzione quale evento condizionate – Ammissibilità – Conseguenze.

Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico

dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Conformi: N. 8051 del 1990 Rv. 468708 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35262** *del* **18/11/2021** (Rv. **662833 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**
G. *(AVENIA MARIO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/12/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento della contravvenzione a distanza – Termine per la notifica del relativo verbale – "Dies a quo" – Individuazione - Dalla data della rilevazione dell'infrazione – Fondamento.

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO In genere.

In materia di contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza, il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione, momento che, ai sensi del comma 1-bis, lett. e), del medesimo art. 201, coincide con quello della rilevazione della violazione, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di tali strumenti sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di modalità immediate per il loro compimento, né essendo prevista dalla legge alcuna deroga od eccezione in ordine ad una diversa decorrenza di detto temine in tali ipotesi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201 com. 1, Cod. Strada art. 201 com. 1 lett. E

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35213** *del* **18/11/2021** (Rv. **662899 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
P. *(GIUSTINIANI GIOVANNI) contro* F. *(MILLI MARINA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2019

046061 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Giudizio per la regolarizzazione dell'uso della cosa comune – Superamento del limite del pari uso – Riparto dell'onere della relativa prova - Fondamento

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio

per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del condomino che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2002 del 2020 Rv. 656855 - 01, N. 18038 del 2020 Rv. 658947 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35167** *del* **18/11/2021** (Rv. **663261 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
G. *(FERI PIETRO) contro* P. *(ROMAGNOLI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2019

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di documento prodotto in copia - Giudizio di verificazione - Deposito dell'originale del documento disconosciuto nel corso delle operazioni peritali - Ammissibilità - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 1366 del 2016 Rv. 638327 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35239** *del* **18/11/2021** (Rv. **662832 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
D. *(PALAZZO ANTONIO STEFANO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/03/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo esecutivo – Indennizzo in favore del debitore esecutato – Esclusione – Fondamento - Limiti

In tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, grava

sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23630 del 2013 Rv. 627995 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35211** *del* **18/11/2021** (Rv. **662903 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
T. *(GRECO SALVINO) contro* P. *(DI MEO MARIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/03/2020

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Mancata estinzione dell'obbligazione - Ammissione stragiudiziale del debitore - Effetti - Rigetto dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Interruzione del corso della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dichiarazione scritta, resa anteriormente al giudizio dalla parte poi eccipiente la prescrizione presuntiva, possa, per quanto non disconosciuta o contestata da quest'ultima, a seguito della sua produzione ad opera della controparte, rendere inefficace l'eccezione medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9509 del 2012 Rv. 622698 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35210** *del* **18/11/2021** (Rv. **663262 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
I. *(MATARANTE ALFREDO CIRO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/01/2019

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario - Scioglimento della comunione - Assegnazione ad altro condividente - Mancato rilascio del bene - Conseguenze - Diritto dell'assegnatario a conseguire i frutti successivi alla sentenza di primo grado derivanti dalla mancata disponibilità del bene - Sussistenza - Fondamento.

Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio

in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20394 del 2013 Rv. 628074 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35316** *del* **18/11/2021** (Rv. **663068 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
D. *(GIOVINE LAURA) contro* C. *(ROMANO BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/01/2020

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Terrazza a livello - Nozione.

In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126

Massime precedenti Vedi: N. 18164 del 2014 Rv. 632926 - 01, N. 19779 del 2017 Rv. 645340 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35270** *del* **18/11/2021** (Rv. **662904 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
G. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* R. *(DI GREZIA TIZIANA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 05/10/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011601/2018 64853201

Massime precedenti Conformi: N. 11601 del 2018 Rv. 648532 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35275** *del* **18/11/2021** (Rv. **663067 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
D. *(SALESE CANIO) contro* D. *(COLLEVECCHIO MIRKO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 07/01/2020

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Decorrenza – Criteri.

Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della lite", che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957

Massime precedenti Vedi: N. 12326 del 2001 Rv. 549544 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34842** *del* **17/11/2021** (Rv. **662896 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
D. *(SANTUCCIO CESARE) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTAGIRONE, 02/07/2020

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Determinazione del compenso - Criteri - Somma minima di cui all'art. 4 del d.m. n. 30 del 2012 - Applicabilità – Condizioni.

Il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 32, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20111 del 2015 Rv. 637414 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34890** *del* **17/11/2021** (Rv. **662898 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
F. *(MAZZOLENI FRANCESCO) contro* R. *(RECHICHI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/02/2019

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Attività difensiva svoltasi in più gradi di giudizio - Rapporto obbligatorio unico - Sussistenza - Conseguenze – Pagamento parziale del compenso - Applicabilità delle regole sull'imputazione del pagamento – Esclusione.

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di prestazioni difensive rese da un avvocato nell'interesse di una parte e dipanatesi per vari gradi di giudizio, il rapporto obbligatorio relativo al diritto al compenso è unico, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo: ne consegue, da un lato, che non è dato distinguere, in base al grado in cui fu svolta l'attività, plurime ragioni creditorie per le quali possano invocarsi le norme in tema di imputazione di pagamento e, dall'altro, che i pagamenti parziali compiuti dal cliente possono, al più, incidere sulla determinazione dell'ammontare delle ulteriori pretese vantate dal difensore. (Principio affermato con riferimento ad attività difensiva svolta nell'ambito di un procedimento penale, dalla fase delle indagini preliminari a quella di legittimità innanzi alla Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1195

Massime precedenti Vedi: N. 27137 del 2007 Rv. 601160 - 01, N. 18858 del 2018 Rv. 649704 - 01, N. 13401 del 2015 Rv. 635827 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34888** *del* **17/11/2021** (Rv. **662897 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
P. *(DI BOSCIO AUGUSTO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 17/12/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio di persona irreperibile - Richiesta di liquidazione del compenso - Dichiarazione formale di irreperibilità - Onere di provare la persistente irreperibilità – Esclusione – Mancata dichiarazione formale di irreperibilità – Assistito "di fatto" irreperibile – Necessità di ulteriore attività - Esclusione.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17021 del 2010 Rv. 614907 - 01, N. 30484 del 2017 Rv. 647174 - 01, N. 20967 del 2017 Rv. 645423 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34944** *del* **17/11/2021** (Rv. **662901 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
B. *(SOLIANI GIOVANNI) contro* N. *(NICOLETTI BRUNA)*
Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze in tema di adempimento - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza.

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21000 del 2011 Rv. 619405 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34944** *del* **17/11/2021** (Rv. **662901 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
B. *(SOLIANI GIOVANNI) contro* N. *(NICOLETTI BRUNA)*
Regola competenza

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazioni pecuniarie - Nozione - Conseguenze - Luogo dell'adempimento - Individuazione.

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21000 del 2011 Rv. 619404 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34999** *del* **17/11/2021** (Rv. **662902 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
M. *(MAJO ENRICO) contro* H. *(SMALDONE GIOVANNI LUCIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia sulla sola competenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza – Statuizione su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito – Irrilevanza – Limiti – Conseguenze - Fattispecie.

Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15958 del 2018 Rv. 649544 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34508** *del* **16/11/2021** (Rv. **662894 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
D. *(SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO TINDARO) contro* S.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 18/06/2020

055094 CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE Compravendita delle erbe per il pascolo - Controversie - Competenza - Sezione specializzata agraria - Condizioni.

La controversia avente ad oggetto le obbligazioni derivanti da un contratto di vendita di erbe per il pascolo di durata superiore ad un anno è devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria, ai sensi dell'art. 56, della l. n. 203 del 1982, mentre resta sottratto a tale disciplina il negozio che, oltre ad avere (secondo la convenzione stipulata fra le parti ed a prescindere dal diverso andamento assunto in concreto dal rapporto, per effetto di unilaterali iniziative di una di esse in violazione dei patti contrattuali) durata inferiore a un anno e contenuto limitato alla semplice raccolta dell'erba, si riferisca a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Legge 30/05/1982 num. 203 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 14792 del 2004 Rv. 575895 - 01, N. 2422 del 1997 Rv. 503103 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34574** *del* **16/11/2021** (Rv. **662846 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
R. *(OBINO SILVIA) contro* C. *(ROSSI ANTONELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/05/2020

149022 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001992/2018 64670201

Massime precedenti Conformi: N. 1992 del 2018 Rv. 646702 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34569** *del* **16/11/2021** (Rv. **663066 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Diff.)*
W. *(BIANCHI LORENZO) contro* C. *(MONDINI LORENZO)*
Regola competenza

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Conseguenze.

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627786 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34569** *del* **16/11/2021** (Rv. **663066 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Diff.)*
W. *(BIANCHI LORENZO) contro* C. *(MONDINI LORENZO)*
Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010516/2019 65346101

Massime precedenti Conformi: N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34575** *del* **16/11/2021** (Rv. **662895 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
B. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/07/2020

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Fase istruttoria e di trattazione - Assenza d'istruttoria probatoria - Compenso di fase - Spettanza - Giudizio di rinvio relativo al solo ricomputo delle spese – Liquidazione della fase istruttoria – Esclusione - Fondamento.

In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20993 del 2020 Rv. 659152 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34583** *del* **16/11/2021** (Rv. **662830 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
P. *(VAVASSORI GIORGIO) contro* C. *(GAGGIOTTI MONICA)*
Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 08/01/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Rimozione di cartelli pubblicitari abusivi - Sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, del cod. strada - A carico del soggetto diffidato - Preventiva contestazione allo stesso dell'abusiva installazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al precedente comma 11 del medesimo art. 23, relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti ed a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo; ne consegue che, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 167 del 2016 Rv. 638728 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34510** *del* **16/11/2021** (Rv. **662845 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
P. *(CAMPOLIETI ROSARIA) contro* F. *(SIMONINI GIAN FRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2020

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Presupposti della responsabilità precontrattuale - Individuazione - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7545 del 2016 Rv. 639456 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34672** *del* **16/11/2021** (Rv. **662847 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
S. *(PIZZUTO FRANCESCO) contro* O. *(PAPA GIANNITALO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2018

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 310 del 2016 Rv. 638269 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34602** *del* **16/11/2021** (Rv. **662831 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
V. *(FRONZONI JACOPO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 20/05/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. – Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore – Legittimazione passiva – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Fondamento.

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al

beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è, pertanto, parte necessaria del giudizio - quale soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5314 del 2018 Rv. 647989 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34174** *del* **15/11/2021** (Rv. **662844 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
V. *(BRIN PAOLO) contro* V. *(FERRARA LAMBERTO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/11/2019

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Appello del convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi - Funzione di "litis denuntiatio" - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese del giudizio di impugnazione.

Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2016 Rv. 639030 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33844** *del* **12/11/2021** (Rv. **663258 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
S. *(VILLANACCI GERARDO) contro* L. *(FREDA VALERIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/02/2020

047001 COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporti patrimoniali tra coniugi - Regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 151 del 1975 - Comunione tacita familiare - Requisiti - Onere della prova in relazione a bene immobile - Prova testimoniale - Esclusione - Necessità dell'atto scritto.

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o

comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140

Massime precedenti Vedi: N. 1062 del 1989 Rv. 462011 - 01, N. 7872 del 2021 Rv. 660827 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33481** *del* **11/11/2021** (Rv. **662842 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(GERACI DIEGO) contro* N. *(DI GIORGIO FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo garante – Effetti - Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Impugnazione proposta dall'attore soccombente – Evocazione in appello del garante – Necessità – Fondamento – Dovere del giudice – Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. – Necessità.

Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33439** *del* **11/11/2021** (Rv. **662840 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
B. *(MARTINGANO FRANCESCO) contro* S. *(VITO MASSIMILIANO)*
Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 30/03/2020

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di ingiunzione proposto dal patrocinatore nei confronti del cliente - Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile – Conseguenze - Accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte - Necessità - Nozione - Contenuto.

Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 639, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124 - 01, N. 21187 del 2017 Rv. 645920 - 01, N. 1464 del 2014 Rv. 629961 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33562** *del* **11/11/2021** (Rv. **662805 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
O. *(SASSI PAOLO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/05/2020

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Revoca per avere la parte agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave – Adozione con separato decreto ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Autonomia del procedimento di opposizione ex art. 170 anche con riguardo alle parti

La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", ma intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3028 del 2018 Rv. 647941 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33575** *del* **11/11/2021** (Rv. **662843 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
R. *(DI MONDA RAFFAELE) contro* M. *(GALLOZZI MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2019

011008 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Appalto privato - Richiesta del compenso - Criteri di quantificazione - Prova della congruità - Ripartizione del relativo onere - Soggetto gravato - Individuazione - Idoneità della fattura a fornire tale prova - Esclusione - Fondamento.

L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10860 del 2007 Rv. 596784 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33479** *del* **11/11/2021** (Rv. **662841 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
V. *(CELEGHIN ANTONELLA) contro* F. *(LIVIERO SANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2019

168113 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI Infruttuosa decorrenza del termine assegnato al chiamato in seguito ad "actio interrogatoria" - Rimedio concesso ai creditori - Azione ex art. 524 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 481

Massime precedenti Conformi: N. 7735 del 2007 Rv. 596749 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15664 del 2020 Rv. 658739 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33082** *del* **10/11/2021** (Rv. **662829 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
L. *(ROSSI GIANNI CARLO) contro* P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 25/10/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Confisca e del fermo in conseguenza di reato – Guida in stato di ebbrezza – Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova - Potere del prefetto di applicare la sanzione amministrativa accessoria – Esclusione – Fondamento – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter c.d.s.

In tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all'avente diritto in favore dell'imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 ter, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 ter, Legge 29/07/2020 num. 120 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1419 del 2016 Rv. 638827 - 01, N. 24936 del 2018 Rv. 650668 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32792** *del* **09/11/2021** (Rv. **662975 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
M. *(STARVAGGI PAOLO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019

131023 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO ALLE LITI - Ricorso per procedimento d'ingiunzione - Inesistenza della procura alle liti - Mancata produzione di valida procura nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Invalidità del decreto ingiuntivo e della domanda di merito – Sussistenza.

L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27154 del 2021 Rv. 662413 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32766** *del* **09/11/2021** (Rv. **662837 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
I. *(SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/01/2019

656017 DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI Patrocinio a spese dello Stato – Redditi prodotti all'estero – Cittadino di Stato non appartenente alla UE – Produzione di autocertificazione in luogo della certificazione consolare – Presupposti – Assoluta impossibilità – Carattere dell'assolutezza – Esclusione – Ragioni.

In tema di ammissione al gratuito patrocinio l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32792** *del* **09/11/2021** (Rv. **662975 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
M. *(STARVAGGI PAOLO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere - Ordinario giudizio di cognizione - Condizioni dell'azione - Sussistenza al momento della sentenza – Sufficienza.

Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiche le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2059 del 1973 Rv. 365207 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6421 del 2003 Rv. 562391 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32827** *del* **09/11/2021** (Rv. **662838 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(RICCI TOMMASO) contro* C. *(BORDINO BERNARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/01/2018

086087 FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI Intervento regolatore delle Sezioni Unite - Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento – Fattispecie in tema di impugnativa di testamento olografo.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2019 Rv. 652940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18363 del 2018 Rv. 649462 - 01, N. 5962 del 2013 Rv. 625840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17402 del 2012 Rv. 623574 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32828** *del* **09/11/2021** (Rv. **662839 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
C. *(TANTALO LUCA) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/01/2019

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Appalto (contratto di) - Progetto - Variazioni - In genere - Adozione di materiali o forme diverse nell'esecuzione dell'opera - Illegittimità – Limiti.

In tema di variazioni eseguite autonomamente dall'appaltatore, fermo restando il principio di cui all'art. 1659 c.c. che vieta all'appaltatore di utilizzare materiali o forme diverse da quelle previste, ancorché di maggior pregio, costui non può sostituirsi al committente nella scelta delle modalità esecutive idonee a caratterizzare l'opera a lui commissionata secondo quanto manifestato dallo stesso committente al momento della conclusione del contratto, considerato che la norma citata presidia la conformità del risultato alle aspettative di questo ultimo. Nondimeno, può escludersi l'illiceità della variazione allorché questa, secondo il prudente apprezzamento del giudice, rivesta scarsa rilevanza rispetto alla prestazione dedotta in contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659

Massime precedenti Conformi: N. 4440 del 1984 Rv. 436344 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32410** *del* **08/11/2021** (Rv. **662835 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
R. *(FLORIMO ARTURO) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 15/10/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Procedura espropriazione forzata – Conferimento di nuova delega a medesimo professionista precedentemente incaricato – Diritto ad autonomo compenso per il nuovo incarico - Sussistenza – Riducibilità ex art. 2, comma 3, d.l. n. 227 del 2015

In tema di esecuzione immobiliare, il notaio delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., nell'ipotesi di conferimento di nuova delega al medesimo professionista precedentemente incaricato, ha diritto a un autonomo compenso per il nuovo incarico, di importo eventualmente riducibile dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 227 del 2015.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/10/2015 num. 227 art. 2 com. 3

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32412** *del* **08/11/2021** (Rv. **662836 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
C. *(RUSSELLO DOMENICO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/09/2018

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Invocazione della relativa efficacia, a proprio vantaggio, da parte di chi sia rimasto estraneo al relativo giudizio penale - Ammissibilità - Opposizione a tale richiesta da parte di chi a tale giudizio abbia partecipato - Inammissibilità - Fondamento.

I limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che siano rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece, a siffatto giudizio abbia partecipato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9070 del 1999 Rv. 529510 - 01, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32197** *del* **05/11/2021** (Rv. **663263 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
C. *(CORI ROBERTO) contro* S. *(USAI CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2019

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione - Limiti dell'azione del legittimario - Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza tra beni relitti e donati; recupero da donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore - Esclusione.

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE In genere.

L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2006 del 1967 Rv. 329048 - 01, N. 22632 del 2013 Rv. 627890 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32065** *del* **05/11/2021** (Rv. **662813 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
D. *(GIANNACE FRANCESCO) contro* I. *(DI PIETROPAOLO DARIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/08/2019

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Appello - Composizione del collegio - Giudice ausiliario - Temporanea tollerabilità dell'attuale assetto fino al 31/10/2025 - Sussistenza - Fondamento.

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 65 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 68 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 72 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15045 del 2021 Rv. 661401 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32061** *del* **05/11/2021** (Rv. **662812 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
B. *(PETRAROTA VITO) contro* D. *(GRAMEGNA GIACOMO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2020

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" in luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del creditore e contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore

proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32006** *del* **05/11/2021** (Rv. **662810 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
G. *(SICURO ERIKA) contro* R. *(ARGNANI STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2019

254023 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Quote latte - Prelievo supplementare ex art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, conv. in l. n. 119 del 2003 - Mancato rispetto, da parte dell'acquirente, dell'obbligo di versamento - Pagamento di somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro mille - Estinzione dell'illecito ex art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.

In tema di cd. "quote latte", l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro mille.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5 com. 5, Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7943 del 2020 Rv. 657567 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32027** *del* **05/11/2021** (Rv. **662811 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(CERIO ENNIO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione – Presunzione relativa di inesistenza del pregiudizio di durata irragionevole del processo ex art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001 – Incidenza sull'onere probatorio – Sussistenza - Applicabilità a processi iniziati prima dell'entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 – Esclusione – Fondamento.

In tema di equa riparazione, la nuova disciplina sancita dall'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, ha inciso, in particolare, sul riparto dell'onere della

prova in merito al presupposto della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introducendo, in favore dell'Amministrazione, una presunzione "iuris tantum" di disinteresse della parte a coltivare il processo. Pertanto, tale disposizione non può trovare applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento – 1 gennaio 2016 - della sua entrata in vigore, in quanto la parte verrebbe altrimenti gravata da un onere probatorio al quale, al momento dell'introduzione della lite, non era tenuta.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 999 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 1 art. 81, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 1 art. 82, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19741 del 2020 Rv. 659221 - 01, N. 28378 del 2020 Rv. 659993 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32005** *del* **05/11/2021** (Rv. **663218 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P. *(SPALLINA LORENZO) contro* R. *(BERNARDINI DAIANA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 30/04/2019

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Decreto di pagamento a favore del C.T.U. – Giudizio di opposizione – Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Mancata integrazione – Impugnazione per vizio del processo – Ammissibilità – Condizioni – Sussistenza di un concreto pregiudizio – Necessità – Rigetto dell'opposizione – Sentenza "inutiliter data" – Esclusione – Ragioni.

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio; né può ritenersi "inutiliter data" la sentenza di rigetto dell'opposizione intervenuta senza l'integrità del contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, non ha leso alcun diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 62, Cod. Civ. art. 194, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31072 del 2018 Rv. 651907 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31728** *del* **04/11/2021** (Rv. **662808 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
L. *(TURTURICI ANTONINO) contro* S. *(ZANGARA FRANCESCA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2019

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Condizione apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti – Presupposti – Valutazione – Individuazione del momento rilevante.

La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi. Nell'accertare se la clausola sia stata apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti si deve tenere conto della situazione al momento della conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1360

Massime precedenti Vedi: N. 18512 del 2017 Rv. 645111 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31733** *del* **04/11/2021** (Rv. **662809 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 03/12/2020

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di liquidazione compensi avvocato - Regola del foro del consumatore - Presupposti - Attività imprenditoriale e professionale del cliente - Esclusione - Operatività del criterio derogabile di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguenze - Regolamento di competenza d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattere inderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, avente viceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltanto per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore o territoriale derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2004 Rv. 578056 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31728** *del* **04/11/2021** (Rv. **662808 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
L. *(TURTURICI ANTONINO) contro* S. *(ZANGARA FRANCESCA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2019

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE "Fictio" di avveramento

della condizione ex art. 1359 c.c. – Interesse contrario – Valutazione astratta – Esclusione – Individuazione del momento rilevante - Onere prova a carico della parte interessata - Fondamento.

In tema di elementi accidentali del contratto, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; ne consegue che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25597 del 2016 Rv. 642690 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31492** *del* **03/11/2021** (Rv. **662807 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(POMPA VINCENZO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AOSTA, 17/01/2020

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Patente di guida – Assenza di circostanze aggravanti ex artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, c.p. – Poteri del giudice – Scelta tra sospensione e revoca ex art. 222 cod. strada – Sussistenza

La revoca della patente di guida, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti ivi previste, non costituisce una sanzione automatica; a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 88 del 2019, infatti, il giudice può disporre in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 bis com. 2, Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2335 del 2006 Rv. 589700 - 01, N. 13508 del 2019 Rv. 654046 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31329** *del* **03/11/2021** (Rv. **662806 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
R. *(BOLOGNESI RICCARDO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/10/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo amministrativo già pendente al 16 settembre 2010 e non soggetto all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, come novellato

dalla l. n. 208 del 2015 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Conseguenze - Istanza di prelievo - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Esclusione.

In relazione all'irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. M CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21709 del 2019 Rv. 655234 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37654** *del* **30/11/2021** (Rv. **663324 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
M. *(OREFICI PAOLO) contro* B. *(BETTONI GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/03/2019

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Disponibilità giuridica della cosa mediante ripianamento delle passività - Sufficienza.

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1852

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2001 Rv. 543989 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36629** *del* **25/11/2021** (Rv. **663185 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
M. *(ANGELINI FRANCESCO) contro* U. *(CRIVELLARI FRANCESCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2018

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio - Censura di violazione dell'art. 383 c.p.c. - Onere della parte - Allegazione e prova che la sentenza di rinvio sia stata resa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata - Sussistenza - Fattispecie relativa a censura inammissibilmente diretta alla pronuncia rescindente di cassazione con rinvio.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, ove la parte ne deduca la nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., ha l'onere di allegare e provare che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata con rinvio, atteso che il principio dell'alterità del giudice di rinvio è rispettato sia quando la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata. (Fattispecie in cui la censura, anziché alla sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio, era stata inammissibilmente rivolta alla sentenza della S.C. che lo aveva disposto dinanzi ad altra sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso la pronuncia cassata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36636** *del* **25/11/2021** (Rv. **663297 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
G. *(NICCOLINI GIUSEPPE) contro* C. *(LIBERATORE ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/07/2018

113138 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28439 del 2020 Rv. 659863 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36654** *del* **25/11/2021** (Rv. **662991 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
S. *(PAOLINI ENZO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2019

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013884/2020 65861802

Massime precedenti Conformi: N. 13884 del 2020 Rv. 658618 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36639** *del* **25/11/2021** (Rv. **663186 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(IAMUNDO LEONARDO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2018

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di essere il soggetto passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della domanda originaria - Sussistenza - Poteri del giudice - Fattispecie.

L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto responsabile di un sinistro provocato da buche presenti su una strada, causate da alcuni lavori in corso, il Comune committente di tali lavori e non la società che li aveva eseguiti, su incarico dell'originaria appaltatrice, in mancanza di una espressa estensione della domanda attrice a detta società, la quale era intervenuta nel giudizio di prime cure ai sensi dell'art. 105 c.p.c., assumendo di essere la sola responsabile della custodia del cantiere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2012 Rv. 621237 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36718** *del* **25/11/2021** (Rv. **663187 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
B. *(TERMINI LUCIANO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/01/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Caduta del tetto di un edificio fatiscente - Danno da rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - Configurabilità - Ragioni - Inapplicabilità della norma in ragione dell'inagibilità dell'immobile - Esclusione - Vizio di sussunzione - Sussistenza.

148072 RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE In genere.

Incorre nel vizio di sussunzione il giudice di merito che, in ragione dell'inagibilità dell'immobile, escluda in ogni caso la configurabilità di un danno ai sensi dell'art. 2053 c.c. tenuto conto che la caduta del tetto dell'immobile - come nella specie - anche se fatiscente, costituisce una fattispecie di danno da rovina di edificio in quanto l'evento lascia il cespite esposto alle intemperie e, dunque, in una condizione diversa da quella precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 19975 del 2005 Rv. 584485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25573 del 2020 Rv. 659459 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36649** *del* **25/11/2021** (Rv. **663299 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
S. *(STARA SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 16/06/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Procedimento di riscossione - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione – Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi per la mancata notifica del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle - Inammissibilità.

Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 3021 del 2018 Rv. 647938 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36638** *del* **25/11/2021** (Rv. **663298 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
G. *(MANDRE' MARA) contro* E. *(DE BLASIIS DARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019

089010 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO Giudizio civile di danno - Giudicato penale di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2006 Rv. 590619 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36651** *del* **25/11/2021** (Rv. **662990 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
A. *(PROTTO MARIANO) contro* A. *(MANZI ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/12/2018

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Sito inquinato - Artt. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Conseguenze.

In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) non è applicabile retroattivamente, sicché a carico del soggetto avente la disponibilità del sito inquinato prima dell'entrata in vigore della legge non sono configurabili la responsabilità oggettiva per inquinamento e l'obbligazione legale di bonifica previste da tale norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21887 del 2011 Rv. 619925 - 01, N. 5705 del 2013 Rv. 625444 - 01, N. 32142 del 2019 Rv. 656569 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36638** *del* **25/11/2021** (Rv. **663298 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
G. *(MANDRE' MARA) contro* E. *(DE BLASIIS DARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità civile per sinistro stradale mortale, aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, quantificandolo nella misura del 50 per cento, senza specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le quali avevano escluso qualsiasi apporto causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. N.4

Massime precedenti Conformi: N. 200 del 2021 Rv. 660211 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36646** *del* **25/11/2021** (Rv. **662989 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
F. *(DI MONDA RAFFAELE) contro* I. *(IERVOLINO EMIDDIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 01/02/2018

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018079/2020 65876301

Massime precedenti Conformi: N. 18079 del 2020 Rv. 658763 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36496** *del* **24/11/2021** (Rv. **663296 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.**
Relatore: **PORRECA PAOLO.**
M. *(PINZARI ALESSANDRO) contro* H. *(TOTTI ALESSANDRO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza - Impugnazione - Appello – Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2010 Rv. 612676 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36498** *del* **24/11/2021** (Rv. **663184 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* P. *(BELLINI VITO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/03/2018

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE In genere

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026531/2020 66137602

Massime precedenti Conformi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36057** *del* **23/11/2021** (Rv. **663183 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(LANNA MASSIMO) contro* B. *(CACCIANI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5695 del 2015 Rv. 634799 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36067** *del* **23/11/2021** (Rv. **663295 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
G. *(MANZI LUIGI) contro* P. *(GALLARETO LUIGI)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 04/12/2018

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. – Risoluzione della questione di rito insorta in appello in merito alla nomina di CTU - Natura del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c. nav.), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo grado, risulta emessa al di fuori del

presupposto di legge, occorrendo che detto provvedimento sia adottato prima di procedere alla trattazione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 599, Cod. Navig. art. 600 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36057** *del* **23/11/2021** (Rv. **663183 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(LANNA MASSIMO) contro* B. *(CACCIANI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Contratto di comodato - Azione in restituzione - Onere della prova - Riparto.

L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Massime precedenti Vedi: N. 1080 del 2020 Rv. 656840 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36058** *del* **23/11/2021** (Rv. **663323 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
S. *(FUCCI VITTORIO LUIGI) contro* N. *(AGNITELLI MANUELA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Condizione sospensiva - Tempestività per il suo avveramento - Termini applicabili e presupposti di efficacia del pagamento - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Conseguenza - Deposito ex art. 1210 c.c. - Necessità - Effetto liberatorio del debitore - Condizioni - Individuazione.

In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare

l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1220, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17975 del 2014 Rv. 632554 - 01, N. 3248 del 2012 Rv. 622017 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35042** *del* **17/11/2021** (Rv. **662987 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
E. *(FILESI MARCO) contro* O. *(PERRINO MICHELE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2018

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c. - Esclusione - Riconduzione operata in via convenzionale - Esclusione - Nullità delle relative clausole – Fondamento.

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 c.c.. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Massime precedenti Conformi: N. 28472 del 2013 Rv. 629335 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25298 del 2020 Rv. 659780 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35037** *del* **17/11/2021** (Rv. **662986 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
B. *(DILORENZO TOMMASO) contro* G.
Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 01/03/2018

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018325/2019 65477401

Massime precedenti Conformi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35037** *del* **17/11/2021** (Rv. **662986 - 02**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
B. *(DILORENZO TOMMASO) contro* G.
Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 01/03/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006172/2020 65715401

Massime precedenti Conformi: N. 6172 del 2020 Rv. 657154 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34800** *del* **17/11/2021** (Rv. **662984 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
I. *(FRANCAVILLA ALFREDO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2018

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza.

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8525 del 2017 Rv. 643539 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34812** *del* **17/11/2021** (Rv. **662985 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
M. *(VASSALLE ROBERTO) contro* A. *(SCIARRA GRAZIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/05/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo stragiudiziale - Contestazione della misura degli interessi corrispettivi - Onere della prova - Contenuto.

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2015 Rv. 636499 - 01, N. 15148 del 2018 Rv. 648898 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34786** *del* **17/11/2021** (Rv. **663118 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
D. *(CILENTO COSTABILE) contro* A. *(BECHI VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Potere del giudice di valutazione della prova - Sindacabilità in sede di legittimità ex art. 116 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11892 del 2016 Rv. 640193 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34791** *del* **17/11/2021** (Rv. **663181 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
B. *(MOLLICA GASPARE) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/11/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017030/2021 66160901

Massime precedenti Conformi: N. 17030 del 2021 Rv. 661609 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **34788** *del* **17/11/2021** (Rv. **663119 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
Z. *(BAROLO PIETRO) contro* M. *(D'ANGELO INNOCENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2018

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Spettanza - Fondamento – Limiti -

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", la vittima trasportata ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Conformi: N. 13738 del 2020 Rv. 658380 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1269 del 2018 Rv. 647359 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34790** *del* **17/11/2021** (Rv. **663120 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
B. *(DE PRISCO FRANCESCO) contro* C. *(DE PALMA MICHELINA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/03/2019

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011096/2020 65815001

Massime precedenti Conformi: N. 11096 del 2020 Rv. 658150 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34795** *del* **17/11/2021** (Rv. **663182 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
E. *(BOTTERO LORENZO) contro* A. *(ODDENINO OLAF)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/02/2019

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Criteri ermeneutici - Elemento letterale - Integrazione con il criterio funzionale e con quello di buona fede - Necessità - Fondamento.

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369

Massime precedenti Vedi: N. 24699 del 2021 Rv. 662267 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35043** *del* **17/11/2021** (Rv. **662988 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
M. *(COLLELUORI RITA) contro* P. *(MARIANI MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/12/2018

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001575/2020 65664801

Massime precedenti Conformi: N. 1575 del 2020 Rv. 656648 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **34346** *del* **15/11/2021** (Rv. **662983 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
G. *(MOSCATIELLO NICOLA) contro* U.
Ordina rinnovazione notifica

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010012/2021 66095301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **34011** *del* **12/11/2021** (Rv. **662956 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**
P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
V. *(BONASIA NICOLA) contro* I. *(MICCOLIS GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 15/11/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Condanna pecuniaria riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Restituzione - Formazione di un titolo

restitutorio - Necessità - Interessi legali - Superfluità di un'apposita domanda o di una specifica menzione - Decorrenza.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 9173 del 2018 Rv. 648801 - 02, N. 21699 del 2011 Rv. 619862 - 01, N. 24475 del 2019 Rv. 655257 - 01, N. 8298 del 2011 Rv. 617480 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33884** *del* **12/11/2021** (Rv. **663117 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
R. *(LUCIANI ANTONIO) contro* D. *(TATOZZI CAMILLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Locazioni ad uso diverso dall'abitazione - Pattuizione del canone in misura differenziata e crescente per successive frazioni di tempo - Ammissibilità - Condizioni e limiti.

In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi - alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista. La legittimità di tali patti (iniziali o successivi) dev'essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo contrattuale o da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1, comma 9-sexies, della l. n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22908 del 2016 Rv. 642971 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33883** *del* **12/11/2021** (Rv. **662955 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
B. *(MARINIELLO GIANCARLO) contro* F. *(BOCCHINI ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2019

104239 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE Patti in deroga ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 - Validità - Condizioni - Inequivoca rinuncia alla disdetta alla prima scadenza - Necessità - Utilizzo di formule sacramentali - Necessità - Esclusione.

La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con. modif., dalla l. n. 359 del 1992), in deroga alla disciplina sull'equo canone di cui alla l. n. 392 del 1978, è valida soltanto se il locatore rinunci, contestualmente alla conclusione del contratto, alla facoltà di disdire la locazione alla sua prima scadenza, ma tale rinuncia non richiede l'adozione di formule sacramentali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9254 del 2017 Rv. 643846 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33559** *del* **11/11/2021** (Rv. **662757 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
G. *(SARAGO' TIBERIO) contro* C. *(BALIVA MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2018

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Somministrazione - Vendita a consegne ripartite - Distinzione.

Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1559

Massime precedenti Conformi: N. 7380 del 1991 Rv. 472930 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15189 del 2011 Rv. 618649 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33012** *del* **10/11/2021** (Rv. **662982 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
L. *(SOMMARIO DOMENICO) contro* A. *(PADOVINI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/10/2018

005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Mandato di agenzia assicurativa stipulato con società già costituita - Mutamento della compagine sociale della mandataria - Procedura di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione (ANA) - Applicabilità ai contratti in corso - Sussistenza - Ragioni.

Nel mandato di agenzia assicurativa conferito ad una società già costituita al momento dell'incarico,la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione del 2003, ha l'obbligo di comunicare al mandante quale sia la sua compagine sociale, l'art.2 bis del medesimo accordo, secondo cui, in caso di modifiche nella composizione della società mandataria, il rapporto rimane in essere per novanta giorni, durante i quali, se le parti non raggiungono un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante, il mandante può recedere, si applica, ai sensi del comma 6 del citato art. 2, ai rapporti già in corso al momento della sua entrata in vigore qualora il mutamento della compagine sociale non abbia avuto il consenso del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1750, Contr. Coll. 23/12/2003 art. 2 bis

Massime precedenti Vedi: N. 26260 del 2017 Rv. 646496 - 01, N. 28130 del 2021 Rv. 662421 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32655** *del* **09/11/2021** (Rv. **662733 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
C. *(IANNOTTA GREGORIO) contro* I. *(GRECO PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2017

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004796/2016 63918701

Massime precedenti Conformi: N. 4796 del 2016 Rv. 639187 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32650** *del* **09/11/2021** (Rv. **662732 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
C. *(GARANCINI GIANFRANCO) contro* F. *(VALENZI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Formazione del giudicato - Accertamento effettivo, specifico e concreto - Necessità - Applicazione del principio della "ragione più liquida" - Esclusione del giudicato.

Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2020 Rv. 659205 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32654** *del* **09/11/2021** (Rv. **662981 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
I. *(PICOZZI ALESSANDRO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Sentenza non definitiva che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria mediante decreto ingiuntivo - Successiva sentenza definitiva che rigetti l'opposizione avverso il medesimo decreto - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.

La sentenza non definitiva, che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria con lo strumento del decreto ingiuntivo, non preclude allo stesso giudice la possibilità di rigettare, con la sentenza definitiva, l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto, trattandosi di statuizione non incompatibile con quella resa in sede di sentenza non definitiva, come lo sarebbe, invece, una decisione che tale opposizione accogliesse; invero, il vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non possono più essere risolte in senso diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2020 Rv. 659315 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32237** *del* **05/11/2021** (Rv. **662954 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**
O. *(ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 8 CEDU e art. 10 Cost. - Diritti fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo – Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la circostanza per cui il richiedente asilo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione stessa al fine di garantire l'unità familiare, e ciò anche a prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal medesimo richiedente, occorrendo procedere da un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile

la vicenda narrata dal richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto che lo stesso richiedente, cittadino nigeriano, viveva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio minore in tenera età, ed era in attesa della nascita di un secondo figlio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25734 del 2021 Rv. 662407 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32237** *del* **05/11/2021** (Rv. **662954 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**
O. *(ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori - Preclusione circa l'esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31312** *del* **03/11/2021** (Rv. **662952 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
L. *(COCUZZA CLAUDIO) contro* B. *(POMPA VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2018

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzabilità - Condizioni e limiti – Fondamento - Fattispecie.

Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32784 del 2019 Rv. 656143 - 01, N. 11555 del 2013 Rv. 626416 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31319** *del* **03/11/2021** (Rv. **662980 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
M. *(CARDI MARCELLO) contro* D. *(FABRIS LODOVICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018

058230 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Locazione tra persone giuridiche - Negozio di accertamento per eliminare la "res dubia" relativa all'esigibilità dei crediti che ne derivano - Clausola che subordina l'esigibilità al mancato buon fine di un nuovo contratto tra la locatrice e persona giuridica di cui essa è socia di maggioranza - Condizione meramente potestativa - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Nullità.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

111011 NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO In genere.

In tema di locazione tra persone giuridiche, ove le parti stipulino un negozio di accertamento per eliminare la "res dubia" relativa ai crediti da essa nascenti, la clausola di tale negozio che ne subordini l'esigibilità alla condizione sospensiva di carattere negativo che un nuovo contratto di locazione, con cui la locatrice abbia concesso il godimento della "res locata" ad altro conduttore di cui essa sia socia di maggioranza, "non giunga a buon fine", è meramente potestativa, poiché dà luogo ad una ipotesi di abuso della personalità giuridica, e deve pertanto ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355

Massime precedenti Vedi: N. 30143 del 2019 Rv. 655927 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31320** *del* **03/11/2021** (Rv. **662953 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
V. *(AJELLO TIZIANA) contro* A. *(ROLLI EDMONDA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA Art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Interpretazione del requisito della titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato - Valutazione della possibilità di adibire in concreto il bene ad abitazione - Necessità - Fondamento.

L'art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 va interpretato, anche alla stregua dello "ius superveniens" rappresentato dal comma 1 bis, introdotto dall'art. 80, comma 1, lett. a), della l.r. Lazio n. 7 del 2018, nel senso che il requisito per conseguire e permanere nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, costituito dalla mancanza di "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello ove si svolge l'attività lavorativa", deve

essere apprezzato valutando la possibilità, in concreto, di adibire il bene oggetto di tali diritti a propria abitazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1 lett. C, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1, Legge Reg. Lazio 22/10/2018 num. 7 art. 80 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 52 del 2003 Rv. 559453 - 01, N. 1876 del 2002 Rv. 552153 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37579** *del* **30/11/2021** (Rv. **663321 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
S. *(PAZZAGLIA ALESSANDRO) contro* I. *(BARDELLI PAOLA)*
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2019

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023264/2017 64587801

Massime precedenti Conformi: N. 23264 del 2017 Rv. 645878 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37581** *del* **30/11/2021** (Rv. **663133 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
I. *(ANGELINI CARLO) contro* G.
Regola competenza

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione.

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01, N. 9784 del 2009 Rv. 608204 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37160** *del* **29/11/2021** (Rv. **663131 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(VACCARO RAOUL) contro* M. *(LONGO GIAN MARIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 26/01/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza con la quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione (principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 16/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2011 Rv. 616856 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30254 del 2011 Rv. 621008 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37161** *del* **29/11/2021** (Rv. **663132 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
T. *(CLEMENTONI MARIANO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/07/2018

133246 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000270/2021 66021201

Massime precedenti Conformi: N. 270 del 2021 Rv. 660212 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37157** *del* **29/11/2021** (Rv. **663129 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
R. *(STRAVINO SERGIO) contro* A. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Giudizio civile - Dichiarazioni rese dalla parte - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10191 del 2010 Rv. 612638 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37251** *del* **29/11/2021** (Rv. **663320 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione - Inclusione dei corsi negli appositi elenchi o loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Onere della relativa prova - Ripartizione - Contestazione di tale inserimento o della detta equipollenza - Natura di mera difesa.

In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23577 del 2011 Rv. 620495 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37159** *del* **29/11/2021** (Rv. **663130 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(DE MARIA ERNESTO) contro* E.
Regola competenza

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Estensione consensuale di fatto dell'efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso stabiliti - Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale - Carattere di esclusività del foro convenzionale - Esclusione - Ragioni.

In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della

competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21362 del 2020 Rv. 659159 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36856** *del* **26/11/2021** (Rv. **663319 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
B. *(STEFANELLI TIZIANA) contro* A. *(FOGLIA STEFANO PIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/06/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) - Natura - Enti pubblici non economici - Configurabilità - Conseguenze - Art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità.

097189 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE In genere.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11088 del 2014 Rv. 631007 - 01, N. 6346 del 2011 Rv. 617426 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36916** *del* **26/11/2021** (Rv. **663228 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
Z. *(ROMANO AMELIA) contro* A.
Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011634/2020 65798801

Massime precedenti Conformi: N. 11634 del 2020 Rv. 657988 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36387** *del* **24/11/2021** (Rv. **663318 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
L. *(SERVETTI CHIARA) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/07/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 532 del 2020 Rv. 656583 - 02

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36440** *del* **24/11/2021** (Rv. **663018 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
A. *(TITA MARCO) contro* U. *(D'ORSI FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/03/2019

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE Accertamenti tecnici conferiti dall'assicuratore ad un proprio perito - Richiesta dell'assicurato di conoscere l'esito di tali accertamenti– Effetti - Decorrenza della prescrizione - Esclusione - Conoscenza dell'ultimazione degli accertamenti - Necessità.

In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato e quest'ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteramente di conoscerne l'esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l'assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici disposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18376 del 2017 Rv. 645369 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36505** *del* **24/11/2021** (Rv. **663128 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
G. *(IMBIMBO MASSIMO) contro* P. *(DEL FORNO ALDO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 31/10/2019

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti - Ripetizione degli esborsi sostenuti - Legittimazione passiva - Ufficiale giudiziario - Sussistenza - Agente postale del quale l'ufficiale giudiziario si sia avvalso - Esclusione - Fondamento.

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue ove il notificante agisca in ripetizione degli esborsi sopportati per la spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti, legittimato passivo è esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3292 del 2018 Rv. 647614 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36134** *del* **23/11/2021** (Rv. **663017 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
T. *(GIULIANI NICOLA) contro* G. *(ROSSI CHRISTIAN MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/09/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005741/2019 65277002

Massime precedenti Conformi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **35496** *del* **19/11/2021** (Rv. **663016 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
L. *(LAUDANTE GIUSEPPE) contro* C. *(SELLITTI GENOVEFFA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/07/2019

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 029172/2020 66002901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29172 del 2020 Rv. 660029 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **35499** *del* **19/11/2021** (Rv. **663227 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
A. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/11/2018

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 010107/2021 66120902

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10107 del 2021 Rv. 661209 - 02

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34886** *del* **17/11/2021** (Rv. **663127 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
B. *(SANTORO ROSARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 28/05/2019

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito – Requisiti - Fattispecie.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9315 del 2019 Rv. 653609 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34885** *del* **17/11/2021** (Rv. **662742 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
D. *(QUATTROCOLO VALENTINA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015734/2018 64941101

Massime precedenti Conformi: N. 15734 del 2018 Rv. 649411 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34916** *del* **17/11/2021** (Rv. **663015 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
contro
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025453/2017 64681701

Massime precedenti Conformi: N. 25453 del 2017 Rv. 646817 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34524** *del* **16/11/2021** (Rv. **663012 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
B. *(GRISTINA MARIA CHIARA) contro* P. *(BONACCIO GIOVANNI)*
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SENIGALLIA, 03/04/2019

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' - Sentenza del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Natura della censura - Conseguenze - Limiti di ammissibilità della censura - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia.

Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27356 del 2017 Rv. 646773 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31152 del 2017 Rv. 646614 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34595** *del* **16/11/2021** (Rv. **663317 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
B. *(POSA ANNA LAURA) contro* V. *(PUGNO STEFANO)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006380/2018 64844102

Massime precedenti Conformi: N. 6380 del 2018 Rv. 648441 - 02

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34639** *del* **16/11/2021** (Rv. **663014 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
A. *(MARRONE UBALDO) contro* D. *(BAVETTA CARLO)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/01/2020

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Consulente tecnico d'ufficio - Credito relativo al suo compenso - Prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c. - Esclusione - Fondamento.

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO In genere.

Il credito del consulente tecnico d'ufficio è fondato su un decreto di liquidazione emesso dall'autorità giudiziaria all'esito di un incarico verbalizzato in atto fidefacente e, pertanto, non è assoggettato alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., poiché tale prescrizione non opera quando il credito azionato tragga origine da un titolo scritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13707 del 2019 Rv. 654231 - 01, N. 10379 del 2018 Rv. 648355 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34638** *del* **16/11/2021** (Rv. **663013 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
W. *(NABORRE CAMILLO) contro* I. *(DI ROSA VALERIO ANTIMO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 11/09/2019

103068 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE Mancanza della procura "ad litem" - Conseguenze -

Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come - sempre con riferimento al giudizio di legittimità - nell'ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 14474 del 2019 Rv. 653941 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33087** *del* **10/11/2021** (Rv. **662965 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(GENTILI FULVIO) contro* F. *(LUDINI ELIO)*
Regola competenza

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Decorrenza - Conoscenza aliunde del provvedimento sulla competenza - Irrilevanza.

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 3989 del 2011 Rv. 617017 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33214** *del* **10/11/2021** (Rv. **663125 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
R. *(D'ATRI ROBERTO) contro* R. *(MARONNA MAFALDA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/12/2020

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di "presa d'atto" del giudice civile - Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze.

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35951 del 2021 Rv. 662913 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33087** *del* **10/11/2021** (Rv. **662965 - 02**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(GENTILI FULVIO) contro* F. *(LUDINI ELIO)*
Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza.

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Conformi: N. 2891 del 2005 Rv. 582966 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33218** *del* **10/11/2021** (Rv. **663126 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
L. *(GARGANO SIMONE) contro* M. *(CICCARELLI MARIO DOMENICO)*
Regola competenza

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Norma di previsione del potere - Forma e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Possibilità di considerare emesso il provvedimento ai sensi di altra norma - Esclusione - Fattispecie.

Quando il giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del provvedimento adottato, tanto le parti quanto il giudice dell'impugnazione sono obbligati a ritenere quel provvedimento pronunciato ai sensi ed in virtù di quella norma, restando preclusa la possibilità di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma. (Principio enunciato dalla S.C. in fattispecie concernente una ordinanza pronunciata "visti gli artt. 38 e 279 c.p.c.", richiamo che imponeva di qualificare il provvedimento come decisione definitiva sulla competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15111 del 2007 Rv. 598709 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32824** *del* **09/11/2021** (Rv. **662962 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(CONSOLI XIBILIA FRANCESCO) contro* B. *(DEL BENE MICHELE)*
Regola competenza

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Enti pubblici diversi dagli enti locali - Espropriazione di crediti vantati da tali enti verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

079093 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - CREDITI IN GENERE In genere.

Nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267 del 2000 è possibile, fatte salve specifiche disposizioni in deroga, l'espropriazione forzata in relazione a beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria e, quindi, pure con riguardo ai crediti dagli stessi vantati verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere, con la conseguenza che la relativa procedura esecutiva può anche non svolgersi presso il menzionato istituto. (Nella specie, in un giudizio di opposizione a precetto introdotto da un'azienda ospedaliera di Catania e concernente crediti da questa vantati verso l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, la S.C. ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, luogo ove il creditore aveva eletto domicilio nel menzionato precetto, rigettando la tesi della parte debitrice che sosteneva la competenza del Tribunale di Catania, città nella quale si trovava il suo istituto tesoriere e l'atto contestato era stato notificato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 14048 del 2013 Rv. 626699 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32818** *del* **09/11/2021** (Rv. **662961 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PRADE ANTONIO) contro* C.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SAN DONA' DI PIAVE, 05/11/2019

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Proposizione dinanzi al giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19576 del 2015 Rv. 636744 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32838** *del* **09/11/2021** (Rv. **662963 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
G. *(GRASSO FRANCESCO) contro* G.
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 19/02/2019

079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori - Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore e autonoma notificazione del titolo - Necessità - Possibilità di avvalersi della notificazione eseguita da altro creditore - Esclusione - Mancato rispetto delle formalità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32771** *del* **09/11/2021** (Rv. **663124 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
R. *(BURGAZZI MASSIMO) contro* C. *(DELLA VEDOVA DIANA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso per cassazione ex art.111, comma 7, Cost. - Fondamento - Provvedimento di compensazione o di condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - Esclusione - Mezzo di tutela - "Actio nullitatis" o appello - Fondamento.

Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21707 del 2006 Rv. 592481 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32884** *del* **09/11/2021** (Rv. **662964 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
C. *(FORMICA FRANCESCO MARIA) contro* C. *(ARENA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/07/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia dei medesimi animali. (Nella specie, la S.C., con riferimento alla l.r. Sicilia n. 15 del 2000, ha affermato che l'attività di cattura e di affidamento a servizi sanitari pubblici dei cani randagi spetta ai Comuni, i quali rispondono quindi dei danni causati dai cani stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/07/2000 num. 15 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 9671 del 2020 Rv. 661740 - 01, N. 12495 del 2017 Rv. 644203 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32528** *del* **08/11/2021** (Rv. **663123 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
G. *(CICCOTTI SABINA) contro* L. *(SCROCCA EUGENIO)*
Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Art. 819 ter cod. proc. civ. novellato - Regolamento necessario di competenza - Applicabilità - Condizioni.

Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 5510 del 2011 Rv. 616214 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32003** *del* **05/11/2021** (Rv. **662959 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
G. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* S. *(MANCINI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento.

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32130** *del* **05/11/2021** (Rv. **663122 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
M. *(MARCACCIO ROCCO) contro* S. *(CARRILLO PASQUALE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 lett. N. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11869 del 2007 Rv. 597802 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32130** *del* **05/11/2021** (Rv. **663122 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
M. *(MARCACCIO ROCCO) contro* S. *(CARRILLO PASQUALE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - Esclusione - Fondamento.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 08/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8523 del 2006 Rv. 588155 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32207** *del* **05/11/2021** (Rv. **662960 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
D. *(SCALA ANGELO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2018

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza - Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza.

Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2015 Rv. 634999 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31601** *del* **04/11/2021** (Rv. **662646 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
D. *(GAMBARDELLA DANIELA) contro* Q. *(DAMIANO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2019

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007553/2021 66091501

Massime precedenti Conformi: N. 7553 del 2021 Rv. 660915 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31604** *del* **04/11/2021** (Rv. **662958 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(PISTOLA LUCIA RITA) contro* R. *(BRUNI GAETANO)*
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di esistenza di un foro inderogabile - Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi e di negarne la rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21989 del 2021 Rv. 662216 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **37589** *del* **30/11/2021** (Rv. **663007 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
T. *(COSSU BRUNO) contro* A. *(MORRICO ENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/03/2015

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE C.c.n.l. industria metalmeccanica privata - Indennità sostitutiva dei permessi annui non goduti - Retribuzione durante le ferie annuali - Determinazione - Criteri - Nozione europea di retribuzione - Sussistenza - Conseguenze - Retribuzione media annua - Rilevanza - Fondamento.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88, Contr. Coll. 08/06/1999 art. 5, Contr. Coll. 14/12/1990 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 28937 del 2018 Rv. 651705 - 01, N. 13425 del 2019 Rv. 653840 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **37593** *del* **30/11/2021** (Rv. **663009 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(SGUEGLIA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2015

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, si applica la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 alle disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16456 del 2015 Rv. 636935 - 01, N. 15125 del 2021 Rv. 661334 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **37592** *del* **30/11/2021** (Rv. **663008 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(D'APONTE MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2015

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Direttore amministrativo esterno ex art. 27 l. r. Campania n. 21 del 2002 - Incarico di diritto privato - Prestazione opera professionale-intellettuale - Deviazione dalla schema contrattuale - Subordinazione - Onere della prova.

L'incarico di direttore amministrativo esterno di un ente regionale, conferito ai sensi dell'art. 27 della l. r. Campania n. 21 del 2002 e qualificato dalle parti come incarico di diritto privato di prestazione d'opera, costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con i tratti propri della collaborazione coordinata e continuativa, spettando dunque al lavoratore ricorrente fornire la prova di una deviazione da detto schema contrattuale e dunque della ricorrenza di una ipotesi di subordinazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/09/2002 num. 21 art. 27, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 14349 del 2015 Rv. 635953 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **37291** *del* **29/11/2021** (Rv. **663006 - 02**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
M. *(PAU LUIGI) contro* A. *(PULSONI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/01/2015

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Cessione di ramo d'azienda - Contratto collettivo applicabile - Del cessionario - Fondamento - Limiti.

In caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Massime precedenti Vedi: N. 19303 del 2015 Rv. 637246 - 01, N. 20918 del 2020 Rv. 658922 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **37291** *del* **29/11/2021** (Rv. **663006 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
M. *(PAU LUIGI) contro* A. *(PULSONI FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/01/2015

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda - Applicabilità dell'art. 2112 c.c. - Collegamento societario tra cedente e cessionario - Irrilevanza - Ragioni.

In materia di trasferimento d'azienda, il collegamento societario esistente tra cedente e cessionario non è ostativo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. in quanto non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 26808 del 2018 Rv. 651204 - 01, N. 267 del 2019 Rv. 652540 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **37287** *del* **29/11/2021** (Rv. **663026 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
P. *(BOURSIER NIUTTA CARLO) contro* C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2015

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE Mobilità del personale nell'ambito degli enti locali ex l.r. Lazio n. 14 del 1999 - Diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento - Sussistenza - Limiti - Verbale di concertazione derogatorio - Irrilevanza – Ragioni - Fattispecie.

Il personale transitato dalla Regione Lazio agli enti locali, ai sensi della l.r. Lazio n. 14 del 1999, ha diritto alla conservazione del trattamento economico goduto all'atto del trasferimento, con esclusione degli emolumenti aventi carattere precario ed eventuale (in quanto legati dalla contrattazione collettiva alla ricorrenza di specifiche condizioni attinenti all'"an" e al "quantum"); questi ultimi, d'altra parte, non possono essere utilmente concordati dalle parti in sede di concertazione, non rientrando il trattamento retributivo tra le materie contemplate dagli artt. 16 del c.c.n.l. del comparto Regioni-Autonomie locali del 31 marzo 1999 e 8 del c.c.n.l. del 1° aprile 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di alcuni lavoratori i quali, a seguito del trasferimento dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina, rivendicavano il diritto a percepire l'indennità di produttività collettiva e di posizione organizzativa, secondo quanto previsto da un verbale di concertazione concordato dalla Regione con i rappresentanti dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 14 art. 13 com. 4, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 16, Contr. Coll. 01/04/1999 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 31119 del 2021 Rv. 662661 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **37286** *del* **29/11/2021** (Rv. **663005 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
T. *(BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/11/2017

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Tempo preparatorio della prestazione lavorativa - Qualificazione - Orario di lavoro - Inclusione - Condizioni - Conseguenze.

Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2, Contr. Coll. 27/03/2013

Massime precedenti Vedi: N. 7738 del 2018 Rv. 647676 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **36927** *del* **26/11/2021** (Rv. **663004 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**
L. *(MARTINO RINALDO) contro* G. *(ARDITO MAURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/04/2015

103230 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITA' DI SERVIZIO Trattamento di fine rapporto - Anzianità di servizio - Pregressi rapporti alle dipendenze di altri datori di lavoro - Unicità del rapporto - Onere della prova - A carico del lavoratore.

In tema di trattamento di fine rapporto, incombe sul lavoratore, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, l'onere di provare l'esistenza di un unico rapporto lavorativo, pur a fronte della formale instaurazione, nel corso del tempo, di più rapporti con soggetti diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6332 del 2014 Rv. 630728 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **36727** *del* **25/11/2021** (Rv. **662923 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
D. *(CASANOVA STEFANIA) contro* P. *(VITALE ALIDA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2014

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Verbale di udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità.

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia avvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26105 del 2014 Rv. 633474 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **36356** *del* **23/11/2021** (Rv. **663002 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(LIMBLICI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Docente di ruolo - Richiesta di trasferimento interprovinciale - Azione di adempimento - Conseguenze - Oneri di allegazione - Integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Necessità.

In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2018 Rv. 651690 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **36358** *del* **23/11/2021** (Rv. **663003 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
R. *(SANDULLI PIERO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/05/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigente - Svolgimento di mansioni superiori - Riconoscimento di un maggiore trattamento economico - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l'unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l'attività in concreto svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive. (Nella specie, è stata disattesa la domanda avanzata da una dirigente di seconda fascia della Corte dei conti, sul rilievo che, secondo l'accertamento fattuale svolto dal giudice di merito, l'estensione dei compiti determinatasi dopo il pensionamento del dirigente generale non avesse comportato un reale subentro nella piena responsabilità dell'ufficio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 10030 del 2021 Rv. 661083 - 01, N. 752 del 2018 Rv. 646269 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **36353** *del* **23/11/2021** (Rv. **662922 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
S. *(LI VOLSI SANTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/07/2019

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità sostanziale - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Tempestiva allegazione dei fatti - Necessità - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d'ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle modalità con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9675 del 2019 Rv. 653619 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01, N. 11106 del 2021 Rv. 661103 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35984** *del* **22/11/2021** (Rv. **662920 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
A. *(PERLINI ITALICO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2014

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune - Decisioni della Commissione U.E. - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Sussistenza - Conseguenze.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

L'efficacia diretta delle norme U.E. nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 22318 del 2010 Rv. 615131 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2012 Rv. 623780 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35982** *del* **22/11/2021** (Rv. **662919 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**
P. *(ROTA MONICA) contro* T. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2018

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda - Nullità della cessione - Vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario - Rilevanza sul rapporto con il cedente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, il rapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad incidere sul rapporto

lavorativo con il cedente la transazione intervenuta con il cessionario, ritenuta "res inter alios acta").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406

Massime precedenti Conformi: N. 5998 del 2019 Rv. 652899 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21160 del 2019 Rv. 654995 - 01, N. 21161 del 2019 Rv. 654808 - 01, N. 22428 del 2021 Rv. 662090 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35974** *del* **22/11/2021** (Rv. **662917 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
E. *(PERSIANI MATTIA) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/04/2015

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Nozione - Fatto costitutivo dedotto in giudizio - Questione volta ad allargare il "thema decidendum" o il "thema probandum" - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

La locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgravi in capo al datore per mancata allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12973 del 2018 Rv. 649118 - 02, N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 03

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35978** *del* **22/11/2021** (Rv. **662918 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(PALLA MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2015

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Illecito di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2002 - Modifica apportata con l'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - Incidenza sui rapporti sorti anteriormente all'11 agosto 2006 - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006, anche in ragione della natura istantanea ad effetti permanenti del suddetto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia effettuata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27002 del 2018 Rv. 651245 - 01, N. 3088 del 2016 Rv. 639040 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35995** *del* **22/11/2021** (Rv. **662921 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
B. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* C. *(PISAPIA CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/11/2014

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Dipendenti del Monte dei Paschi di Siena - Trattamenti pensionistici integrativi – Accordo del 5 settembre 1985 – Interpretazione – Requisito anagrafico - Dipendenti passati ad altro datore di lavoro - Riconoscimento - Condizioni.

Il diritto al trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., previsto dall'accordo collettivo del 5 settembre 1985, si consegue anche quando il requisito anagrafico, di cui all'art. 6 dell'accordo, si perfezioni alle dipendenze di un altro datore di lavoro, purché tuttavia i 15 anni di anzianità utili al conseguimento del trattamento, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo stesso, siano interamente maturati alle dipendenze del Monte dei Paschi.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/09/1985 art. 3, Contr. Coll. 05/09/1985 art. 6

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35997** *del* **22/11/2021** (Rv. **663001 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(IARIA DOMENICO) contro* C. *(STOLZI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2019

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Dovere di riattivazione - Decorrenza - Impugnazione della sentenza penale ad opera della parte civile - Rilevanza.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il dovere della P.A. di riattivazione del procedimento disciplinare all'esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, vieppiù quando la parte civile coincide con l'amministrazione titolare del potere disciplinare; infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l'esito dell'impugnazione della parte civile può influire anche sull'accertamento dell'entità del danno in ipotesi arrecato, con conseguente ricaduta sulla scelta della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22418 del 2009 Rv. 610067 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35997** *del* **22/11/2021** (Rv. **663001 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(IARIA DOMENICO) contro* C. *(STOLZI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2019

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Riattivazione - Modifiche dell'addebito in dipendenza dell'evolversi della vicenda penale - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la ripresa del procedimento disciplinare ammette le modifiche dell'addebito giustificate dall'evolversi della vicenda penale, permettendo alla P.A. di procedere per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, ma che siano contenuti nella originaria contestazione, e ciò in quanto, la sospensione legittima dell'"iter" ha anche lo scopo di consentire la fruizione degli accertamenti svolti in sede penale, che devono essere apprezzati nella loro interezza; esorbita, invece, dalle modifiche consentite, l'inserzione nella contestazione di fatti nuovi, tali da esprimere un disvalore diverso da quello originario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11868 del 2016 Rv. 640000 - 01, N. 29376 del 2018 Rv. 651706 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35664** *del* **19/11/2021** (Rv. **662916 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.**
T. *(GRAZIOSI SIMONA) contro* T. *(NANNETTI CAMILLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Ritardo per omissione da parte dei diretti superiori di tempestivo rapporto ai titolari del potere disciplinare - Giustificabilità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15467 del 2004 Rv. 575340 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29627 del 2018 Rv. 651748 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35667** *del* **19/11/2021** (Rv. **662997 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(SANTULLI TERESA) contro* A. *(MARAZZA MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2018

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - Diritto di preferenza del lavoratore dimissionario in caso di assunzioni da parte dell'ex datore di lavoro - Esclusione.

Le dimissioni c.d. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e al prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della l. n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della l. n. 233 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione del personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1997 num. 151, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 5940 del 2004 Rv. 571519 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35687** *del* **19/11/2021** (Rv. **662999 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **DE MARINIS NICOLA.** *Relatore:* **DE MARINIS NICOLA.**
A. *(SANGIORGIO IVO) contro* F. *(CHILOSI RICCARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2017

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Qualificazione del contratto di lavoro – "Nomen iuris" – Rilevanza – Limiti - Accertamento del giudice - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 9264 del 2007 Rv. 596544 - 01, N. 4884 del 2018 Rv. 647475 - 01, N. 22289 del 2014 Rv. 633045 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35676** *del* **19/11/2021** (Rv. **662998 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(GNOCCHINI LORENZO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2015

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego contrattualizzato – Rapporto di lavoro formalmente autonomo – Successivo riconoscimento della natura subordinata – Crediti retributivi – Prescrizione – Decorso in costanza di rapporto – Sussistenza - Ragioni.

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10219 del 2020 Rv. 657720 - 01, N. 22172 del 2017 Rv. 645277 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35692** *del* **19/11/2021** (Rv. **663000 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
F. *(ROMANO ANNANTONIA) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/05/2016

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella esattoriale - Notificazione per il caso di irreperibilità relativa del destinatario senza invio della raccomandata informativa - Effettuazione in data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Ritualità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14377 del 2017 Rv. 644428 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35343** *del* **18/11/2021** (Rv. **662915 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(GRIMALDI DIEGO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 - Interpretazione - Passaggio automatico del personale di società privata presso ente pubblico non economico - Esclusione - Ragioni.

L'art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012, nella parte in cui dispone il trasferimento del personale di società privata (nella specie, Buonitalia s.p.a.), già controllata da ente pubblico, presso un ente pubblico non economico, nonché l'inquadramento di detto personale presso l'ente di destinazione previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, va interpretato nel senso che la verifica in questione è condizione indispensabile non solo per l'inquadramento ma anche per la stessa instaurazione del rapporto con il nuovo datore, in quanto il trasferimento automatico si risolve in un privilegio indebito, in violazione degli artt. 97, 3 e 51 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 18, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 51, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35341** *del* **18/11/2021** (Rv. **662996 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
S. *(GUARISO ALBERTO) contro* C. *(RANIERI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2019

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Rapporto di lavoro del socio con società cooperativa - Estinzione del rapporto - Modalità - Conseguenze - Fattispecie.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata "ex lege", o dall'adozione di un formale atto di licenziamento; solo in quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604 del 1966, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell'art. 2533 c.c.; b) tutela obbligatoria o reale, nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione. (Nella specie, la S.C. ha negato la configurabilità di una violazione degli oneri procedurali ex art. 7 st.lav. in difetto di un formale atto di licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/2001 num. 142 art. 1, Legge 08/06/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34721 del 2021 Rv. 662875 - 01, N. 8224 del 2019 Rv. 653412 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35032** *del* **17/11/2021** (Rv. **662877 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
P. *(AMENDUNI ASCANIO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2015

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella esattoriale - Spedizione desumibile dalla stampa del sistema informativo dell'amministrazione e successiva richiesta di sgravio da parte del contribuente - Presunzione di avvenuta notifica - Sussistenza.

In tema di esecuzione cd. esattoriale, la spedizione della cartella desumibile dalla stampa del sistema informativo dell'amministrazione e, per altro verso, la successiva istanza di sgravio proposta dal contribuente proprio per i debiti portati dalla cartella rappresentano elementi da cui ricavare correttamente la presunzione di ricezione della predetta cartella da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35057** *del* **17/11/2021** (Rv. **662761 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **DE MARINIS NICOLA.** *Relatore:* **DE MARINIS NICOLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
C. *(SUPRANI LEOPOLDO) contro* E.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/01/2018

132112 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Giudizio in appello - Verbale di udienza - Dispositivo letto in udienza - Fede privilegiata dell'atto pubblico - Configurabilità per entrambi - Discordanza nella composizione del collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Tenore della sentenza depositata - Irrilevanza - Correzione di errore materiale - Inammissibilità e irrilevanza.

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE In genere.

Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3889 del 1999 Rv. 525533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14416 del 2004 Rv. 575073 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34982** *del* **17/11/2021** (Rv. **662876 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* N. *(COSTANTINI LUCIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/04/2018

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto di opere o di servizi - Successione di leggi diversamente regolanti la materia - Riscossione dei crediti degli enti previdenziali - Applicabilità del regime di solidarietà vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa - Fattispecie.

In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva applicato la disciplina della responsabilità del committente estesa ai debiti del subappaltatore, secondo la formulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, derivante

dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, a contributi relativi ad un arco temporale compreso tra gennaio 2007 e novembre 2007).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 art. 6 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. A, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. B, Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 9 com. 1, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2017 num. 25 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legge 17/03/2017 num. 25 art. 2 com. 1 lett. B, Legge 20/04/2017 num. 49

Massime precedenti Vedi: N. 4237 del 2019 Rv. 652890 - 01, N. 16039 del 2016 Rv. 641670 - 01, N. 25679 del 2019 Rv. 655389 - 01, N. 6983 del 2017 Rv. 643451 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34702** *del* **16/11/2021** (Rv. **662779 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Relatore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(CARUSO RENATO) contro* L. *(GUIDONI DANIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Audizione a difesa - Fissazione in data antecedente a quella di perfezionamento della notifica della lettera di contestazione - Prova della lesione del diritto di difesa - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l'illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all'esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l'audizione dell'interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5714 del 2015 Rv. 634798 - 01, N. 17245 del 2016 Rv. 640922 - 01, N. 3686 del 2010 Rv. 611938 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34721** *del* **16/11/2021** (Rv. **662875 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(CARDILLI RAFFAELE) contro* D. *(LUZI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2019

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO -

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa - Intimazione del licenziamento disciplinare per lo stesso fatto - Annullamento della delibera per insussistenza del fatto - Conseguenze - Ricostituzione del rapporto associativo e del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. 18 st.lav. - Esclusione - Fondamento - Risarcimento - Determinazione - Criteri - Presupposti.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro; tale effetto pienamente ripristinatorio non lascia spazio alla tutela reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria secondo gli ordinari criteri - prevista, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto -, diversamente dal caso in cui l'atto di licenziamento sia fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle della delibera di esclusione, ove per il concreto ripristino del rapporto di lavoro è necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità, quindi, di ricorrere ex art. 18 st.lav.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 16/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2018 Rv. 650256 - 01, N. 8386 del 2019 Rv. 653209 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34554** *del* **16/11/2021** (Rv. **662778 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
M. *(ARMAO GAETANO) contro* C. *(VALVO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/08/2015

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale delle Camere di commercio - Segretario generale nominato ex art. 20 della l. n. 580 del 1993 - Indennità di anzianità - Determinazione - Servizio pregresso in altra amministrazione - Inclusione - Condizioni - Ragioni.

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA' In genere.

In tema di personale delle Camere di commercio, il rapporto di lavoro subordinato a termine del Segretario generale, nominato ex art. 20, comma 3, lett-a), della l. n. 580 del 1993, non si pone in continuità giuridica rispetto al preesistente rapporto di pubblico impiego dirigenziale, sicché il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'ambito dell'amministrazione di provenienza può avvenire nei limiti in cui lo prevedano specifiche disposizioni; ai sensi dell'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. area dirigenza 1998-2001 del comparto regioni-enti locali, norma

applicabile anche ai Segretari generali non provenienti dalla dirigenza pubblica, tale riconoscimento è previsto nel solo caso di nomina "in sede diversa", da intendersi quale passaggio di sede dalla nomina ricevuta ad altro incarico, conferito ai sensi dell'art. 20 cit., presso una diversa Camera di commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 20, Contr. Coll. 23/12/1999 art. 27 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 5831 del 2021 Rv. 660680 - 01, N. 18428 del 2015 Rv. 637230 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34424** *del* **15/11/2021** (Rv. **662777 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
E. *(VIRGINTINO EMMANUELE) contro* C. *(NARRACCI VITO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/07/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del giudice d'appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione in sede di gravame - Conseguenze - Giudicato interno.

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE In genere.

Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9621 del 1997 Rv. 508464 - 01, N. 6754 del 2003 Rv. 562591 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33811** *del* **12/11/2021** (Rv. **662834 - 03**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
S. *(MALFATTI ALFREDO) contro* S. *(CARAMIA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Affissione del codice disciplinare - Modalità - Affissione del contratto collettivo che lo contiene - Idoneità - Ragioni - Fattispecie.

Il precetto dell'art. 7, primo comma, della l. n. 300 del 1970, concernente l'affissione in luogo accessibile a tutti delle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni ed alle procedure di contestazione delle stesse, è soddisfatto - realizzandosi in entrambi i casi l'esigenza di una più

agevole conoscibilità del potere punitivo del datore di lavoro e dei relativi limiti - sia quando le norme disciplinari siano affisse come tali, avulse dal contratto che le contiene, sia quando sia affisso il contratto che contiene le stesse norme. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assolto l'obbligo di pubblicità in presenza di un'affissione ininterrotta, in luogo idoneo, dell'intero contratto collettivo, comprensivo del codice disciplinare).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2940 del 1990 Rv. 466512 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33809** *del* **12/11/2021** (Rv. **662774 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(PAPPALARDO MARISA) contro* T. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7466 del 2013 Rv. 625638 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33809** *del* **12/11/2021** (Rv. **662774 - 03**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(PAPPALARDO MARISA) contro* T. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Utilizzazione dei dati senza il consenso dell'interessato - Condizioni - Diritto alla difesa - Estensione - Fattispecie.

In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi dell'art. 24, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente

instaurata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'attività di recupero dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 27424 del 2014 Rv. 634222 - 01, N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33811** *del* **12/11/2021** (Rv. **662834 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
S. *(MALFATTI ALFREDO) contro* S. *(CARAMIA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Presupposti per l'irrogazione - Previsione nel codice disciplinare - Necessità - Sussistenza - Specificità della previsione concernente le infrazioni e le relative sanzioni - Necessità - Esclusione - Limiti.

In tema di rapporto di lavoro subordinato, ai fini del rispetto dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il codice disciplinare aziendale non deve necessariamente contenere un'analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle corrispondenti sanzioni, secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale, essendo sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata, e che indichi le correlative previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7370 del 1996 Rv. 499110 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10201 del 2004 Rv. 573214 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33809** *del* **12/11/2021** (Rv. **662774 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(PAPPALARDO MARISA) contro* T. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Documenti contenenti dati personali - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Limiti - Strumentalità all'esercizio del diritto di difesa - Consenso dell'interessato - Irrilevanza - Condizioni - Rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza da parte del titolare del trattamento - Necessità.

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE In genere.

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza; tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 3358 del 2009 Rv. 606935 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11322 del 2018 Rv. 648816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2011 Rv. 616630 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33807** *del* **12/11/2021** (Rv. **662773 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
D. *(ANELLI FRANCESCO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/12/2018

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, st.lav. riformulato - Sentenza di condanna generica - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.

La sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dalla norma quale parametro del risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24242 del 2010 Rv. 615583 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33811** *del* **12/11/2021** (Rv. **662834 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
S. *(MALFATTI ALFREDO) contro* S. *(CARAMIA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Affissione del codice

disciplinare - Obbligatorietà - Mezzi equipollenti di comunicazione destinati ai singoli dipendenti - Inidoneità.

Ai fini della garanzia procedimentale di cui al primo comma dell'art. 7 st.lav., il codice di disciplina aziendale, quale insieme delle norme poste dal datore di lavoro o dalla contrattazione collettiva per definire sanzioni ed illeciti disciplinari, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare equipollenti i mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli dipendenti individualmente considerati.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1861 del 1990 Rv. 465749 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3845 del 1997 Rv. 504059 - 01, N. 7082 del 1991 Rv. 472806 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34092** *del* **12/11/2021** (Rv. **662776 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**
F. *(PAGNOTTA NICOLA) contro* T. *(TRADATI PAOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2019

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Cd. sistemi difensivi - Controlli tecnologici finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti - Legittimità - Presupposti e condizioni - Fattispecie.

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 st.lav. ad opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell'art. 4 st.lav., ha cassato la pronunzia del giudice del gravame, sul rilievo che quest'ultimo, nel ritenere utilizzabili determinate informazioni poste a base della contestazione disciplinare ed acquisite tramite "file di log" in conseguenza di un "alert" proveniente dal sistema informatico, aveva omesso di indagare sull'esistenza di un fondato sospetto generato dall'"alert" in questione, di verificare se i dati informatici fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del fondato sospetto, nonché di esprimere la necessaria valutazione circa il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 185 art. 5, Decreto Legisl. 04/09/2015 num. 151 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 25732 del 2021 Rv. 662328 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34016** *del* **12/11/2021** (Rv. **662775 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
O. *(ANTONELLI MARCO) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/12/2014

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Provvedimento di esdebitazione - Procedimento - Pretermissione di un creditore concorrente non integralmente soddisfatto - Inefficacia del provvedimento nei confronti del predetto creditore - Esclusione - Opposizione di terzo - Necessità - Fattispecie.

Nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti, quali litisconsorti necessari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall.; nondimeno, il litisconsorte pretermesso non potrà ritenere inefficace la pronuncia così emessa ma dovrà invece necessariamente proporre opposizione di terzo nella procedura fallimentare, restandogli preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla decisione "inter alios" non opposta sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile all'INPS, creditore concorrente non integralmente soddisfatto, il provvedimento di esdebitazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 128 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23303 del 2015 Rv. 637717 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33811** *del* **12/11/2021** (Rv. **662834 - 04**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
S. *(MALFATTI ALFREDO) contro* S. *(CARAMIA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Valutazione in concreto della gravità del fatto e della proporzionalità rispetto alla sanzione - Necessità.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17321 del 2020 Rv. 658797 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33367** *del* **11/11/2021** (Rv. **662772 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
I. *(ANDRONICO FRANCESCO) contro* S. *(ZAMBRANO CLAUDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/03/2019

103249 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA Accertamenti svolti in sede di attività di vigilanza in violazione dell'art. 3 della l. n. 300 del 1970 - Prova testimoniale vertente su detti accertamenti - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

138246 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui gli accertamenti in sede di attività di vigilanza siano stati effettuati in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della l. n. 300 del 1970 (ossia in difetto di comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa), non è ammissibile la prova testimoniale vertente su detti accertamenti, in quanto l'espletamento della prova in questione costituirebbe una modalità per aggirare la citata disposizione, che definisce l'ambito entro il quale può articolarsi la potestà di controllo del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21888 del 2020 Rv. 659052 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33274** *del* **10/11/2021** (Rv. **662771 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**
E. *(VALENTINI ELIA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura - Margine - Nozione - Fattispecie.

In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente una procura apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34259 del 2019 Rv. 656419 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 01, N. 7137 del 2020 Rv. 657556 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33202** *del* **10/11/2021** (Rv. **662769 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
M. *(FATUZZO ELISABETTA) contro* I. *(CARCAVALLO LIDIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/04/2015

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Art. 40 della l. n. 183 del 2010 - Modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito - Periodi successivi al 31 dicembre 1994 - Computo degli emolumenti extramensili - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 25900 del 2010 Rv. 615317 - 01, N. 10432 del 2018 Rv. 648763 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33131** *del* **10/11/2021** (Rv. **662768 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
F. *(LOMEO GUIDO) contro* A. *(MICCICHE' VENERA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/03/2018

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE Riduzione della retribuzione stabilita da accordo aziendale - Illegittimità per violazione dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011 - Ragioni - Mancata contestualità tra la predetta riduzione e la riorganizzazione complessiva del lavoro.

E' illegittima, per violazione dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale del 6 settembre 2013 stipulato tra le oo.ss. e la Fondazione orchestra sinfonica siciliana, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile come intervento di "disciplina del rapporto di lavoro", stante la mancata contestualità tra la suddetta riduzione immediata e la riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 8 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 28/06/2011

Massime precedenti Vedi: N. 19660 del 2019 Rv. 654739 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33237** *del* **10/11/2021** (Rv. **662770 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
L. *(PAPALEO LUIGI GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/09/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Istituti secondari di secondo grado - Posizione stipendiale di docente laureato - Riconoscimento - Presupposti - Abilitazione all'insegnamento di una classe di concorso che richieda quale titolo di accesso la laurea - Assegnazione ad attività didattica di sostegno - Sufficienza - Esclusione.

La posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all'insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea, non essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento di detta posizione, l'assegnazione all'attività didattica di sostegno presso un istituto scolastico superiore.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 19/11/1990 num. 341 art. 4 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 12/02/2009 art. 3

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32938** *del* **09/11/2021** (Rv. **662828 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(BONANNO ANTONIO GIUSEPPE) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/06/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale scolastico - Controversie - Ufficio Scolastico Regionale o dirigente generale ivi preposto - Legittimazione passiva - Esclusione - Rappresentanza processuale del MIUR - Ammissibilità - Fondamento.

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva".

Riferimenti normativi: DPR 06/11/2000 num. 347 art. 6 com. 1, DPR 11/08/2003 num. 319, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5885 del 2012 Rv. 621881 - 01, N. 6372 del 2011 Rv. 616422 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32683** *del* **09/11/2021** (Rv. **662767 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(SAVELLA ANDREA) contro* M. *(DE NICOLO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/07/2018

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Autorizzazione amministrativa all'installazione di impianti ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) - Limiti di utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni acquisite - Controlli effettuati nella vigenza della nuova versione dell'art. 4 st.lav. - Persistente validità dell'autorizzazione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di controlli a distanza, l'autorizzazione amministrativa ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) all'installazione di impianti audiovisivi, contenente clausola che preveda limiti di utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni acquisite, conserva, ove i controlli siano stati effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della novella legislativa - che sancisce l'utilizzabilità delle informazioni "a tutti í fini connessi al rapporto di lavoro" -, validità, in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, a condizione che la predetta clausola presenti, in relazione al contesto dell'atto in cui è inserita, profili di scindibilità e di autonomia, sì da potersi ritenere caducata per contrasto con la legge sopravvenuta, con conseguente non operatività dei predetti limiti di utilizzabilità. (Nella specie, la sentenza di merito aveva reputato legittimo il licenziamento intimato, in data successiva all'entrata in vigore della novella, ad un lavoratore che era stato ripreso nell'atto di sottrarre merce aziendale dalle telecamere di sicurezza, installate sulla base di un'autorizzazione amministrativa, rilasciata anteriormente alla modifica dell'art. 4 st.lav., che prevedeva il divieto di utilizzo delle immagini registrate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori o per l'adozione di provvedimenti disciplinari; la S.C. ha confermato la predetta sentenza precisando, in applicazione del suddetto principio, che l'autorizzazione amministrativa non poteva reputarsi idonea a rendere inutilizzabili le informazioni raccolte ai fini disciplinari).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 25732 del 2021 Rv. 662328 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32760** *del* **09/11/2021** (Rv. **662878 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(PULSONI FABIO) contro* S. *(MANGANIELLO EMILIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2017

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Apparecchiature di controllo ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) - Cd. sistemi difensivi - Garanzie procedurali - Applicabilità - Fattispecie.

L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015);

ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un lavoratore il quale, durante l'orario di lavoro, aveva fatto un uso improprio del terminale di servizio, collegandosi a siti internet ludici o commerciali, aveva ritenuto illegittimo l'utilizzo a fini disciplinari dei dati rilevati dal sistema di controllo della rete informatica aziendale, in mancanza di prova della funzionalizzazione del controllo stesso alla salvaguardia del patrimonio aziendale).

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 19922 del 2016 Rv. 641350 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32760** *del* **09/11/2021** (Rv. **662878 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(PULSONI FABIO) contro* S. *(MANGANIELLO EMILIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2017

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Art. 4 st.lav. novellato - Elementi raccolti mediante strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o mediante strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze – Utilizzabilità anche per la verifica a fini disciplinari della diligenza del dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa - Sussistenza.

A seguito della modifica dell'art. 4, comma 2, st.lav., ad opera dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, gli elementi raccolti dal datore di lavoro mediante gli strumenti impiegati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa o mediante gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche per la verifica, a fini disciplinari, della diligenza del dipendente medesimo nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23 com. 1, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2722 del 2012 Rv. 621115 - 01, N. 19922 del 2016 Rv. 641350 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32938** *del* **09/11/2021** (Rv. **662828 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(BONANNO ANTONIO GIUSEPPE) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/06/2015

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Art. 4 della l n. 260 del 1958 - Organo statale privo di soggettività - Applicabilità - Rinnovazione dell'atto - Ammissibilità - Omissione - Conseguenze.

La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2872 del 1983 Rv. 427795 - 01, N. 8049 del 2019 Rv. 653292 - 01, N. 12557 del 2013 Rv. 626274 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32444** *del* **08/11/2021** (Rv. **662766 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
I. *(SGROI ANTONINO) contro* A. *(MILETO SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2015

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Disciplina - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Legittimità della notificazione - Condizioni - Fattispecie.

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legge 06/07/1978 num. 352 art. 2, Legge 04/08/1978 num. 467

Massime precedenti Conformi: N. 17964 del 2014 Rv. 632195 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8638 del 2017 Rv. 643689 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10983 del 2021 Rv. 661183 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32388** *del* **08/11/2021** (Rv. **662765 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(GUARISO ALBERTO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/10/2016

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione in materia di discriminazione ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguimento del bene della vita da parte dei soggetti discriminati - Interesse ad agire dell'ente esponenziale di interessi collettivi - Esclusione - Ragioni.

La tutela giurisdizionale finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie, ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, soggiace alla disciplina generale dell'art. 100 c.p.c., sicché, in caso di conseguimento del bene della vita, nelle more del giudizio, da parte dei soggetti lesi dalla discriminazione, va esclusa la persistenza dell'interesse ad agire in capo all'ente esponenziale portatore dell'interesse collettivo, essendo venuto meno il legame con la concreta vicenda di fatto in rapporto alla quale si era posta l'esigenza di tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254 - 01, N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32179** *del* **05/11/2021** (Rv. **662691 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
A. *(PERRELLA ENRICO) contro* N. *(GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/08/2014

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Contratto a termine – Declaratoria di illegittimità del termine e risarcimento del danno – Impugnazione limitata alla prima questione - Giudicato interno sulla seconda – Esclusione – Impugnazione limitata al capo relativo alle conseguenze risarcitorie – Acquiescenza sul capo principale – Sussistenza - Fondamento.

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere.

In tema di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, l'impugnazione rivolta contro il capo della sentenza relativo all'illegittimità dell'apposizione del termine impedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi, legati al primo da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non vale l'inverso; ne consegue che, qualora la sentenza sia impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domanda di risarcimento del danno, si deve ritenere che sia intervenuta acquiescenza su quello principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 333, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5226 del 2017 Rv. 643426 - 01, N. 25086 del 2015 Rv. 638064 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32225** *del* **05/11/2021** (Rv. **662692 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
P. *(PARATO VINCENZO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/03/2015

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria - Rimborso delle spese legali - Spese generali - Inclusione - Ammontare del 12,5 % ex art. 14 del d.m. n. 127 del 2004 vigente "ratione temporis".

In tema di rifusione delle spese legali sostenute in giudizio da un pubblico dipendente ex art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica veterinaria, ove il compenso sia stato liquidato dopo l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012, e prima dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto dallo stesso art. 13, il difensore del lavoratore ha comunque diritto al rimborso delle spese generali, atteso che il rinvio al decreto attuativo vale solo per la fissazione della misura massima del rimborso, ma non per la spettanza del diritto; in tal caso, le spese generali devono essere liquidate nella misura del 12,5% degli onorari e dei diritti, continuando a trovare applicazione l'art. 14 del d.m. n. 127 del 2004.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 25, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 10, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 14, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 9385 del 2019 Rv. 653487 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32225** *del* **05/11/2021** (Rv. **662692 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
P. *(PARATO VINCENZO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/03/2015

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso delle spese legali - Art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Art. 25 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 dirigenza medica e veterinaria - Differenze - Misura massima del rimborso ex 25 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 - Abrogazione della cd. "tariffa ordinistica", ex art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012 - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, il comma 2 dell'art. 25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 20 settembre 2001 costituisce disciplina di maggior favore rispetto a quella di cui all'art. 41 del previgente d.P.R. n. 270 del 1987, riconoscendo il diritto del dipendente al rimborso in caso di esito favorevole del procedimento cui è stato sottoposto, benché, con valutazione "ex ante", sussistesse un conflitto di interessi. La misura del rimborso, anche a seguito dell'abrogazione della cd. "tariffa ordinistica" ad opera dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, è riconosciuta nel limite di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa nominato, atteso che l'abrogazione della tariffa citata è produttiva del solo effetto di eliminare il limite minimo del rimborso, legato al precedente sistema di inderogabilità dei minimi tariffari, lasciando fermo quello massimo, punto di equilibrio, raggiunto dalle parti collettive, tra l'interesse privato del dipendente a restare indenne dagli oneri della difesa e quello pubblico alla prevedibilità ed al contenimento della spesa.

Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 25, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28785 del 2017 Rv. 646384 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32166** *del* **05/11/2021** (Rv. **662673 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CAMMALLERI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2017

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti - Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria - Inammissibilità - Fondamento.

Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato (nella formulazione "ratione temporis" applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 417 bis com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 13 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14195 del 2021 Rv. 661299 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32263** *del* **05/11/2021** (Rv. **662696 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**
M. *(ATTINA' FRANCESCA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/06/2015

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Assunzione in violazione di norme imperative - Nullità - Conseguenze - Ripetibilità delle retribuzioni - Esclusione ex art. 2126 c.c. - Computabilità ad altri fini della prestazione resa - Esclusione - Fondamento.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della

prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 23645 del 2016 Rv. 642084 - 01, N. 20416 del 2019 Rv. 654744 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32155** *del* **05/11/2021** (Rv. **662672 - 02**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
R. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* B. *(ANTONETTI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2018

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Personale dipendente delle imprese esercenti l'autoservizio urbano ed extraurbano - Estensione della disciplina del r.d. n. 148 del 1931 - Disposta dagli artt. 1 e 4 della l. n. 1054 del 1960 - Requisito numerico - Mera esistenza - Sufficienza ai fini dell'estensione - Esclusione - Apprezzamento amministrativo - Della corrispondenza del numero di dipendenti alle esigenze di servizio - Necessità.

L'estensione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 al personale delle imprese esercenti l'autoservizio urbano o extraurbano, disposta dagli artt. 1 e 4 della l. n. 1054 del 1960, aveva come presupposto il requisito dimensionale previsto dall'art. 1 di detta legge, che non dipendeva, tuttavia, dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento discrezionale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive esigenze dell'impresa di disporre dei dipendenti per l'espletamento del servizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13291 del 1999 Rv. 531594 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32262** *del* **05/11/2021** (Rv. **662695 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(VILLANTE ALBERTO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/03/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Collocamento in aspettativa - Durata - Art. 18, comma 3, del c.c.n.l. comparto scuola - Interpretazione.

L'art. 18, comma 3, del c.c.n.l. del comparto scuola dev'essere interpretato nel senso che la durata massima dell'aspettativa del dipendente, fissata in un anno scolastico, va riferita al rapporto di lavoro unitariamente considerato, sotto il profilo formale e sostanziale, e dunque anche nel caso di passaggio di ruolo all'interno dell'amministrazione scolastica.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 18 com. 3, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32155** *del* **05/11/2021** (Rv. **662672 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
R. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* B. *(ANTONETTI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2018

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani - Durata del periodo di comporto - Disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 - Applicabilità - Fondamento.

Ai fini della determinazione del periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani con più di 25 dipendenti, è applicabile non già il c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 (che ne fissa la durata in 12 mesi), ma la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 (che lo determina in 18 mesi), non avendo inciso sulla stessa la disposizione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005, che esclude le imprese con tali requisiti dimensionali dall'ambito di applicazione del citato r.d., in quanto intervenuta successivamente, allorquando le parti sociali avevano già disciplinato la materia.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 15/11/2005 art. 1 com. 3, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 art. 65, Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 285 art. 10 com. 2

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32166** *del* **05/11/2021** (Rv. **662673 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CAMMALLERI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2017

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Uffici scolastici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - "Legitimatio ad causam" - Carenza - Fondamento.

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE In genere.

Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F, DPCM 30/09/2020 art. 7, DPR 21/12/2007 num. 260 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 6460 del 2009 Rv. 607470 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32154** *del* **05/11/2021** (Rv. **662666 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
V. *(TRIBULATO GIUSEPPE) contro* B. *(ANTONETTI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/09/2017

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Successione di contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine - Abusiva reiterazione - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Disciplina ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Contratto di somministrazione a tempo determinato concluso dopo l'entrata in vigore del comma 1 bis dell'art. 1 dello stesso decreto - Applicabilità - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui a un contratto di somministrazione a tempo determinato, stipulato dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, faccia seguito, senza soluzione di continuità, un contratto di lavoro a termine, si applica la disciplina di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso decreto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la successione cronologica dei suddetti contratti non soggiacesse alla conversione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, invocando il disposto dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile invece alla successione di più contratti di somministrazione, e limitatamente al rapporto tra somministratore e utilizzatore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13515 del 2019 Rv. 653957 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32257** *del* **05/11/2021** (Rv. **662694 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(VESCE BARTOLO VINCENZO) contro* I. *(SALVATORI FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/09/2017

129028 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE Trattative per la conclusione di un contratto di subappalto - Sopralluogo presso il cantiere del potenziale subappaltatore - Esercizio di funzioni organizzative - Esclusione - Occasione di lavoro - Sussistenza - Tutela assicurativa - Spettanza - Condizioni.

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, costituisce occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e

strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la tutela assicurativa in favore di un muratore, deceduto nel corso di un sopralluogo presso il cantiere di un terzo, in vista dell'affidamento in subappalto di una parte dell'opera a lui commissionata).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30874 del 2019 Rv. 655900 - 02, N. 1173 del 2018 Rv. 647202 - 01, N. 24765 del 2017 Rv. 646374 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32232** *del* **05/11/2021** (Rv. **662693 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
L. *(IVELLA ENRICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2015

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Segretari comunali e provinciali - Diritti di segreteria - Spettanza - Condizioni.

In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all'art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall'art. 37, comma 1, dello stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l'erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all'effettivo esercizio della funzione presso l'ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 37, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 41, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 48 bis, Legge 08/06/1962 num. 604 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 13637 del 2014 Rv. 631340 - 01, N. 21166 del 2019 Rv. 654997 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31558** *del* **04/11/2021** (Rv. **662764 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LORITO MATILDE.** *Relatore:* **LORITO MATILDE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
V. *(SEGHINI SANTINA CHIARA) contro* M. *(COVI MARGHERITA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2017

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Demansionamento illegittimo protratto nel tempo - Valore di acquiescenza del lavoratore o di prova della sua tollerabilità - Esclusione - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Danno alla professionalità - Risarcibilità - Decorrenza - Fattispecie.

Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte d'appello che aveva fatto decorrere il diritto al risarcimento, anziché dall'inizio della condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, dalla data in cui era stato esperito il tentativo di conciliazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9318 del 2018 Rv. 648725 - 01, N. 13485 del 2014 Rv. 631329 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31754** *del* **04/11/2021** (Rv. **662690 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
D. *(DOVETTO MARIA) contro* C. *(PROSPERETTI GIULIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2014

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Iscrizione alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Verifica della continuità nell'esercizio della professione ex art. 22 della l. n. 576 del 1980 - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del professionista.

In tema di trattamento pensionistico degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, previsto dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, ha natura decadenziale e decorre dalla data in cui il professionista ha presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva funzionale all'esercizio della potestà di verifica.

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30714 del 2017 Rv. 646561 - 01, N. 13517 del 2019 Rv. 653959 - 01, N. 16252 del 2018 Rv. 649392 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31558** *del* **04/11/2021** (Rv. **662764 - 02**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LORITO MATILDE.** *Relatore:* **LORITO MATILDE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
V. *(SEGHINI SANTINA CHIARA) contro* M. *(COVI MARGHERITA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2017

100026 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Danno Danno da mobbing - Fatti successivi al deposito del ricorso in primo grado - Domanda in appello di accertamento di tali fatti - Novità - Applicabilità della deroga di cui all’art. 345, comma 1 c.p.c. Esclusione - Fondamento.

In tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova - come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che tale domanda si basa su di una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo, spazialmente e temporalmente determinato, inidonea a ricomprendere nuovi accadimenti verificatisi nelle more del giudizio, ancorché omogenei rispetto ai precedenti. Né può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per "i danni sofferti dopo la sentenza", poiché tale norma si riferisce alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, ma non ad ulteriori danni ricollegabili a fatti nuovi e diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23949 del 2013 Rv. 629183 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31778** *del* **04/11/2021** (Rv. **662665 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(PERAINO ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2014

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Art. 4 st.lav. - Controlli a distanza dei lavoratori - Esigenze organizzative e produttive - Portata - Fattispecie.

In tema di controlli a distanza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015), richiedendo quindi l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli richiesti dalle esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza sul lavoro, tra le quali rientra anche quella di assicurare la pubblicità ad una prova di esame indetta dalla Pubblica Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la sentenza della corte d'appello, che aveva qualificato come condotta antisindacale l'installazione, senza previa intesa sindacale, di apparecchiature per la ripresa audiovideo degli esami di guida).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 13266 del 2018 Rv. 649009 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31469** *del* **03/11/2021** (Rv. **662689 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
G. *(FRANCO STEFANO) contro* F. *(GIUA LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2015

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dipendenti pubblici iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze - Anticipazione dell'indennità di buonuscita

ex d.P.R. n. 1034 del 1984 - Detrazione dall'importo finale con la maggiorazione degli interessi legali - Legittimità - Inapplicabilità dell'art. 2120 c.c. - Fondamento.

L'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034 del 1984, secondo cui le anticipazioni dell'indennità di buonuscita corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 4, n. 2 del citato d.P.R., devono essere detratte dall'importo finale dell'indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali, non si pone in contrasto con l'art. 2120 c.c., né con il generale principio di parità di trattamento tra lavoro privato e lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in quanto l'unificazione dei criteri di maturazione, di calcolo e di erogazione dell'indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati in base alle regole dettate originariamente per i lavoratori privati dall'art. 2120 c.c. è stata disposta dall'art. 2, comma 5, della l. n. 335 del 1995 (cd. "riforma Dini"), ed è diventata operativa solo per le assunzioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2000, per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 20 dicembre 1999, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.p.c.m. 2 marzo 2001.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 6 com. 7 CORTE COST., DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 4 lett. 2, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 20/12/1999 art. 2 com. 2, DPCM 02/03/2001 art. 1 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 24474 del 2011 Rv. 619654 - 01, N. 18230 del 2015 Rv. 637043 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31358** *del* **03/11/2021** (Rv. **662663 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**
T. *(GHIBELLINI ALESSANDRO) contro* C. *(PAROLETTI CAMILLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/10/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno morale soggettivo – Liquidazione in via equitativa – Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto. (Nella specie, in cui il pregiudizio lamentato consisteva nel patema d'animo derivante dal coinvolgimento nel naufragio della nave Costa Concordia, la S.C. ha escluso la censurabilità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi ed esplicitamente tenendo conto della drammaticità dei fatti vissuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 7597 del 2021 Rv. 660927 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02, N. 21087 del 2015 Rv. 637477 - 01, N. 13153 del 2017 Rv. 644406 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31349** *del* **03/11/2021** (Rv. **662662 - 01**)
Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **LORITO MATILDE.** *Relatore:* **LORITO MATILDE.**
E. *(GRATTAROLA MASSIMO) contro* M. *(MARENGO FAUSTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/11/2017

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Rapporti di lavoro a tempo pieno e part-time - Limiti alla distribuzione dell'orario di lavoro da parte del datore – Differenze - Ragioni.

Nei rapporti di lavoro a tempo pieno, il diritto del datore di lavoro alla distribuzione dell'orario di lavoro, espressione del potere di organizzazione dell'attività, può subire limiti solo in dipendenza di accordi che vincolino l'imprenditore a particolari procedure, diversamente da quanto accade nei contratti con orario part-time, nei quali la programmabilità del tempo libero del lavoratore (al fine di garantire l'esplicazione di un'ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale che giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107

Massime precedenti Vedi: N. 31957 del 2019 Rv. 656005 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31326** *del* **03/11/2021** (Rv. **662684 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**
L. *(PALMA PAOLO) contro* P. *(FAGGIANI GUIDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2017

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - Procura generale - Omessa produzione - Assenza di contestazioni di controparte - "Jus postulandi" - Sussistenza.

Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo "jus postulandi" del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5252 del 2001 Rv. 545764 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31465** *del* **03/11/2021** (Rv. **662688 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
S. *(CATRICALA' ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2015

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Direttore Agenzia del demanio - "Spoils system" - Cessazione "ope legis" dell'incarico - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2006, che ha esteso il meccanismo dello "spoils system" di cui all'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001 ai direttori delle Agenzie fiscali, atteso che gli stessi non svolgono compiti di carattere tecnico-operativo, ma, agendo sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze, in cui sono fissati gli obiettivi da raggiungere, le strategie da attuare e le modalità di verifica dei risultati, espletano funzioni di coordinamento politico-amministrativo in stretta collaborazione con il supremo organo di indirizzo politico, basata sull'"intuitus personae". .

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 160 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31366** *del* **03/11/2021** (Rv. **662685 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(CASTIELLO FRANCESCO) contro* R. *(BENEDETTI ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2015

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - Azienda ospedaliera - Direttore generale - Decadenza - Successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sullo "spoil system" - Mancata riammissione in servizio - Nuovo provvedimento di decadenza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda ospedaliera, ove questi sia stato dichiarato decaduto dall'incarico in forza di una legge sullo "spoils system" poi dichiarata incostituzionale (nella specie, Corte cost., sentenza n. 104 del 2007, relativa alla l. r. Lazio n. 1 del 2004) e non sia stato reintegrato, deve ritenersi che, a séguito della decadenza da considerarsi "tamquam non esset" per effetto della pronuncia di incostituzionalità e in conseguenza del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione nell'ambito del sinallagma contrattuale, il rapporto di lavoro si sia ripristinato. Ne consegue che un nuovo provvedimento di decadenza del dirigente è possibile sulla base di motivi diversi da quelli sottesi al primo provvedimento decadenziale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/11/2004 num. 1 art. 55 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 13/06/2007 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 13/06/2007 num. 8 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Vedi: N. 25901 del 2021 Rv. 662274 - 01, N. 6055 del 2008 Rv. 602445 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31479** *del* **03/11/2021** (Rv. **662995 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
D. *(MONACO PASQUALE LUCIO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/12/2014

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dipendente con posizione organizzativa - Retribuzione di risultato ex c.c.n.l. Enti locali - Natura - Valutazione del raggiungimento degli obiettivi - Necessità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

I dipendenti regionali con funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Enti Locali 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva, non possono allegare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 8, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21678 del 2013 Rv. 627416 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31293** *del* **03/11/2021** (Rv. **663190 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
G. *(DI BENEDETTO ISABELLA) contro* C. *(GIALLORETO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2015

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Concorsi pubblici - Copertura dei posti riservati agli invalidi - Inserimento del disabile nelle graduatorie - Condizioni - Stato di disoccupazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Regime di cui all'art.16, comma 2, della l. n. 68 del 1999, applicabile "ratione temporis".

In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 25, comma 9 bis, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non attribuisce alla P.A. una mera facoltà discrezionale, ma, nel perseguire l'obiettivo di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, pone a suo carico l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge; invero, la "ratio" della disposizione va ricostruita tenendo conto della tassatività del rispetto delle quote di cui al precedente art. 3, delle peculiarità del sistema di reclutamento nel pubblico impiego e della necessità di armonizzare la tutela del disabile (imposta dall'art.38 Cost., dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali dello Stato) con altri valori di rilievo costituzionale, come quelli consacrati nell'art.97 Cost., con la conseguenza che la deroga normativa al requisito della

disoccupazione è giustificata dalla possibilità di garantire la tutela della disabilità attraverso l'assunzione dei candidati disabili che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 8, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 16, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 25 com. 9, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2020 Rv. 658183 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31459** *del* **03/11/2021** (Rv. **662687 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
P. *(NIZZARI FRANCESCO) contro* C. *(SCONOCCHIA BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/12/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Casse previdenziali privatizzate - Norma regolamentare - Decadenza dal diritto al rimborso della contribuzione inefficace - Rilevabilità d'ufficio - Art. 2969 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

In tema di casse previdenziali privatizzate, la decadenza prevista da una norma regolamentare (nella specie, l'art. 49 del regolamento della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, riguardante il termine per la richiesta di rimborso dei contributi versati e divenuti inefficaci) può essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che la materia contributiva è di rilievo pubblicistico, in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 Cost., con conseguente inapplicabilità dell'art. 2969 c.c., che disciplina la decadenza in relazione ai diritti disponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2115

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7399 del 2007 Rv. 595628 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31484** *del* **03/11/2021** (Rv. **662716 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.**
A. *(BONINO GIOVANNI) contro* I. *(ROMEO LUCIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2015

129031 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - CURE MEDICHE E CHIRURGICHE - IN GENERE Lavoratore invalido - Abbattimento barriere architettoniche presso l'abitazione - Contributo economico a carico dell'Inail - Presupposto - Abitualità della dimora - "Ratio" - Fattispecie.

In tema di contributi economici a carico dell'INAIL per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico, in favore dei soggetti affetti da disabilità di origine lavorativa, l'abitualità della dimora del lavoratore, richiesta dall'art. 37 del reg. INAIL n. 23 del 2007, assurge ad elemento costitutivo del diritto alla prestazione in quanto la "ratio" della previsione risiede proprio nell'agevolare la rimozione dei disagi ambientali patiti negli spazi di

vita abituali e familiari del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il contributo suddetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un'abitazione che non costituiva, secondo l'accertamento di fatto compiuto, dimora abituale del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31422** *del* **03/11/2021** (Rv. **662763 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
P. *(DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2015

098011 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - IN GENERE Bando per procedure concorsuali o selettive - Atto unilaterale - Interpretazione - Criterio letterale - Particolare rilevanza - Ragioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Vedi: N. 18854 del 2016 Rv. 641226 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31421** *del* **03/11/2021** (Rv. **662762 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
C. *(BLAGA VINCENZO) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2015

098055 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - DIRETTIVA Posizioni organizzative e incarichi di alta responsabilità - Esclusione della regola del concorso - Fondamento - Fattispecie in tema di restrizioni contenute nel bando per il conferimento.

Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di posizioni organizzative e di incarichi di alta responsabilità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente non è assoggettato al rispetto della regola del concorso pubblico, perché l'assegnazione delle predette funzioni costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo - in quanto non discriminatorio, né arbitrario o irragionevole - un bando di conferimento contenente la limitazione della partecipazione ai soli dipendenti già in servizio presso la sede regionale, in possesso di specifiche conoscenze non coincidenti con quelli delle sedi distrettuali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8141 del 2018 Rv. 647618 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31454** *del* **03/11/2021** (Rv. **662874 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PERSIANI MATTIA) contro* G. *(CAMPILII ANNA)*
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/03/2019

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione - Principio del "pro rata" - Applicabilità - Riferimento temporale - Modifiche apportate dalla l. n. 296 del 2006 - Rispetto del principio da parte dell'ente di previdenza - Indefettibilità - Esclusione.

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata".

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28253 del 2018 Rv. 651715 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636247 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31407** *del* **03/11/2021** (Rv. **662686 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
A. *(MARCONE MICHELE) contro* C. *(FEOLA MARCELLO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/05/2015

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Avviamento mediante selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Diritto all'assunzione - Valutazione positiva della prova di idoneità - Completamento della procedura - Necessità - Conseguenze - Revoca illegittima dell'avviamento - Risarcimento del danno da perdita di "chance".

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto all'assunzione del lavoratore avviato attraverso la procedura di selezione prevista dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, sorge, anche in caso di utile collocazione in graduatoria, solo nel momento di completamento della procedura, così come, per la successiva costituzione del rapporto, è necessario l'intervento della volontà delle parti con la

specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, nell'ipotesi di illegittimità della revoca del provvedimento di avviamento, compete soltanto il risarcimento del danno da cd. perdita di "chance".

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24833 del 2015 Rv. 637894 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14432 del 2017 Rv. 644567 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31419** *del* **03/11/2021** (Rv. **662712 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.**
P. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* A. *(SCHULLIAN MANFRED)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/10/2016

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Presupposti - Attualità della condotta o dei suoi effetti - Esaurimento della singola condotta - Irrilevanza - Comportamenti successivi alla proposizione della domanda - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estende a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti dichiarati illegittimi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva condannato la parte datoriale per non aver riconosciuto il diritto dei lavoratori alla fruizione di permessi nel monte ore, anche in relazione ai permessi non fruiti dalla data della domanda alla pronuncia della sentenza).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3894 del 1984 Rv. 435841 - 01, N. 23038 del 2010 Rv. 614921 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31427** *del* **03/11/2021** (Rv. **663191 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
S. *(DI PARDO SALVATORE) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/05/2015

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Procedura concorsuale - Rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento di graduatoria ancora efficace - Obbligo della pubblica amministrazione di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria ai fini della copertura del posto vacante - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della

graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all'art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21607 del 2019 Rv. 654843 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31406** *del* **03/11/2021** (Rv. **662664 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(COMANDE' CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/06/2015

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Impiego pubblico contrattualizzato - Art. 15 del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto Ministeri - Progressione economica nell'ambito di area professionale omogenea - Natura concorsuale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, le procedure previste dal c.c.n.l. 1998/2001 comparto Ministeri per la progressione economica verso la posizione C3 del personale inquadrato nelle posizioni C1 e C2 non rivestono natura concorsuale e, in quanto espressive non già di potestà autoritativa ma dei poteri propri di ogni datore di lavoro, sono regolate dalle norme di diritto privato. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, muovendo dall'errato presupposto della sua natura concorsuale, aveva dichiarato illegittima per contrasto con l'art. 97 Cost. una procedura di progressione economica indetta dalla Corte dei conti per il proprio personale, che era stata riservata ai dipendenti già in servizio e che consentiva anche la cd. progressione "per saltum").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1999 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 15981 del 2016 Rv. 640682 - 01, N. 16577 del 2014 Rv. 632314 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23329 del 2009 Rv. 610383 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31204** *del* **02/11/2021** (Rv. **662683 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
E. *(BECHI VITTORIO) contro* M. *(VACIRCA SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/12/2018

103173 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Fattispecie in tema di preavviso di convocazione del lavoratore per un corso obbligatorio di formazione.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto, sulla base degli usi in vigore presso l'azienda della società datrice di lavoro, non congruo il preavviso di convocazione di un lavoratore per un corso obbligatorio di formazione.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078

Massime precedenti Vedi: N. 17481 del 2009 Rv. 609711 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31072** *del* **02/11/2021** (Rv. **662714 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**
V. *(CIERI TOMMASO) contro* L. *(DELL'OMARINO ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/10/2016

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Contratti a termine - Assunzioni a tempo indeterminato - Diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Natura giuridica - Manifestazione di volontà – Modalità - Fattispecie.

Il diritto del dipendente, che abbia prestato la propria attività lavorativa presso la stessa azienda in forza di contratti a tempo determinato scaduti, di essere assunto con precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. n. 368 del 2001, qualora il datore di lavoro intenda optare per nuove assunzioni a tempo indeterminato, è condizionato alla previa espressione da parte sua di volontà "in tal senso", senza necessità del ricorso a formule sacramentali o del riferimento alla disposizione che lo prevede. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il riferimento del lavoratore all'assunzione "nei tempi e modi previsti dalle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro", unitamente alla manifestazione della volontà di essere assunto ed all'indicazione dei contratti intercorsi fra le parti, corrisponda in modo adeguato e sufficiente alle esigenze di certezza del diritto sottostante alla norma, pur in difetto di preciso riferimento alla disposizione legislativa citata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31116** *del* **02/11/2021** (Rv. **662873 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.**
V. *(PORCELLI GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2015

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Elargizioni previste dalla l. n. 302 del 1990, come modificata dalla l. n. 407 del 1998 – Decadenza ex art. 6 della l. n. 302 del 1990 – Applicabilità agli eventi antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 302 del 1990 – Ragioni.

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE In genere.

In tema di domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime della criminalità mafiosa, il termine di decadenza di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto, previsto dall'art. 6 della l. n. 302 del 1990, come modificato dalla l. n. 47 del 1998, si applica anche alle domande di indennizzo per i fatti antecedenti al 1° gennaio 1969, dovendosi così interpretare il disposto dell'art. 1, comma 3, della l. n. 407 del 1998 (che ha soppresso il secondo periodo dell'art. 12, comma 2, della l. 302 del 1990 che prevedeva che per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969 la decadenza maturasse dopo due anni dall'accadimento) e dell'art. 3, comma 2, lett. a) della medesima legge (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 12 della l. 302 cit. prevedendo che i benefici previsti dalla legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1969), secondo un'esegesi coerente con la volontà del legislatore che con la riforma del 1998 ha inteso assicurare parità di trattamento tra categorie di beneficiari, oltre che mediante l'ampliamento degli aventi diritto, anche attraverso l'estensione del nuovo termine di decadenza agli eventi occorsi tra il 1969 e la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 3, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 6, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 12 com. 1, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 12 com. 2, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 3 com. 2 lett. A, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 5 com. 1

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31108** *del* **02/11/2021** (Rv. **662715 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
C. *(GIDARO SERGIO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 18/12/2017

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA Produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta - Termine – Art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura perentoria - Esclusione - Tempestività della costituzione - Irrilevanza.

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26362 del 2016 Rv. 642164 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31204** *del* **02/11/2021** (Rv. **662683 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
E. *(BECHI VITTORIO) contro* M. *(VACIRCA SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/12/2018

103254 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - IN GENERE Colloqui tra il dipendente e i colleghi di lavoro - Registrazione all'insaputa dei conversanti - Violazione del diritto alla riservatezza - Sussistenza - Uso a fini difensivi - Legittimità - Limiti e condizioni.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1 lett. F), Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Vedi: N. 16629 del 2016 Rv. 640847 - 01, N. 11322 del 2018 Rv. 648816 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31055** *del* **02/11/2021** (Rv. **662660 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* E. *(SILVESTRI RENATO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2014

129117 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' Enti derivanti dalla trasformazione dell'Enel - Pagamento della contribuzione per maternità - Periodo anteriore all'1.1.2009 - Estensione esonero di cui all'art. 20, d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 - Esclusione - Ragioni.

Le società derivanti dal processo di trasformazione dell'Enel sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi l'esonero previsto dall'art. 20 del d.l. n. 112 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità, atteso che per tali società l'obbligo di corresponsione dei contributi discende dai contratti collettivi, anziché dall'art. 1 del d.P.R. n. 145 del 1965, e nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà dei versamenti può essere fatta discendere dall'origine di tali soggetti, società di natura privata.

Riferimenti normativi: DPR 17/03/1965 num. 145 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/10/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 15394 del 2017 Rv. 644787 - 01, N. 11346 del 2021 Rv. 661108 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31112** *del* **02/11/2021** (Rv. **662872 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ARIENZO ROSA.** *Relatore:* **ARIENZO ROSA.**
T. *(LAMACCHIA GUERRA MARIA CONCETTA) contro* P. *(MASI LEONARDO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Dipendenti degli enti locali - Stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 - Diritto incondizionato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Mantenimento dell'inquadramento goduto nell'ambito del precedente contratto a termine - Diritto - Insussistenza - Violazione del principio di non discriminazione "ex" dir. 1999/70/CE - Insussistenza.

La previsione dell'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire, né dà diritto all'assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a termine. Né in tale ultimo caso è configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo una simile violazione dirsi integrata solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio e dimostrata l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 8134 del 2018 Rv. 647677 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31202** *del* **02/11/2021** (Rv. **662682 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Relatore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.**
A. *(ZANELLO ANDREA) contro* R. *(TRIFIRO' SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento per giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (In applicazione del

suddetto principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 17092 del 2011 Rv. 618970 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31119** *del* **02/11/2021** (Rv. **662661 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**
R. *(PETRUCCI FRANCESCO) contro* C. *(ROMANO ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2014

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento - Sussistenza - Indennità di esercizio - Spettanza - Limiti - Riferimento necessario all'importo già maturato all'atto del trasferimento - Classi biennali di stipendio - Connessione con le particolari modalità della prestazione presso le ferrovie - Sussistenza - Spettanza - Esclusione - Premio di esercizio non ancora maturato - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.

In caso di transito di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico, dapprima sulla base della legislazione sulla mobilità e poi in virtù di definitivo trasferimento, il lavoratore conserva "ad personam" il trattamento economico in atto alla data del trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. n. 325 del 1988; nella determinazione del suo ammontare, tuttavia, occorre considerare che il d.P.C.M. n. 473 del 1992, nel porre a carico delle Ferrovie dello Stato il trattamento economico anche nella fase di mobilità e fino al 30 settembre 1992, prevede che esso comprenda le voci di retribuzione fissa, ma non le classi biennali di stipendio, legate all'acquisizione di una maggiore anzianità e giustificate solo dalle modalità e dai caratteri particolari della prestazione di lavoro presso le Ferrovie, né il premio di esercizio non ancora maturato, non facente parte del trattamento di fatto già in atto al momento del distacco. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, con cui si era escluso che il lavoratore definitivamente trasferito presso l'ente pubblico potesse pretendere da quest'ultimo l'inclusione nel trattamento "ad personam" delle voci retributive già non spettanti durante il periodo di mobilità).

Riferimenti normativi: DPCM 05/08/1988, Legge 29/12/1988 num. 554 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 16476 del 2009 Rv. 609367 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1914 del 2015 Rv. 634196 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31135** *del* **02/11/2021** (Rv. **662677 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
S. *(CHIODETTI GUIDO) contro* U. *(NAPOLITANO LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2015

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Personale universitario - Art. 62 del c.c.n.l. 1998-2001 - Trattamento economico accessorio del personale di categoria - Interpretazione.

L'art. 62 del c.c.n.l. 1998-2001, comparto Università, ha regolato, in via autonoma e senza possibilità d'intervento della contrattazione decentrata, l'intera materia del trattamento economico accessorio del personale della nuova categoria EP appartenente all'area economico-gestionale, prevedendo l'assorbimento nella retribuzione di posizione e di risultato, con la sola eccezione delle voci specificatamente indicate, di tutte le competenze accessorie e delle indennità previste dal c.c.n.l. 21 maggio 1996, compreso il compenso per il lavoro straordinario, nonché di quelle previste dalla contrattazione collettiva decentrata previgente che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del c.c.n.l. 1998-2001, resta applicabile, sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo che regoli diversamente la materia, solo in via residuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 5 com. 6, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 62, Contr. Coll. 21/05/1996

Massime precedenti Conformi: N. 23149 del 2015 Rv. 637966 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31137** *del* **02/11/2021** (Rv. **662678 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
S. *(GIULITTO VITO) contro* A. *(MARESCA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/12/2016

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - Tutela assicurativa - Condizioni - Non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - Necessità - Fattispecie.

I lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - soggetti alla disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 135 del 1977 -, hanno diritto ad una tutela assicurativa, contro le malattie e gli infortuni, non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - ancorché possano essere assicurati presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri - nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai principi fondamentali, anche in materia di retribuzione, contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, seppure non applicabili direttamente al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il raccomandatario marittimo rispondesse nei confronti del lavoratore, come il datore di lavoro, del risarcimento del danno ex art. 2087 c.c.).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 04/04/1977 num. 135 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 13053 del 2006 Rv. 589861 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2622 del 1998 Rv. 513513 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31172** *del* **02/11/2021** (Rv. **662679 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
I. *(PAPPALARDO ROSSELLA) contro* A. *(MERLO ARTURO)*
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/10/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici ex condotti - Art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2017 - Transazione novativa - Esclusione - Conseguenze - Ragioni.

In tema di indennità di specificità medica richiesta dagli ex medici condotti, l'art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2017 non costituisce una transazione normativa del contenzioso in atto, cui consegue la cessazione della materia del contendere tra le parti, sia in quanto non fa cenno ai giudizi pendenti, sia perché non ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'emolumento, né impegnato le amministrazioni a liquidare l'indennità stessa con efficacia retroattiva, limitandosi a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri da definire a cura del Ministero della salute.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 456 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29625 del 2019 Rv. 655714 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31132** *del* **02/11/2021** (Rv. **662676 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**
P.M. **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
G. *(LEPRI GIOVANNI) contro* I. *(MARINUZZI DARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/05/2015

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore servizi sociali - Regione Toscana - Trattamento previdenziale ex art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 - Equiparazione al direttore generale, amministrativo e sanitario - Esclusione - Ragioni.

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE In genere.

In tema di dirigenza sanitaria, va esclusa, ai fini del calcolo dell'indennità premio di fine servizio, l'estensione alla figura del direttore dei servizi sociali, disciplinata dalla l.r. Toscana n. 40 del 2005, del trattamento previdenziale previsto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per il direttore generale, amministrativo e sanitario, in quanto la delega alle Regioni prevista dall'art. 3, comma 1-quater, del citato d.lgs., della disciplina di forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle aree socio sanitarie, non comporta anche il potere di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale, essendo tale materia, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. o), Cost., riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2 lett. O, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Legge Reg. Toscana 24/02/2005 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29408 del 2018 Rv. 651721 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31123** *del* **02/11/2021** (Rv. **662675 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
M. *(DE GIORGI GABRIELLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/05/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporto di lavoro alle dipendenze di un Comune - Dimissioni - Assunzione da parte del MIUR - Assegno "ad personam" - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico, nella specie un Comune, e successiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente, nella specie il MIUR, non compete al lavoratore alcun assegno "ad personam", non essendo invocabile a fondamento della pretesa l'art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, che rinvia al caso previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, sia perché queste ultime riguardano le sole ipotesi di passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte di dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciali del pubblico impiego sono inapplicabili a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 1998-2001, sia perché, infine, nel caso di dimissioni e successiva assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore.

Riferimenti normativi: DPR 01/10/1957 num. 3 art. 202, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5677 del 2020 Rv. 657176 - 01, N. 19437 del 2018 Rv. 649883 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31182** *del* **02/11/2021** (Rv. **662993 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LORITO MATILDE.** *Relatore:* **LORITO MATILDE.**
F. *(CERUTTI GILBERTO) contro* G. *(MAGRINI CHIARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2018

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Rapporto di lavoro subordinato - Esecuzione della prestazione - Diritto-dovere del lavoratore - Inattività imposta dal datore - Assenza di intento persecutorio o di conseguenze sulla retribuzione - Irrilevanza - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza.

Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino; ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20466 del 2020 Rv. 658913 - 01, N. 7963 del 2012 Rv. 624516 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31175** *del* **02/11/2021** (Rv. **662680 - 01**)
Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **ARIENZO ROSA.** *Relatore:* **ARIENZO ROSA.**
K. *(MORESCO VITTORIO) contro* B. *(CORAIN MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/12/2015

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Dirigente - Potere di autodeterminare il periodo di ferie - Carenza - Mancata fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Sussistenza - Eccezionali esigenze aziendali - Prova - Necessità - Esclusione.

Il dirigente, che non abbia il potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di ferie, qualora non usufruisca del periodo di riposo annuale, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, senza essere tenuto a provare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26464 del 2016 Rv. 642250 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **31201** *del* **02/11/2021** (Rv. **662681 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
A. *(ALLEVA PIERGIOVANNI) contro* T. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2016

103171 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - Efficacia nei confronti del lavoratore dell'azienda - Condizioni - Iscrizione all'organizzazione stipulante - Necessità - Esclusione - Iscrizione ad un'organizzazione dissenziente - Rilevanza.

I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Massime precedenti Conformi: N. 6044 del 2012 Rv. 621877 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31066** *del* **02/11/2021** (Rv. **662674 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BALESTRIERI FEDERICO.** *Relatore:* **BALESTRIERI FEDERICO.**
C. *(CALVANI LORENZO) contro* U. *(SCHEMBRI GIAN PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Successione di contratti - Limite massimo di 36 mesi - Deroghe individuate dalla contrattazione collettiva - Art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di distribuzione cooperativa - Interpretazione - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, l'art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di distribuzione cooperativa, circa le attività sottratte alla regola del divieto di superamento di 36 mesi consecutivi, di cui all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs n. 368 del 2001, si interpreta nel senso che sono previste due distinte ipotesi di contratti sottratti al limite dei 36 mesi - vale a dire, attività stagionali che insistono in particolari periodi dell'anno ed attività legate alla peculiarità del territorio - dovendosi ritenere che la volontà delle parti mirasse ad isolare casi in cui, per ragioni stagionali e/o territoriali si potesse giustificare una assunzione a termine neutra rispetto al limite di legge. (Nella specie, sono state ricondotte alla previsione contrattuale in deroga le assunzioni a termine stipulate d'estate per un supermercato sito nell'isola d'Elba).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Contr. Coll. 25/07/2008

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31191** *del* **02/11/2021** (Rv. **662994 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
H. *(DI TULLIO MARTA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto - Priva di specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia

della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 9173 del 2003 Rv. 564070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01, N. 2646 del 1998 Rv. 513554 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **37529** *del* **30/11/2021** (Rv. **663091 - 01**)
Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**
I. *(MARITATO LELIO) contro* M. *(PIERRO RITA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2019

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Debito contributivo - Gestione separata - Dichiarazione dei redditi - Quadro RR - Omessa compilazione - Doloso occultamento del debito - Sospensione della prescrizione - Automatismo - Insussistenza.

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6677 del 2019 Rv. 652871 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **37273** *del* **29/11/2021** (Rv. **663152 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
C. *(MANZO FRANCESCO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/07/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Invalidità civile - Maturazione del diritto prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età - Sostituzione automatica con l'assegno sociale - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Conseguenze - Assenza di ratei - Interesse ad agire - Sussistenza.

In tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi dell'assegno di invalidità, previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione di tale prestazione con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale; sussiste, pertanto, un interesse all'accertamento del superamento della soglia invalidante, seppure ciò comporti che non venga pagato neanche un rateo dell'assegno di invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2029 del 2020 Rv. 656720 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25204 del 2015 Rv. 637959 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **37269** *del* **29/11/2021** (Rv. **663150 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
A. *(BONITO ANGELO) contro* M. *(CRUDO ROSARIO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2019

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rapporti di durata - Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità – Limiti - Fattispecie.

Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di rimborsare il contributo ENPAB per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 02

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **37272** *del* **29/11/2021** (Rv. **663151 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
M. *(NASO DOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Sentenza d'appello - Decisione nel merito - Omessa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Irrilevanza - Assorbimento - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni.

La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36881** *del* **26/11/2021** (Rv. **662938 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**
D. *(MAIELLO ANGELO) contro* A. *(FIORILLO LUCIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/12/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26874 del 2018 Rv. 651324 - 01, N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 01, N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36878** *del* **26/11/2021** (Rv. **663090 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**
M. *(STARVAGGI PAOLO) contro* A. *(RUVOLO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/03/2019

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità.

L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de

iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 22607 del 2016 Rv. 642965 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24468 del 2020 Rv. 659951 - 02

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36879** *del* **26/11/2021** (Rv. **662937 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**
F. *(DIOTALLEVI ALESSANDRO) contro* P. *(CICORIA GERVASIO PAOLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Società di capitali - Contributi ex art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Base di calcolo - Individuazione - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Esclusione.

In tema di contributo ENPAM del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, l'individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. n.n. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri, costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 119, DPR 23/03/1988 num. 120, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2669 del 2021 Rv. 660339 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36533** *del* **24/11/2021** (Rv. **663089 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**
K. *(BERNARDO PIETRO GIUSEPPE) contro* S. *(VINCENTI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2020

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo al "quantum debeatur" - Cognizione del giudice del gravame - "An" della responsabilità - Estensione - Necessità - Fondamento.

L'impugnazione, sotto il profilo del "quantum debeatur", della sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo

relativo all'"an" della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logico-giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 25933 del 2018 Rv. 650998 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36382** *del* **24/11/2021** (Rv. **663088 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
C. *(RUSSO GIOVANNI) contro* I. *(MASSA MANUELA)*
Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 02/07/2019

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Requisito sanitario necessario al riconoscimento di una prestazione - Insussistenza - Rigetto della domanda - Conseguenze - Accertamento del requisito sanitario utile per una diversa prestazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14629 del 2021 Rv. 661287 - 01, N. 22 del 2019 Rv. 652446 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36381** *del* **24/11/2021** (Rv. **663149 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
C. *(RICCI TOMMASO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/10/2019

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Classificazione di un'impresa ai fini previdenziali - Attività unica di natura promiscua - Criterio dell'attività prevalente - Accertamento ed onere della prova - Fattispecie.

In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione

dell'attività prevalente in concreto svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a partire dal 2009, aveva inquadrato nel settore terziario - e non più in quello industriale - una società dedita alla vendita e all'affitto degli immobili precedentemente costruiti, in virtù della ritenuta prevalenza dell'attività di commercializzazione degli edifici, desunta da una serie di circostanze, quali l'affidamento in appalto a terzi, per il 90%, della relativa costruzione; il consistente lasso di tempo durante il quale l'attività di impresa era proseguita, pur senza lo svolgimento di alcuna attività di costruzione; la coincidenza della posta attiva più significativa del bilancio con i rimanenti fabbricati ancora da alienare).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23804 del 2014 Rv. 633576 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta tributaria

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **37366** *del* **30/11/2021** (Rv. **663144 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(STASI ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/09/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie – Natura - Pretesa natura "sostanzialmente" penale – Ammissibiltà – Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di violazioni tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997 e il d.lgs. n. 471 del 1997, qualificano le relative sanzioni di natura amministrativa considerato che esse hanno ad oggetto una obbligazione, di carattere civile, che spiega efficacia sul patrimonio del trasgressore obbligandolo al pagamento di una somma di denaro; non può, infatti, fondarsi l'eventuale natura penale di tali sanzioni in ragione dell'entità delle stesse in concreto irrogata, assumendo all'uopo rilievo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il massimo edittale applicabile a priori e la funzione afflittiva e deterrente della sanzione rispetto a quella compensativa del danno erariale. Non è, poi, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7 CEDU un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa, ancorché qualificabile come «sostanzialmente penale», per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura circa la natura penale delle sanzioni irrogate ad una società per l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti dedotta in ragione dell'entità della sanzione conseguente al cumulo giuridico derivante da una pluralità di violazioni, peraltro non analiticamente indicate nel ricorso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2021 Rv. 661211 - 03, N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 07

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37416** *del* **30/11/2021** (Rv. **663145 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(PAGLIANI GIORGIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/02/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro – Art. 20 d.P.R. 131 del 1986 – Alienazione di fabbricato da demolire – Riqualificazione come cessione del terreno edificabile sottostante a fini impositivi – Possibilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di imposta di registro, va escluso che la compravendita di un fabbricato possa riqualificarsi, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita di area edificabile, non

potendosi dare rilievo all'intenzione delle parti di demolirlo per costruirne, successivamente, uno nuovo, dovendo l'ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell'atto tassato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5088 del 2019 Rv. 652599 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **37369** *del* **30/11/2021** (Rv. **663064 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/03/2017

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Imposta di bollo - Esenzione ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 - Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposta di bollo, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, avente titolo in un atto di compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, è soggetta all'imposta fissa di cui all'art. 3, comma 2 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, non trovando applicazione il regime esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 previsto esclusivamente per gli atti di trasferimento elencati nei precedenti commi 1 e 2.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 all. TAB art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST., Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2648

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37259** *del* **29/11/2021** (Rv. **663045 - 01**)
Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **RUSSO RITA.** *Relatore:* **RUSSO RITA.**
O. *(CARBONE ANGELO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/04/2018

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo - Eccezione di prescrizione cd. successiva - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Preavviso di fermo - Sindacabilità solo per vizi propri - Sussistenza - Fattispecie relativa alla prescrizione della tassa automobilistica.

In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la

violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26363 del 2017 Rv. 645958 - 01, N. 19010 del 2019 Rv. 654519 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37174** *del* **29/11/2021** (Rv. **663143 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**
M. *(FIORENTINI STEFANO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 02/10/2014

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Sopravvenienze passive - Perdite di natura realizzativa e di natura valutativa - Distinzione - Deducibilità - Condizioni - Fondamento - Tentativo di recupero del credito - Necessità - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, le perdite di natura realizzativa (di realizzo), che si distinguono da quelle di natura valutativa poiché riconducibili al venir meno della titolarità giuridica del credito, sono deducibili ove il contribuente dimostri, prima della rinuncia a quel credito, di averne tentato il recupero mediante l'esperimento di azioni rimaste infruttuose. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la sopravvenienza passiva per perdite su crediti dovuta all'emissione di note di credito, non avendo il contribuente indicato le ragioni di tale emissione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 4

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37260** *del* **29/11/2021** (Rv. **663063 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 05/06/2014

279379 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni.

In tema di Iva, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligata et probata partium".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24778 del 2015 Rv. 638129 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **37166** *del* **29/11/2021** (Rv. **663142 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(LA ROSA SALVATORE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 22/04/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 - Controversia autonoma - Definizione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l.n. 136 del 2018), per controversia autonoma deve intendersi quella, unitariamente considerata, relativa a ciascun atto impugnato, senza inferire in alcun modo sul contenuto dell'atto medesimo, con la conseguenza che ove coesistano nella stessa controversia (ossia, nello stesso atto impugnato) una pluralità di pretese, alcune delle quali intangibili alla definizione, è precluso integralmente il ricorso alla definizione per la totalità delle riprese. Ciò risulta sia dall'interpretazione sistematica della disciplina di riferimento che dall'interpretazione teleologica della norma, nonché dalla circostanza in forza della quale il legislatore per specifiche ipotesi, come quella di cui all'art. 6, comma 4, del medesimo articolo, ha esplicitamente preso in considerazione la natura della pretesa sì da superare la stessa fondamentale distinzione ancorata alla unicità della controversia e dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1154 del 2021 Rv. 660086 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37261** *del* **29/11/2021** (Rv. **663303 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.**
T. *(PENNELLA NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2015

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Regime del margine ex art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di Iva, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto. (La S.C. ha affermato il principio in fattispecie in cui la Corte di merito aveva ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per la fruibilità del beneficio, mancando la prova che avesse provveduto alla certificazione dei corrispettivi ed alla dichiarazione annuale dell'Iva, nonché all'acquisto di opere d'arte senza Iva).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28376 del 2018 Rv. 651416 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **37166** *del* **29/11/2021** (Rv. **663142 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(LA ROSA SALVATORE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 22/04/2014

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura giudiziale del provvedimento oggetto di impugnazione - Necessità - Fattispecie.

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo in presenza della natura giudiziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione, restando escluse impugnazioni che, pur proposte con ricorso per cassazione, riguardino un atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego di condono).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5426 del 2021 Rv. 660699 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36888** *del* **26/11/2021** (Rv. **663062 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *Relatore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(CASTIELLO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/05/2015

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA - Aliquota agevolata - Cessione di beni destinabili a soggetti portatori di handicap - Attestazione dell'invalidità - Autocertificazione da parte dell'acquirente - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 9, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale (USL) competente, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 non essendo sufficienti eventuali dichiarazioni del cessionario del bene a liberare il cedente - il quale è responsabile dell'IVA dovuta - da tale sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

Riferimenti normativi: DM Finanze 14/03/1998 art. 2 com. 2, DM min. EFI 07/04/2021 art. 1, Decreto Legge 29/05/1989 num. 202 art. 1 com. 3, Legge 28/07/1989 num. 263 art. 1, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 29 bis, Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 2 com. 9, Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7124 del 2003 Rv. 562826 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36767** *del* **26/11/2021** (Rv. **663140 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(PANARITI PAOLO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/01/2018

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposta di bollo, ipotecaria e catastale - Atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso - Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 26, d.l. n. 104 del 2013 - "Assorbimento di tributi indiretti" - Atti e formalità direttamente consequenziali - Accettazione tacita di eredità - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il regime di cd. assorbimento della rilevanza fiscale di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 26 d.l. n. 104 del 2013 (conv., con modif. in l. n. 128 del 2013) è circoscritto agli atti e formalità direttamente consequenziali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, tra i quali non rientra l'accettazione tacita di eredità, costituendo questa un'evenienza del tutto occasionale e, potendo configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali anche risalenti nel tempo, sicché il successivo atto notarile di disposizione integra unicamente il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 3, Decreto Legge 12/09/2013 num. 104 art. 26, Legge 08/11/2013 num. 128

Massime precedenti Vedi: N. 25728 del 2007 Rv. 601268 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36886** *del* **26/11/2021** (Rv. **663141 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(LA ROSA SALVATORE)*
Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 08/07/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018 - Controversie relative a sanzioni collegate al tributo - Nozione - Sanzione per omesso pagamento delle ritenute alla fonte ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile l'istanza di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018 (conv., con modif., in l. n.136 del 2018) per le controversie relative a sanzioni collegate al tributo, tali dovendosi intendere quelle irrogate per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo, per il cui recupero viene emesso contestualmente un avviso di accertamento o di rettifica, e tra le quali rientra la sanzione per omesso pagamento delle ritenute alla fonte ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36597** *del* **25/11/2021** (Rv. **663061 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(QUERCIA LUIGI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/11/2015

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Licenze d'uso di brevetti - Costi relativi - Immobilizzazioni immateriali - Inclusione - Condizioni - In particolare, recuperabilità dei costi tramite benefici economici - Nozione.

In tema di costi per l'acquisto di licenze d'uso di brevetti, ai fini dell'iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali - e della conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento - le licenze d'uso devono possedere le medesime caratteristiche previste per i diritti di brevetto, e, segnatamente, la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento, la recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso, nonché la possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l'impresa. Il requisito della recuperabilità, in particolare, presuppone che i benefici economici costituiscano effetti diretti dell'applicazione della licenza di brevetto, e siano perciò strettamente correlati al processo produttivo caratterizzato dall'effettivo sfruttamento della licenza medesima.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36577** *del* **25/11/2021** (Rv. **663060 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(PERONACE ASA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/02/2015

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento delle imposte - Riduzione ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Condizioni - Inosservanza dell'originaria scadenza di pagamento - Ritardato versamento rispetto al momento di accertamento - Esclusione - Beneficio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art. 13, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25287 del 2017 Rv. 645981 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36603** *del* **25/11/2021** (Rv. **663139 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**
M. *(CASTIGLIONI FRANCESCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/12/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c bis) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Imposta sostitutiva - Successiva cessione a titolo oneroso - Applicabilità aliquota ordinaria - Esclusione - Ragioni.

In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione non qualificate, qualora il contribuente abbia optato per la rivalutazione della quota, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2 per cento, in caso di successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, sul nuovo valore non è più applicabile l'aliquota ordinaria del 12,50 per cento, vigente "ratione temporis", non generandosi una plusvalenza tassabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6118 del 2019 Rv. 653037 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36600** *del* **25/11/2021** (Rv. **663197 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
M. *(GIRELLI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/07/2012

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Formazione del reddito - Esercizio di competenza - Componenti di cui non siano ancora certi l'esistenza o l'ammontare - Computo - Art. 109 TUIR - Portata - Componenti comunque noti prima della presentazione della dichiarazione - Inclusione.

In tema di reddito d'impresa, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, l'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986 - secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo - mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti dell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, sicché tale regola va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare dette componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 2892 del 2002 Rv. 552632 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36562** *del* **25/11/2021** (Rv. **663059 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 30/09/2013

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 010012/2021 66095301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36390** *del* **24/11/2021** (Rv. **663138 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(RIENZI CARLO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/07/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Procedimento tributario - Indicazione del termine per il compimento di un atto - Natura perentoria - Mancanza di espressa previsione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di termine per l'esercizio del potere di accertamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002.

In materia tributaria, in mancanza di una diversa esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, in accordo con il disposto dell'art. 152, comma 2 c.p.c.; ne consegue che anche il termine per l'esercizio del potere di accertamento previsto dall'art. 248 del d.P.R. n.115 del 2002 non ha natura perentoria, in mancanza di esplicita previsione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248

Massime precedenti Conformi: N. 10761 del 2013 Rv. 626997 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36474** *del* **24/11/2021** (Rv. **663058 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
S. *(COPPOLA PAOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/05/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Notizia di reato successiva al decorso del termine ordinario - Rilevanza - Esclusione.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", può operare anche se la notizia di reato è emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17586 del 2019 Rv. 654733 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36391** *del* **24/11/2021** (Rv. **663057 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(QUERCIA LUIGI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/07/2014

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Thin capitalization" - Art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis" - Destinatari - Soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario - "Holding" di fatto - Sussistenza - Condizioni - Prevalenza della assunzione di partecipazioni - Requisiti.

In tema di IRES, la regola della "thin capitalization", di cui all'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), opera anche per le società, diverse da quelle indicate dall'art. 59 del d.lgs. n. 385 del 1993, aventi per oggetto esclusivo o principale l'assunzione di partecipazioni, e riguarda, oltre ai soggetti operanti nel settore finanziario e richiamato dagli artt. 106 e 113 del suddetto decreto, anche i soggetti esercenti "de facto" la medesima attività (cd. "holding" di fatto), sia quando l'attività si svolga prevalentemente nei confronti del pubblico, sia quando ciò non avvenga, dovendosi valutare, ai fini dell'applicazione dell'art. 98 del d.P.R. citato, l'eventuale prevalenza dell'attività finanziaria di "assunzione di partecipazioni" rispetto alle altre attività finanziarie. Tale prevalenza presuppone la contestuale presenza, in base ai dati dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dei seguenti elementi patrimoniali e reddituali: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle attività richiamate dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, delle altre attività contemplate nell'art. 1, comma 1, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, delle attività, anche non finanziarie, strumentali rispetto a una o più delle attività richiamate dall'art. 106, comma 1, deve essere superiore al 50 per cento dei proventi complessivi; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo sopra richiamati, dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione di servizi, richiamati dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve essere superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. Ai fini del calcolo della "prevalenza", occorre considerare, quale denominatore dei rapporti suddetti, il totale delle attività di natura finanziaria risultanti dallo stato patrimoniale, da un lato, e l'ammontare complessivo dei proventi, dall'altro, come espressamente previsto per le cd. "holding" di fatto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1098 num. 917 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 17841 del 2021 Rv. 661683 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36474** *del* **24/11/2021** (Rv. **663058 - 02**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
S. *(COPPOLA PAOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/05/2014

279383 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE Documentazione extracontabile rinvenuta in autovettura, intestata a società contribuente, assegnata in uso promiscuo a dipendente e parcheggiata, al momento della perquisizione, all'interno dello stabilimento - Autorizzazione del procuratore della Repubblica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, è legittimo l'avviso di accertamento che si fondi su documentazione extracontabile ("pen drive") rinvenuta - nel corso di una perquisizione effettuata senza la previa autorizzazione del procuratore della Repubblica - all'interno di un'autovettura che, intestata alla società contribuente, e assegnata in uso promiscuo (sia per l'attività lavorativa che per la vita privata) a un dipendente, si trovi nel parcheggio dello stabilimento, atteso che, essendo l'auto intestata alla società contribuente e trovandosi in orario di lavoro all'interno dello stabilimento della società (parcheggio), essa doveva considerarsi utilizzata a fini lavorativi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 11036 del 1997 Rv. 509675 - 01, N. 10489 del 2003 Rv. 564757 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36362** *del* **23/11/2021** (Rv. **663056 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 31/03/2015

159268 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE Lavoratore dipendente di società di capitali – Qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico – Incompatibilità - Ragioni – Conseguenze – Qualità di socio amministratore e membro del consiglio di amministrazione – Compatibilità – Condizioni – Accertamento in concreto.

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI In genere.

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio

di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380

Massime precedenti Vedi: N. 329 del 2002 Rv. 551519 - 01, N. 21759 del 2004 Rv. 578059 - 01, N. 24188 del 2006 Rv. 594073 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36094** *del* **23/11/2021** (Rv. **663055 - 02**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
P. *(BELLINI VITO) contro* E. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/02/2013

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI Conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione dell'ICI - Corrispettivo per l'accensione e la tenuta del conto - Diritto di Poste Italiane s.p.a. - Sussistenza - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

Il concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare a Poste Italiane s.p.a. un corrispettivo per l'accensione e la tenuta del conto corrente sul quale i contribuenti possono versare l'imposta, atteso che, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, e pur operando, quindi, Poste Italiane in regime di monopolio legale, ai sensi dell'art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7169 del 2014 Rv. 629693 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36094** *del* **23/11/2021** (Rv. **663055 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
P. *(BELLINI VITO) contro* E. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/02/2013

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI Conto corrente postale – Concessionario riscossione ICI – Pagamento di commissioni a carico dei correntisti di corrispettivo – Diritto di Poste Italiane spa – Sussistenza – Condizioni – Apposita comunicazione - Modalità.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, nel conto corrente postale aperto dai concessionari della riscossione ai fini del versamento dell'imposta da parte dei contribuenti secondo quanto previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992, Poste Italiane Spa ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2, comma 18, l. n. 662 del 1996, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purché ne dia comunicazione con le forme previste dall'ordinamento, le quali, a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall'art. 3, comma 2, del cit. decreto, e dunque (prima della modifica di tale disposizione ad opera dell'art. 24-bis, d.l. n. 179/2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell'invio di avviso ai correntisti.

Riferimenti normativi: DPR 10/06/1989 num. 256, Cod. Civ. art. 1339, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 24 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., DPR 13/03/2001 num. 144 art. 3, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7169 del 2014 Rv. 629693 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36365** *del* **23/11/2021** (Rv. **663098 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
M. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di comodo – Test di operatività – Assenza di pianificazione aziendale o "inettitudine produttiva" - Oggettive situazione di carattere straordinario – Sussistenza – Esclusione – Ragioni – Sindacato del giudice sulle scelte imprenditoriali – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all'epoca vigente, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa "inettitudine produttiva", gravando sull'imprenditore, anche collettivo, – ai sensi dell'art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall'art. 375 c.c.i., in coerenza con l'art. 41 Cost. - l'obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Sicché in tal caso, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell'operatività della "business judgement rule", sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 com. 2, Costituzione art. 41 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 375

Massime precedenti Vedi: N. 20027 del 2021 Rv. 661882 - 01, N. 28251 del 2021 Rv. 662526 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35920** *del* **22/11/2021** (Rv. **663042 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
A. *(ROBERTO RITA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario – Giudicato esterno – Deducibilità in sede di legittimità – Formazione nell'imminenza della scadenza del termine per la spedizione del ricorso per cassazione – Ammissibilità - Condizioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il giudicato esterno, la cui capacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; ove, però, si sia formato nell'imminenza della scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cassazione è consentito al ricorrente - che abbia già allegato, con il ricorso per cassazione, la sentenza di merito priva dell'attestazione di cancelleria sull'avvenuto giudicato - depositare con la memoria successiva la medesima pronuncia, munita stavolta dell'attestazione di cancelleria, dovendosi tenere conto del principio di precauzione e non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l'impugnazione, rischiando così di incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36000** *del* **22/11/2021** (Rv. **663043 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**
S. *(CIANI FABIO) contro* E.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/06/2018

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973 - Indicazione del valore dei relativi immobili - Verifica della legittimità dell'iscrizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'avviso di iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 79

Massime precedenti Vedi: N. 24258 del 2014 Rv. 633363 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35918** *del* **22/11/2021** (Rv. **663041 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CORRADINI GRAZIA.** *Relatore:* **CORRADINI GRAZIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DE MURI LUCA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/02/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Rimborso - Diniego - Precedente verifica con accesso - Art. 12, comma 7, st.contr. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

L'adozione del provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA versata dal contribuente, é soggetta - a pena di nullità - al termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, st.contr. qualora scaturisca da una verifica fiscale con accesso (nella specie effettuata per accertare l'esistenza fisica della società e la sua operatività senza redazione, all'esito, di verbale conclusivo idoneo a far decorrere il suddetto termine), atteso che, al di là della forma e della denominazione dell'atto, esso riveste natura sostanziale di atto accertativo emesso a seguito di attività ispettiva dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 24567 del 2014 Rv. 633857 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35912** *del* **22/11/2021** (Rv. **663040 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(TOMEO GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/04/2015

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Impresa socia di società consortile costituita per esecuzione di appalto di opere pubbliche - Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società consortile – Possibilità – Ragioni.

In tema di reddito d'impresa, il carattere meramente strumentale della società consortile costituita nella forma della società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23-bis l. n. 584 del 1977 e succ. modif., implica, dal punto di vista tributario, che le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cd. "ribaltamento dei costi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2019 Rv. 652949 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36003** *del* **22/11/2021** (Rv. **663044 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/09/2018

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Società "cartiera" – Proventi dell'evasione – Incameramento da parte dell'amministratore di fatto – Presunzione – Sussistenza – Evidenze contabili dell'evasione – Necessità – Esclusione.

In materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'"id quod plerumque accidit", che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 19, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29038 del 2021 Rv. 662597 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36034** *del* **22/11/2021** (Rv. **663053 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
A. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/05/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA All'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto è privo della legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, in quanto gli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 15742 del 2014 Rv. 631681 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **36037** *del* **22/11/2021** (Rv. **663054 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/01/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Definizione agevolata 2018 - Controversie tributarie relative a sanzioni – Definizione "a zero" della sanzione – Presupposti – Definizione del rapporto relativo al tributo – Significato.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata, in caso di controversie tributarie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, in base all'univoco tenore letterale dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (sulla cd. "rottamazione-ter"), la "definizione a zero" della sanzione postula che il rapporto relativo al tributo sia stato "definito", e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria (principale) secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario (annullamento dell'atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione agevolata, pagamento del tributo, ecc.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 3, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25757 del 2020 Rv. 659649 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35904** *del* **22/11/2021** (Rv. **663039 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/03/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su gas naturale – Aliquota ridotta per usi industriali – Impiego del gas nella distribuzione commerciale – Nozione – Distinzione tra usi diretti e usi indiretti – Irrilevanza – Ragioni.

In tema di accise, l'aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 è applicabile all'impiego di tale combustibile nel "settore della distribuzione commerciale", formula prevista dal d.lgs. n. 26 del 2007 (attuativo della direttiva 2003/96/Ce), il quale fa riferimento ad una nozione in senso economico e non tecnico-giuridico, da intendersi contrapposta ai cd. usi civili, donde l'irrilevanza, a questi fini, della distinzione tra usi diretti ed usi indiretti del gas, contrastante con la lettera e con la "ratio" della norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26, Decisione Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96

Massime precedenti Vedi: N. 22452 del 2020 Rv. 659338 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35903** *del* **22/11/2021** (Rv. **662893 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
E. *(LOGOZZO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 21/11/2013

179846 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022707/2020 65933901

Massime precedenti Conformi: N. 22707 del 2020 Rv. 659339 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35474** *del* **19/11/2021** (Rv. **663196 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**
C. *(MARELLO ENRICO) contro* C. *(COLARIZI MASSIMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/09/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di IMU, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modifiche in l. n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., censurato nella parte in cui determina l'imposta in base alla rendita catastale, senza criteri correttivi che tengano conto dei valori reali, in periodi di crisi economica, dal momento che la determinazione dell'imponibile è effettuata in base al valore delle rendite catastali - individuate in base a parametri oggettivi modificabili in caso di cambiamento nel tempo – ed essendo previste riduzioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati, sicché ogni critica mossa riguarda le scelte di fondo del legislatore, insuscettibili di sindacato costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 6, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8592 del 2021 Rv. 660884 - 01, N. 4138 del 2021 Rv. 660665 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35398** *del* **19/11/2021** (Rv. **663137 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
B. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/09/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Elusione fiscale - Società - Operazioni straordinarie sul capitale - Sussistenza di valide ragioni extrafiscali - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi. (Nell'affermare il riportato principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto elusiva un'operazione di fusione in quanto asseritamente volta solo ad evitare l'imposizione sulle plusvalenze che sarebbero conseguite alla formale liquidazione di due società di persone incorporate, insieme con la società di capitali di cui erano socie, in un'altra società di capitali, anch'essa socia della società di capitali incorporata.)

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35393** *del* **19/11/2021** (Rv. **663260 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
B. *(LO GIUDICE SALVATORE) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/04/2014

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE Costituzione in giudizio dell'appellato - Proposizione di appello incidentale - Modalità - Trasmissione in plico raccomandato spedito nel termine perentorio - Ammissibilità - Fondamento.

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell'appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni e dell'atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, perché, sebbene l'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiami l'art. 23 del medesimo decreto, il quale fa riferimento al solo deposito degli atti, una soluzione che escluda l'ammissibilità del gravame incidentale spedito per posta sarebbe irragionevolmente diversa rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 del d.lgs. citato che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l'uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 54, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 17953 del 2012 Rv. 623994 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35196** *del* **18/11/2021** (Rv. **663097 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
F. *(CAZZOLLA ANTONIO MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 05/12/2014

178481 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI Art. 98 TUIR vigente ratione temporis – Questione di legittimità costituzionale – Dedotta violazione degli artt. 76 e 3 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni

In tema di determinazione del reddito d'impresa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", per

violazione degli artt. 76 e 3 Cost., atteso che la mancata integrale attuazione del criterio di delega previsto dall'art. 4, lett. g) della l. n. 80 del 2003, nella parte in cui non subordina l'applicazione del regime della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization) di una società rispetto all'attività di impresa esercitata alla condizione che gli interessi non concorrano a formare il reddito imponibile del soggetto percettore, consegue all'accoglimento della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza in C-324/00 del 12 dicembre 2002) volta ad evitare discriminazioni tra soggetti residenti e non residenti, nonché violazioni della libertà di stabilimento, in coerenza con le finalità della legge delega di uniformare il sistema fiscale statale ai modelli europei più efficienti, e non essendo configurabile una disparità di trattamento rispetto a situazioni ontologicamente diverse.

Riferimenti normativi: Legge 17/10/1971 num. 825 CORTE COST., Legge 12/04/1984 num. 68, Legge 24/12/1985 num. 777

Massime precedenti Vedi: N. 17841 del 2021 Rv. 661683 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35134** *del* **18/11/2021** (Rv. **663037 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**
A. *(DI MARIA FABRIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/06/2013

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa - Natura - Esercizio di un potere ordinatorio del giudice - Conseguenze - Inammissibilità di impugnazione.

La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19693 del 2008 Rv. 604974 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35336** *del* **18/11/2021** (Rv. **663195 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
C. *(PIOVANO MARIA LAURA) contro* S. *(MARINI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/02/2013

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Canone mezzi pubblicitari - Determinazione della tariffa da parte dei Comuni - Limiti - Art. 10, comma 5, lett. b della l. n. 448 del 2001- Carattere vincolante- Sussistenza- Conseguenze- Aumento del coefficiente di determinazione del canone- Illegittimità.

In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, l'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001, modificando l'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997 ha stabilito,

con decorrenza dal 2002 e con effetto vincolante, che nella determinazione della tariffa, i Comuni non possano eccedere di oltre il 25% le tariffe deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente a titolo di imposta comunale sulla pubblicità sicché è illegittima la delibera comunale che, agendo sui coefficienti di determinazione del canone, senza modificare la tariffa base, aumenti la tariffa oltre il limite stabilito dalla legge statale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 62 com. 2 lett. D, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 10 com. 5 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35154** *del* **18/11/2021** (Rv. **663038 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(CASTRIGNANO' ANTONELLA)*
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/04/2019

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Contributi pubblici - Imponibilità ai fini IVA - Condizioni.

Nella valutazione dell'imponibilità dei contributi pubblici ai fini IVA, ciò che rileva è la funzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione; il che accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 26318 del 2020 Rv. 659879 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35154** *del* **18/11/2021** (Rv. **663038 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(CASTRIGNANO' ANTONELLA)*
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/04/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - Esclusione.

I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e pertanto sono sottratti ad imposizione diretta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1986 num. 833 art. 3 com. 1, Legge 06/02/1987 num. 18, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20111 del 2018 Rv. 649860 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35086** *del* **17/11/2021** (Rv. **663011 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
A. *(PIERRI FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 12/04/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione cd. "prima casa" - Trasferimento parziale dell'immobile - Revoca integrale del beneficio - Esclusione - Revoca parziale - Fondamento.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa", il trasferimento parziale, prima del decorso del termine di cinque anni, dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni comporta la revoca parziale (per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile trasferito) e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 29153 del 2018 Rv. 651418 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34941** *del* **17/11/2021** (Rv. **663035 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/06/2014

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005328/2019 65295801

Massime precedenti Conformi: N. 5328 del 2019 Rv. 652958 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34966** *del* **17/11/2021** (Rv. **663052 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/12/2014

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione - Condizioni di esercizio - Contenuto.

In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione

di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34876** *del* **17/11/2021** (Rv. **663136 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
E. *(CUVA ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 02/09/2014

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione irregolare - Costo delle prestazioni di lavoro - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34957** *del* **17/11/2021** (Rv. **663036 - 01**)
Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(SIRIGNANI ANGELA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/01/2015

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazione - Esclusione - Operazioni "afferenti" - Art. 19, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Individuazione.

In materia di detrazione IVA, l'art. 19, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato alla luce del precedente comma 2, cui fa espresso richiamo, il quale, nel prevedere la non detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi quando siano state realizzate operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, utilizzando il termine "afferenti", intende fare riferimento a un necessario rapporto di strumentalità tra un'operazione, a monte, di per sé imponibile, con altra successiva operazione esente o non soggetta a imposta, sicché il regime di detraibilità previsto dal comma 3, avente contenuto derogatorio rispetto alla disciplina di cui al comma 2, non è applicabile ove l'operazione a monte sia qualificata dal legislatore come non imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3 lett. A CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34930** *del* **17/11/2021** (Rv. **663034 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PONGELLI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2011

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Crediti e debiti del fallito nei confronti del fisco - Compensazione ex art. 56 della l. fall. - Insinuazione al passivo - Necessità - Limiti.

In tema di compensazione fallimentare, qualora il controcredito del fisco rimanga nell'ambito del valore del credito, della stessa natura, azionato dalla curatela, non è necessario che esso sia insinuato al passivo, non esistendo preclusioni al riconoscimento della compensazione di cui sussistano i presupposti previsti dall'art. 56 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), mentre un'eventuale eccedenza del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria verso il fallito non potrà essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole del concorso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34930** *del* **17/11/2021** (Rv. **663034 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PONGELLI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Domanda di rimborso - Fermo amministrativo - Compatibilità con il fallimento - Esclusione - Limiti.

Il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 non è compatibile con il fallimento, atteso che finirebbe col derogare al divieto di frazionamento dei rapporti tra fallito e singoli creditori posto dall'art. 51 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), salvo che non vi sia contestazione alcuna né sul credito dell'amministrazione finanziaria né su quello vantato dalla curatela e maturato ante fallimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29565 del 2011 Rv. 621034 - 01, N. 19335 del 2016 Rv. 641236 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34854** *del* **17/11/2021** (Rv. **663051 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.**
A. *(COSTI MARIA CRISTINA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/05/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - ANAS - Assimilabilità allo Stato - Esclusione - Acquisto da parte dello Stato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all'ANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione "espropriante o acquirente" di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione "espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo", con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 17034 del 2020 Rv. 658558 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34864** *del* **17/11/2021** (Rv. **663096 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(DI IACOVO TONIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/12/2015

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di Registro - Art. 23, comma 1 d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Pluralità di beni o diritti oggetto di unica disposizione - Sussistenza - Singolo bene o diritto - Esclusione.

In tema di imposta di registro, l'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere l'applicazione di un'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui una disposizione abbia per oggetto più beni o diritti, per i quali siano previste aliquote diverse, si applica - in forza del dato letterale - alle sole ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia ad oggetto una pluralità di beni o diritti e non anche un singolo bene o diritto, soggetto per parti ad aliquote differenziate.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10565 del 2020 Rv. 657860 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34868** *del* **17/11/2021** (Rv. **663135 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CROCE ROBERTO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni per le violazioni di norme tributarie - Pluralità di violazioni - Art. 12, comma 5 d.lgs. n. 472 del 1997 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Violazioni della stessa indole - Nozione.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altre previsioni di favore contenute nella stessa disposizione, è indispensabile, non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15554 del 2009 Rv. 608848 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34444** *del* **16/11/2021** (Rv. **663030 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
F. *(SALVINI LIVIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/01/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito d'imposta – Compensazione – Termine di decadenza ex art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 – Presupposto – Utilizzo di credito inesistente ex art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 - Fattispecie.

In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente (nella specie, credito IVA), l'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 1999, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito "non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotto dall'art. 15, d.lgs. n. 158 del 2015) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34539** *del* **16/11/2021** (Rv. **663032 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
V. *(PINCELLI PAOLO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/05/2012

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Condizioni - Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21385 del 2012 Rv. 624486 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34483** *del* **16/11/2021** (Rv. **663031 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(GRANDE CORRADO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 21/10/2013

178472 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI Svalutazione integrale dei crediti - Presupposti - Conseguenze - Deducibilità - Fattispecie.

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l'imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo (nella specie, svalutati al 100 per cento, con loro iscrizione in bilancio con valore pari a zero), a conclusione di un'analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente nè economicamente e sono suscettibili di "ripresa di valore", per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 com. 2, Cod. Civ. art. 2426, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 20 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 15218 del 2021 Rv. 661562 - 01, N. 956 del 2018 Rv. 646911 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34443** *del* **16/11/2021** (Rv. **663029 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/11/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito d'imposta – Compensazione – Credito "non spettante" ovvero credito "inesistente" – Sanzione del 30% ovvero dal 100% al 200% ex art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997 – Discrimine – Credito "inesistente" – Nozione - Fattispecie.

In tema di compensazione da parte del contribuente di crediti fiscali (nella specie credito IVA), il discrimine ai fini dell'applicazione della sanzione del 30 per cento, ovvero della sanzione dal 100 al 200 per cento del credito indebitamente utilizzato, come previste dall'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotti dal d.lgs. n. 158 del 2015, con contestuale abrogazione dell'art. 27, comma 17, d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009 e succ. modif.), va individuato, rispettivamente, nell'utilizzo di un credito "non spettante", ovvero di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi dello stesso art. 13, comma t, terzo periodo, d.lgs. n. 471 cit. - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 18, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33102 del 2019 Rv. 656373 - 01, N. 18080 del 2017 Rv. 645020 - 01, N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34586** *del* **16/11/2021** (Rv. **663033 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
I. *(CURCIULLO ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 06/12/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, st.contr. – Accesso fuori dalla sede aziendale presso persona diversa dal contribuente – Applicabilità – Sussistenza.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 12, comma 7, st.contr. - che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio di attività professionali o commerciali) e l'emanazione del relativo avviso di accertamento - trova applicazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga

al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria, ponendosi in questa ipotesi a carico del contribuente un onere di collaborazione con l'Ufficio verificatore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1497 del 2020 Rv. 656674 - 01, N. 18854 del 2020 Rv. 658861 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34634** *del* **16/11/2021** (Rv. **663050 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
R. *(SAMMARTINO SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/10/2012

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sentenza fondata su questioni rilevate di ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata "a sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado precedente - la quale costituisce soluzione eccezionale - dal momento che in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2201 del 2016 Rv. 638226 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34403** *del* **15/11/2021** (Rv. **663028 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/09/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012457/2019 65367501

Massime precedenti Conformi: N. 12457 del 2019 Rv. 653675 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34311** *del* **15/11/2021** (Rv. **663049 - 01**)
Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
C. *(CESARINI VINCENZO) contro* E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/09/2017

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa erariale - Attività di parte contribuente - Rilevazione di suddetti fatti ai fini della decisione - Intervento della parte solo per necessità "strutturale" o per espressa previsione normativa - Potere-dovere del giudice in ogni altro caso - Conseguenze - Legittima acquisizione di tali fatti al processo - Necessità - Fattispecie.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, ove l'opzione difensiva della parte contribuente consista nel contrapporre alla pretesa dell'Ufficio fatti cui la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sostanziale dedotto in causa (nella specie l'insussistenza della soglia legale di iscrivibilità dell'ipoteca sulla prima casa e la sua impignorabilità, quale vizio dell'atto riscossivo sopravvenuto allo sgravio disposto nelle more del giudizio di merito), occorre distinguere il relativo potere di allegazione, che compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, da quello di rilevazione, che spetta alla parte (nel rispetto delle preclusioni per questa stabilite) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente ne indichino come indispensabile l'iniziativa, dovendosi, in ogni altro caso, ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 603 art. 78, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52 lett. G, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17216 del 2020 Rv. 661735 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34299** *del* **15/11/2021** (Rv. **663048 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
C. *(CANNAS LUCIANA) contro* F. *(VACCARO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 20/02/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ai fini della determinazione delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui di un ciclo di lavorazione, concorrono all'esercizio dell'attività di impresa e vanno perciò qualificati come aree operative, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita ove si producono rifiuti solidi urbani, non rientrando la funzione - generica ed operativa - di magazzino nelle esenzioni previste dall'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 16/11/1993 num. 507 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 19720 del 2010 Rv. 615218 - 01, N. 10634 del 2019 Rv. 653952 - 01, N. 26725 del 2016 Rv. 642369 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34266** *del* **15/11/2021** (Rv. **663047 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **D'OVIDIO PAOLA.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(CAGNASSO ORESTE) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/05/2015

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Crediti di imposta ex l. n. 449 del 1997, l. n. 317 del 1991 e d.m. n. 275 del 1998 - Indicazione nella dichiarazione annuale - Necessità - Sanzione - Decadenza - Applicabilità ai crediti ex d.lgs. n. 297 del 1999 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della l. n. 449 del 1997 ed alla l. n. 317 del 1991, oltre che al d.m. n. 275 del 1998; la medesima sanzione della decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al d.lgs. n. 297 del 1999, che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275 del 1998, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 22/07/1998 num. 275, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 5, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 297

Massime precedenti Vedi: N. 2395 del 2017 Rv. 642533 - 01, N. 19185 del 2019 Rv. 654699 - 01, N. 31052 del 2018 Rv. 651910 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34179** *del* **15/11/2021** (Rv. **663046 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CENICCOLA ALDO.** *Relatore:* **CENICCOLA ALDO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(MAISTO GUGLIELMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 28/05/2012

086177 FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Art. 16 preleggi - Condizione di reciprocità - Ambito - Diritti di carattere privatistico - Sussistenza - Norme tributarie - Esclusione - Fondamento.

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE In genere.

L'art. 16 prel. c.c. sul trattamento dello straniero si riferisce ai diritti civili di carattere privatistico "attribuiti al cittadino", sicché si sottraggono all'operatività della condizione di reciprocità ivi prevista - peraltro non deducibile per la prima volta in sede di legittimità - le norme interne di applicazione necessaria, quali quelle tributarie.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 24923 del 2018 Rv. 650666 - 01, N. 10504 del 2009 Rv. 608009 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33969** *del* **12/11/2021** (Rv. **662802 - 01**)
Presidente: **FASANO ANNA MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
A. *(MANZI LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 13/06/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Cessione ramo di azienda da parte di un Comune a favore di Azienda speciale - Esenzione ex art. 118 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sussistenza - Fondamento.

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE In genere.

In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'esenzione prevista dall'art. 118, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 si applica ai trasferimenti di beni di ogni tipologia effettuati dai Comuni a favore delle proprie aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. cit., comprese le aziende (o i rami di azienda), che costituiscono beni distinti dai singoli loro componenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 118 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33789** *del* **12/11/2021** (Rv. **662799 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 03/10/2013

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Donazione di azienda a società commerciale - Art. 58 T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Donatario persona fisica - Necessità - Plusvalenza tassabile ex art. 88 T.U.I.R. - Configurabilità.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il trasferimento a titolo gratuito di una azienda da un imprenditore individuale in favore di una società commerciale non costituisce per il soggetto beneficiario operazione fiscalmente neutra in termini di imposizione diretta ex art. 58 T.U.I.R. - la cui "ratio" è quella di favorire il passaggio generazionale dell'azienda in favore di donatari che siano persone fisiche - ma genera sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 3, T.U.I.R., trattandosi di liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2021 Rv. 660823 - 01, N. 8204 del 2011 Rv. 617600 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32978** *del* **10/11/2021** (Rv. **662801 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(SCLAVI ROSSELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/02/2012

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all'importazione - Diritto doganale - Configurabilità - Conseguenze - Sottrazione di merce importata - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Esclusione.

La sottrazione della disponibilità della merce importata, che non si sia risolta nella dispersione del prodotto e/o nella sua inutilizzabilità per chiunque, non fa venir meno l'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione, stante la sua configurazione quale diritto doganale, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 25 d.P.R. n. 897 del 1980 e considerato che relativa obbligazione tributaria sorge al momento dell'ingresso della merce nel territorio nazionale e non si estingue con la sottrazione della merce ad opera di terzi, neppure se il debitore è incolpevole.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 14307 del 2009 Rv. 608880 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32995** *del* **10/11/2021** (Rv. **662798 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
P. *(PETRELLA VANIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/08/2014

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Diritto alla detrazione - Collegamento diretto e immediato tra acquisizione di bene o servizio ed operazione tassata a valle - Necessità - Costi risultanti da fatture relative a servizi resi a terzi - Esclusione.

In tema d'IVA, è necessario un collegamento diretto e immediato tra l'acquisizione di un bene o di un servizio e l'operazione tassata a valle, sicché qualora una parte dei servizi per i quali sono state sostenute spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso diretto ed immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente si interrompe per la parte corrispondente, con la conseguente esclusione del diritto di detrazione relativo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32624** *del* **09/11/2021** (Rv. **662796 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RUSSO RITA.** *Relatore:* **RUSSO RITA.**
M. *(D'ANNEO FEDERICO) contro* A.
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/07/2014

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 031030/2019 65607702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32611** *del* **09/11/2021** (Rv. **662795 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/05/2013

279369 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Presupposto - Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - Trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta - Sussistenza.

In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 21394 del 2014 Rv. 632358 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32624** *del* **09/11/2021** (Rv. **662796 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RUSSO RITA.** *Relatore:* **RUSSO RITA.**
M. *(D'ANNEO FEDERICO) contro* A.
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/07/2014

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Spese rimborsabili all’avvocato - Spese diverse da quelle documentate e da quelle forfettarie generali - Liquidazione in via equitativa - Indicazione dell’importo nel provvedimento - Necessità - Fondamento.

Il rimborso forfettario delle spese non documentabili, diverse da quelle documentate e da quelle forfettarie generali, liquidabile in via equitativa, non essendo previsto da alcuna norma giuridica, deve essere espressamente contemplato dal giudice nel provvedimento, con indicazione del relativo importo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32593** *del* **09/11/2021** (Rv. **662800 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.**
E. *(SAMMARTINO SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Trattazione in camera di consiglio - Decisione della causa nel merito - Mancata udienza di trattazione della controversia - Consenso delle parti - Assenza - Nullità della sentenza - Rilievo del vizio nel giudizio di appello - Rimessione della causa alla commissione provinciale - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, nel caso in cui a seguito della camera di consiglio fissata per la decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, il giudice, senza il consenso delle parti, decida anche nel merito la controversia senza la fissazione dell'udienza di trattazione, si è in presenza di una nullità processuale che comporta la nullità anche della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa, tuttavia tale vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2018 Rv. 649822 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32626** *del* **09/11/2021** (Rv. **662797 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
G. *(MAMMOLA ALBERTO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/04/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003617/2020 65739001

Massime precedenti Conformi: N. 3617 del 2020 Rv. 657390 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32598** *del* **09/11/2021** (Rv. **662794 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(TOSI LORIS)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/02/2016

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Trasferimento di immobili di interesse storico, artistico e archeologico - Imposte ipotecaria e catastale - Art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, come modificato dall'art. 30, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008 - Misura fissa - Fondamento.

A seguito della modifica apportata all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 (recante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), dall'art. 30, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - nel senso della sostituzione delle parole "quarto e quinto periodo" con le parole "quarto, quinto e nono periodo" - le imposte ipotecaria e catastale sul trasferimento degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico si applicano in misura fissa, atteso che, al momento della suddetta modificazione, l'originario terzo periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata dal d.P.R. n. 131 del 1986, che fa riferimento al predetti immobili, era "slittato" al quarto periodo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30 com. 5, Legge 29/01/2009 num. 201 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2277 del 2014 Rv. 630060 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31930** *del* **05/11/2021** (Rv. **662792 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(GRANDE CORRADO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/09/2014

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Legame funzionale tra il costo e il fattore produttivo dell'impresa - Necessità - Natura del fatto generatore che ha provocato il costo - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale. (Fattispecie in tema di risarcimento transattivo di danno biologico in favore di lavoratori affetti da patologie connesse all'esposizione all'amianto in cui la S.C. ha escluso il nesso d'inerenza, trattandosi di spesa derivante da scelte imprenditoriali "contra ius", antitetiche rispetto al corretto esercizio dell'attività di impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Costituzione art. 41 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 28355 del 2019 Rv. 655726 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31858** *del* **05/11/2021** (Rv. **662791 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PALUMBO GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007 – Omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale - Decadenza dal beneficio - Configurabilità - Fondamento.

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 539 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 547 CORTE COST., DM Finanze 12/03/2008 art. 6, DM Finanze 12/03/2008 art. 7, Regolam. Commissione CEE 05/12/2002 num. 2204 art. 2 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 5952 del 2021 Rv. 660669 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31942** *del* **05/11/2021** (Rv. **662631 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.**
G. *(STEFANORI ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 26/11/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di comodo - Mancato superamento del test di operatività - Art. 30 l. n. 724 del 1994 - Rivalutazione di immobili ex art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 - Decorrenza - Art. 3 l. n. 448 del 2001- Applicabilità - Ambito.

In tema di società di comodo, ai fini dell'applicabilità della disciplina antielusiva di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 relativa alle società non operative, l'art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 è applicabile con riferimento alle rivalutazioni successive alla sua entrata in vigore, mentre l'art. 3, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 si limita ad estendere la cit. previsione alle rivalutazioni operate con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione legislativa medesima.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 12 com. 3, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 3, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 34642 del 2019 Rv. 656422 - 01, N. 20797 del 2021 Rv. 661897 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31856** *del* **05/11/2021** (Rv. **662628 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
P. *(POLIGNANO ENRICO) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. COSENZA, 30/09/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Termine per la proposizione - Art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Termine previsto dall'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.

In tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 conv., con modif., in l. n. 30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20202 del 2010 Rv. 615306 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31904** *del* **05/11/2021** (Rv. **662629 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
G. *(DE FELICE ALBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/02/2015

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Debiti tributari definitivamente accertati - Iscrizione a ruolo a nome dei soci - Ammissibilità - Emissione autonomo avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Cartella di pagamento - Impugnazione - Limiti.

159364 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci ("pro quota", in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci - ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito - possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2014 Rv. 630076 - 01, N. 18923 del 2013 Rv. 627846 - 01, N. 23502 del 2016 Rv. 641872 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32216** *del* **05/11/2021** (Rv. **662793 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 30/01/2014

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Atti di trasferimento di immobili - Determinazione del valore - Criteri di valutazione - Art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - Rettifica sulla base del valore in bilancio - Diverso valore effettivo - Rilevanza.

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di trasferimento di immobili, la valenza informativa del bilancio, ai fini della quale sono posti il principio di chiarezza e il principio di veridicità, giustifica l'emissione di un atto di rettifica, ex art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986, basato sul valore assegnato nell'indicato documento contabile ad un bene, ma non consente di mantenere fermo l'atto laddove emerga che l'informazione contenuta nel bilancio non è veritiera e non corrisponde al valore effettivo del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 18103 del 2021 Rv. 661783 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31922** *del* **05/11/2021** (Rv. **662630 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.**
B. *(ELEFANTE TULLIO) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. NAPOLI, 08/04/2014

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025588/2017 64612501

Massime precedenti Conformi: N. 25588 del 2017 Rv. 646125 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31688** *del* **04/11/2021** (Rv. **662928 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
G. *(FUGGITTI MAURIZIO) contro* A.
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 15/05/2013

279327 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE Interessi moratori sull'imposta complementare - Decorrenza - Dal giorno in cui è dovuto il tributo principale - Eccezione - Mancanza o insufficienza degli elementi per la liquidazione del tributo complementare non imputabile al debitore - Decorrenza - Dal giorno di avvenuta liquidazione - Fattispecie.

In tema di imposta complementare, gli interessi moratori decorrono - in deroga alle norme e ai principi comuni che richiedono la liquidità del debito quale presupposto degli stessi - da un momento anteriore e cioè da quello in cui è dovuto il tributo principale ed è sorto il rapporto tributario; diversamente, solo se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 l. n. 29 del 1961 (come interpretato autenticamente dalla l. n. 147 del 1962), decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione. (Fattispecie in materia di INVIM).

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21425 del 2012 Rv. 624259 - 01, N. 318 del 1973 Rv. 362224 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 410 del 1987 Rv. 450151 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31620** *del* **04/11/2021** (Rv. **662789 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(MANCINI ANDREA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/10/2014

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Processo verbale di constatazione - Sottoscrizione del professionista incaricato di tenere le scritture contabili fuori dalla sede sociale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, può ben provenire dal professionista incaricato delle scritture contabili ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, essendo il predetto professionista mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con l'ente verificatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2021 Rv. 661211 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31627** *del* **04/11/2021** (Rv. **662627 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**
C. *(SPADA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/07/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti bancari nei confronti di persone fisiche - Qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo - Necessità - Esclusione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie nei confronti delle persone fisiche sono consentite anche nei riguardi di chi non abbia la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo e sia, invece, un lavoratore dipendente o un soggetto che risulti non occupato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31588** *del* **04/11/2021** (Rv. **662787 - 02**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FISCHIONI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/02/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Mero indizio - Prova presuntiva - Configurabilità - Condizioni.

Nel processo tributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza")

perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16711 del 2016 Rv. 640982 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31588** *del* **04/11/2021** (Rv. **662787 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FISCHIONI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/02/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Prova testimoniale - Divieto - Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Elementi indiziari - Sussistenza - Utilizzabilità per entrambe le parti processuali - Fondamento.

Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9080 del 2017 Rv. 643624 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31617** *del* **04/11/2021** (Rv. **662788 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(MILAN DAVIDE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/10/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Onlus - Attività di microcredito svolta in territori esteri - Prestazione a favore di persone svantaggiate ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Esclusione - Fondamento.

In materia di agevolazioni fiscali, lo svolgimento di attività di microcredito in favore di soggetti esteri non costituisce prestazione in favore di persone svantaggiate di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, non costituendo un "aiuto umanitario", ossia un'attività tesa all'esecuzione di interventi di assistenza, protezione e soccorso finalizzati a salvare e proteggere vite umane in

situazioni di crisi e post-crisi umanitaria, quanto piuttosto un aiuto allo sviluppo ovvero una forma di cooperazione a sostegno dello sviluppo economico, sociale e politico dei paesi in difficoltà e che si distingue dall'aiuto umanitario poiché punta ad alleviare la povertà nel lungo termine, più che le sofferenze nel breve.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 12804 del 2020 Rv. 658042 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31626** *del* **04/11/2021** (Rv. **662790 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(BODRITO ANDREA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/01/2015

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE IRPEF - Mancata compilazione del quadro RW - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di IRPEF, la mancata compilazione del quadro RW, relativo agli investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria, non comporta l'omessa presentazione della dichiarazione, atteso che il suddetto quadro costituisce solo una parte della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, con la conseguenza che, se la dichiarazione è stata presentata, ma con la mancata compilazione di un quadro o modulo, è consentito al contribuente presentare una dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 6, Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15608 del 2018 Rv. 649222 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **31013** *del* **02/11/2021** (Rv. **662786 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2015

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Cartella di pagamento - Successiva apertura della procedura di concordato preventivo - Conseguenze - Nullità della cartella - Esclusione - Quiescenza - Durata.

Nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 25802 del 2015 Rv. 637872 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31000** *del* **02/11/2021** (Rv. **662890 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(PORRECA GIANFRANCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/11/2014

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Definitività a seguito di estinzione del giudizio - Interessi - Motivazione della cartella - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, in caso di avviso di accertamento divenuto definitivo in seguito ad estinzione del giudizio, non è necessaria una specifica motivazione della successiva cartella in relazione agli interessi dovuti atteso che, non essendovi una pronuncia che abbia rivisitato il debito del contribuente, si tratta di interessi già previsti nell'originario avviso divenuto definitivo, determinabili in forza di una mera operazione matematica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 21851 del 2018 Rv. 650331 - 01, N. 8508 del 2019 Rv. 653345 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31063** *del* **02/11/2021** (Rv. **662892 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARINO GIORGIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/04/2015

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007616/2018 64751801

Massime precedenti Conformi: N. 7616 del 2018 Rv. 647518 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31063** *del* **02/11/2021** (Rv. **662892 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARINO GIORGIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/04/2015

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005332/2019 65295901

Massime precedenti Conformi: N. 5332 del 2019 Rv. 652959 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31059** *del* **02/11/2021** (Rv. **662891 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RUSSO RITA.** *Relatore:* **RUSSO RITA.**
S. *(PORRU ALESSANDRO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/02/2014

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Notifica - Mancato perfezionamento - Comportamento del contribuente - Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento - Decadenza - Inopponibilità - Fattispecie.

In tema di notificazione della cartella di pagamento, qualora il mancato perfezionamento della notificazione dipenda da un comportamento del contribuente, tenuto in violazione di una condotta normativamente prevista, nonché in violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, ne consegue l'inopponibilità della decadenza da parte dello stesso contribuente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non potesse giovarsi dell'eccezione di decadenza la società contribuente alla quale la cartella di pagamento era stata tempestivamente inviata nella sede da essa comunicata, e dalla quale era risultata trasferita, senza che la stessa società avesse comunicato la variazione della sede ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 25680 del 2016 Rv. 641942 - 01, N. 18818 del 2006 Rv. 593845 - 01, N. 1500 del 2020 Rv. 656675 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30985** *del* **02/11/2021** (Rv. **662785 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SCRIPELLITI NINO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 09/09/2014

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento analitico-induttivo - Inattendibilità dei dati contenuti nelle scritture contabili - Ricorso a presunzioni semplici - Onere della prova - A carico del contribuente - Censurabilità dell'errore di qualificazione dell'accertamento - Vizio denunciabile in sede di legittimità.

In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito

non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova si sposta sul contribuente e che l'eventuale errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva "ex se" come violazione di legge, ma refluisce in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6861 del 2019 Rv. 653077 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **35258** *del* **18/11/2021** (Rv. **663154 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(SCARSELLI GIULIANO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/06/2019

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Accertamenti bancari - Versamento - Presunzione ex art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972 - Prova liberatoria - Contenuto e valutazione - Nozione di comune esperienza - Interpretazione rigorosa - Necessità - Fondamento - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Fattispecie.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. Il compimento della predetta verifica mediante il ricorso alla nozione di "comune esperienza" - da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo esso una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. - può essere censurato in sede di legittimità in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta del "fatto notorio". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto i versamenti sul conto corrente del contribuente giustificati dalle fatture emesse, nonostante il loro sfasamento temporale rispetto alle operazioni bancarie oggetto dei rilievi erariali, sulla scorta del fatto, erroneamente ritenuto di comune esperienza, che i clienti di uno studio odontoiatrico possano non avere a disposizione il denaro necessario per il pagamento delle prestazioni ricevute e, così, che l'importo delle fatture venga saldato in contanti nei giorni successivi alla data dei documenti fiscali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4428 del 2020 Rv. 657345 - 01, N. 11696 del 2021 Rv. 661519 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34662** *del* **16/11/2021** (Rv. **663235 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
C. *(CANTILLO ORESTE) contro* P. *(PORCU' FAUSTO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/07/2019

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Processo tributario - Contestazione in appello dell'eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado - Natura - Argomentazione difensiva - Conseguenze - Preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, il motivo di appello con cui l'ente impositore contesti l'efficacia del giudicato esterno eccepito in primo grado dal contribuente appartiene al profilo normativo, e non a quello fattuale, del giudizio, atteso che il giudicato esterno è assimilabile ad un elemento normativo astratto, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e la relativa eccezione, prescindendo da qualsiasi volontà dispositiva della parte ed avendo rilievo pubblicistico, è rilevabile anche d'ufficio; pertanto, la contestazione in appello di tale eccezione introduce nel processo una mera argomentazione difensiva, tendente ad evidenziare un vizio logico della sentenza, che non determina un mutamento del "thema decidendum" originario, e che non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale concerne esclusivamente le nuove eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 48 del 2021 Rv. 660273 - 01, N. 2413 del 2021 Rv. 660482 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34248** *del* **15/11/2021** (Rv. **663153 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
C. *(TOZZI ALESSANDRO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Mancata applicazione del ragionamento presuntivo - Vizio di omesso esame di un fatto secondario - Sindacabilità - Fattispecie.

177146 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE In genere.

In tema di presunzioni, viola l'art. 2729 c.c. il giudice tributario che pretenda di desumere in via inferenziale dai fatti noti (nella specie, la concessione in locazione dell'immobile di proprietà della contribuente da parte del marito ad un terzo, ed il pagamento dei canoni dal terzo al marito della contribuente) un fatto ignoto (nella specie, la percezione dei canoni e, quindi, un reddito non dichiarato, da parte della contribuente, separata dal marito) in totale assenza di coerenza, concordanza e connessione tra le premesse e la conclusione del ragionamento presuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 17720 del 2018 Rv. 649663 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34249** *del* **15/11/2021** (Rv. **663233 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/07/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011925/2021 66125801

Massime precedenti Conformi: N. 11925 del 2021 Rv. 661258 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34251** *del* **15/11/2021** (Rv. **663234 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
C. *(DE PAOLI LUCA) contro* O. *(PERICU ANDREA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/07/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Servizio di gestione dei rifiuti all'interno delle aree portuali - Competenza dell'Autorità portuale - Conseguenze - Potere impositivo del Comune - Configurabilità - Esclusione – Inclusione dell'area nel "Piano regolatore di sistema portuale" – Necessità – Esclusione – Fondamento.

L'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, da un lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio (giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che si pretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, sia tuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore di sistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 28/02/1994 num. 84 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1994 num. 84 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 25505 del 2019 Rv. 655412 - 01, N. 10104 del 2012 Rv. 622867 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32692** *del* **09/11/2021** (Rv. **662826 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DE BONIS GAETANO MICHELE MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 13/12/2019

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE Avviso accertamento – Firma digitale – Applicabilità - Art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente) – Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione – Esclusione - Fondamento.

L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 2, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 179 art. 2 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 40, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 6, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 2 lett. D

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32489** *del* **08/11/2021** (Rv. **662825 - 02**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCHI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/12/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) IRES – Addizionale per il settore energetico – Art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008 – Impresa mista – Applicabilità - Condizioni – Prevalenza dei ricavi dovuti alle attività riconducibili al settore energetico.

L'addizionale IRES per il settore energetico di cui all'art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, è posta a carico delle imprese miste operanti anche in settori diversi che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore ad euro 25 milioni, soglia da riferirsi non già ai soli prodotti petroliferi (cd. "ricavi Robin"), rispetto ai quali è richiesta soltanto la "prevalenza" rispetto ai ricavi di altra natura (cd. "non Robin").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST.

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32489** *del* **08/11/2021** (Rv. **662825 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCHI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/12/2019

060072 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032716/2018 65217101

Massime precedenti Conformi: N. 32716 del 2018 Rv. 652171 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **31779** *del* **04/11/2021** (Rv. **663093 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
S. *(MONACO DANILO) contro* T. *(TORRELLI ANGELO ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/05/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Controricorso - Notifica a mezzo posta elettronica - Unico invio contenente plurimi atti - Irregolarità - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2011 Rv. 621022 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **31779** *del* **04/11/2021** (Rv. **663093 - 02**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
S. *(MONACO DANILO) contro* T. *(TORRELLI ANGELO ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/05/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decorrenza del termine breve d'impugnazione – Notifica per via telematica (PEC) avente ad oggetto più sentenze tra le medesime parti - Prova dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata – Eccezione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata in via telematica con unico invio, unitamente ad altre sentenze rese tra le stesse parti in altrettanti procedimenti pendenti, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, spettando in ogni caso al notificante - in caso di specifica contestazione circa il mancato inserimento della sentenza impugnata tra quelle spedite - l'onere di provare che l'invio telematico conteneva anche la sentenza in questione. (In applicazione del suesteso principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato rispetto del "termine breve", essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente, limitato a dedurre l'onere probatorio sopra indicato senza indicare in modo univoco e inequivocabile l'assenza della sentenza impugnata tra quelle notificate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30787 del 2019 Rv. 656342 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **31574** *del* **04/11/2021** (Rv. **662824 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
M. *(COSSU BRUNO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Atti impugnabili – Istanza di variazione della rendita catastale - Diniego - Inclusione - Fondamento - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19379 del 2008 Rv. 604240 - 01, N. 2995 del 2015 Rv. 634383 - 01, N. 3001 del 2015 Rv. 634634 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI

1. RICORSO PER RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CGUE

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **31311** *del* **03/11/2021** (Rv. **662651 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
L. *(BERRUTI GIULIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/01/2020

048 COMUNITA' EUROPEA - 068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Oggetto - Decisione della controversia - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362, Tratt. Internaz. 23/05/1957, Tratt. Internaz. 13/12/2007

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01

---

2. GIURISDIZIONE

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31963** *del* **05/11/2021** (Rv. **663240 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(DEASTI ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto dall'art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36371** *del* **24/11/2021** (Rv. **662967 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(DELLA MARRA TATIANA) contro* R.
Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto di trasporto aereo - Diritti forfettari previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004 - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n.44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19); di conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato. (Nella specie, è stata declinata la giurisdizione italiana nella controversia promossa dal cessionario del diritto forfettario nei confronti di una compagnia aerea non domiciliata in uno Stato membro sul rilievo che la prestazione del servizio aereo aveva avuto inizio nell'aeroporto di Barcellona e successivamente di Madrid, e nessuno degli scali aveva avuto luogo in Italia, così come l'arrivo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582 - 01, N. 29176 del 2020 Rv. 660030 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

---

3. COMPETENZA

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **36967** *del* **26/11/2021** (Rv. **663086 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(PISCOPO AGEO) contro* C.
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 009 CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Controversia avente ad oggetto la rimozione di un

cancello installato da un condomino nell'androne comune - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento - Conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale.

Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 4030 del 2005 Rv. 580060 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **36897** *del* **26/11/2021** (Rv. **662887 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
T. *(DI PIETRO GIUSEPPE) contro* V. *(PISTILLI MASSIMO)*
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 038 CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161

Massime precedenti Conformi: N. 18100 del 2011 Rv. 619411 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36754** *del* **25/11/2021** (Rv. **663287 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
S. *(FERRARA FEDERICO MARIA) contro* L. *(ARIGLIANI PIERLUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/10/2016

044 COMPETENZA CIVILE - 003 COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Diffusione non autorizzata della propria immagine all'interno di un'opera d'ingegno – Tutela della riservatezza – Risarcimento del danno – Competenza delle Sezioni Specializzata in materia di impresa - Esclusione – Competenza della Sezione ordinaria – Sussistenza - Fondamento.

122 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - 031 TUTELA - IN GENERE

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE In genere.

In tema di diffusione non autorizzata dell'altrui immagine, allorché il diritto leso non sia costituito né dall'immagine in sé, né dalla possibilità di trarre un utile economico dal suo sfruttamento, ma dalla riservatezza del soggetto interessato, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dalla diffusione non autorizzata non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma alla sezione ordinaria, non venendo in rilievo una controversia concernente la proprietà intellettuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 22/04/1941 num. 633, Cod. Civ. art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33087** *del* **10/11/2021** (Rv. **662965 - 02**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(GENTILI FULVIO) contro* F. *(LUDINI ELIO)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza.

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Conformi: N. 2891 del 2005 Rv. 582966 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34944** *del* **17/11/2021** (Rv. **662901 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
B. *(SOLIANI GIOVANNI) contro* N. *(NICOLETTI BRUNA)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze in tema di adempimento - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza.

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2233, Cod. Proc. Civ. art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 21000 del 2011 Rv. 619405 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33087** *del* **10/11/2021** (Rv. **662965 - 02**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(GENTILI FULVIO) contro* F. *(LUDINI ELIO)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza.

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Conformi: N. 2891 del 2005 Rv. 582966 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **35056** *del* **17/11/2021** (Rv. **663314 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(MEDRI GIOVANNI) contro* A.
Regola competenza

031 BENI - 010 CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Controversie in materia di proprietà industriale - Elezione di domicilio esclusivo ai sensi dell'art. 120, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 – Ambito applicativo – Prevalenza sul foro indicato dall'art. 120, comma 6, d.lgs. cit. – Esclusione - Fondamento.

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15623 del 2019 Rv. 654601 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **31733** *del* **04/11/2021** (Rv. **662809 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 03/12/2020

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di liquidazione compensi avvocato - Regola del foro del consumatore - Presupposti - Attività imprenditoriale e professionale del cliente - Esclusione - Operatività del criterio derogabile di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguenze - Regolamento di competenza d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattere inderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, avente viceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltanto per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore o territoriale derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2004 Rv. 578056 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33439** *del* **11/11/2021** (Rv. **662840 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
B. *(MARTINGANO FRANCESCO) contro* S. *(VITO MASSIMILIANO)*
Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 30/03/2020

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di ingiunzione proposto dal patrocinatore nei confronti del cliente - Foro del consumatore - Competenza - Natura inderogabile – Conseguenze - Accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte - Necessità - Nozione - Contenuto.

Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 639, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124 - 01, N. 21187 del 2017 Rv. 645920 - 01, N. 1464 del 2014 Rv. 629961 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37159** *del* **29/11/2021** (Rv. **663130 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(DE MARIA ERNESTO) contro* E.
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 018 FORMA DELL'ACCORDO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO Estensione consensuale di fatto dell'efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso stabiliti - Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale - Carattere di esclusività del foro convenzionale - Esclusione - Ragioni.

In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione

espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 21362 del 2020 Rv. 659159 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31604** *del* **04/11/2021** (Rv. **662958 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
E. *(PISTOLA LUCIA RITA) contro* R. *(BRUNI GAETANO)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di esistenza di un foro inderogabile - Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi e di negarne la rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21989 del 2021 Rv. 662216 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32130** *del* **05/11/2021** (Rv. **663122 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
M. *(MARCACCIO ROCCO) contro* S. *(CARRILLO PASQUALE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 lett. N. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11869 del 2007 Rv. 597802 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32003** *del* **05/11/2021** (Rv. **662959 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
G. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* S. *(MANCINI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento.

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37160** *del* **29/11/2021** (Rv. **663131 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(VACCARO RAOUL) contro* M. *(LONGO GIAN MARIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 26/01/2021

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza con la quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione (principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 420, Legge 16/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2011 Rv. 616856 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30254 del 2011 Rv. 621008 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34999** *del* **17/11/2021** (Rv. **662902 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
M. *(MAJO ENRICO) contro* H. *(SMALDONE GIOVANNI LUCIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia sulla sola competenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza – Statuizione su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito – Irrilevanza – Limiti – Conseguenze - Fattispecie.

Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 339

Massime precedenti Conformi: N. 15958 del 2018 Rv. 649544 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32818** *del* **09/11/2021** (Rv. **662961 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PRADE ANTONIO) contro* C.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SAN DONA' DI PIAVE, 05/11/2019

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Proposizione dinanzi al giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222

Massime precedenti Conformi: N. 19576 del 2015 Rv. 636744 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33087** *del* **10/11/2021** (Rv. **662965 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(GENTILI FULVIO) contro* F. *(LUDINI ELIO)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 084 TERMINI

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Decorrenza - Conoscenza aliunde del provvedimento sulla competenza - Irrilevanza.

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 3989 del 2011 Rv. 617017 - 01

---

4. CAPACITA' PROCESSUALE

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **34775** *del* **16/11/2021** (Rv. **663159 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
E. *(COSI SAVERIO) contro* F. *(PARENTI VITO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 037 SOCIETA' ED ALTRI ENTI

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita – Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale – Sussistenza.

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 5343 del 2015 Rv. 634875 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17986 del 2019 Rv. 654749 – 01

---

5. PROCURA ALLE LITI

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33274** *del* **10/11/2021** (Rv. **662771 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**
E. *(VALENTINI ELIA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura - Margine - Nozione - Fattispecie.

In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente una procura apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Vedi: N. 34259 del 2019 Rv. 656419 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 01, N. 7137 del 2020 Rv. 657556 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34800** *del* **17/11/2021** (Rv. **662984 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
I. *(FRANCAVILLA ALFREDO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 073 REVOCA E RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza.

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716 Cod. Proc. Civ. art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 8525 del 2017 Rv. 643539 - 01

---

6. INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36639** *del* **25/11/2021** (Rv. **663186 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(IAMUNDO LEONARDO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 172 VOLONTARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di essere il soggetto passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della domanda originaria - Sussistenza - Poteri del giudice - Fattispecie.

L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto responsabile di un sinistro provocato da buche presenti su una strada, causate da alcuni lavori in corso, il Comune committente di tali lavori e non la società che li aveva eseguiti, su incarico dell'originaria appaltatrice, in mancanza di una espressa estensione della domanda attrice a detta società, la quale era intervenuta nel giudizio di prime cure ai sensi dell'art. 105 c.p.c., assumendo di essere la sola responsabile della custodia del cantiere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2012 Rv. 621237 - 01

---

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37157** *del* **29/11/2021** (Rv. **663129 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **IANNELLO EMILIO**. *Relatore:* **IANNELLO EMILIO**.
R. *(STRAVINO SERGIO) contro* A. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2019

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Giudizio civile - Dichiarazioni rese dalla parte - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 10191 del 2010 Rv. 612638 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31251** *del* **03/11/2021** (Rv. **662746 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
L. *(SALERNO GASPARE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015

138 PROVA CIVILE - 133 ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ordine di esibizione - Natura - Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 119, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 22196 del 2010 Rv. 614699 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36638** *del* **25/11/2021** (Rv. **663298 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
G. *(MANDRE' MARA) contro* E. *(DE BLASIIS DARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019

138 PROVA CIVILE - 061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità civile per sinistro stradale mortale, aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, quantificandolo nella misura del 50 per cento, senza specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le quali avevano escluso qualsiasi apporto causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. N.4

Massime precedenti Conformi: N. 200 del 2021 Rv. 660211 - 02

---

8. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32444** *del* **08/11/2021** (Rv. **662766 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
I. *(SGROI ANTONINO) contro* A. *(MILETO SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 A PERSONA IRREPERIBILE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Disciplina - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata indicazione delle stesse nella relata di notifica - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Legittimità della notificazione - Condizioni - Fattispecie.

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove

questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legge 06/07/1978 num. 352 art. 2, Legge 04/08/1978 num. 467

Massime precedenti Conformi: N. 17964 del 2014 Rv. 632195 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8638 del 2017 Rv. 643689 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10983 del 2021 Rv. 661183 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36505** *del* **24/11/2021** (Rv. **663128 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
G. *(IMBIMBO MASSIMO) contro* P. *(DEL FORNO ALDO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 31/10/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti - Ripetizione degli esborsi sostenuti - Legittimazione passiva - Ufficiale giudiziario - Sussistenza - Agente postale del quale l'ufficiale giudiziario si sia avvalso - Esclusione - Fondamento.

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue ove il notificante agisca in ripetizione degli esborsi sopportati per la spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti, legittimato passivo è esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 3292 del 2018 Rv. 647614 - 01

---

9. TERMINI PROCESSUALI

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32827** *del* **09/11/2021** (Rv. **662838 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(RICCI TOMMASO) contro* C. *(BORDINO BERNARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/01/2018

086 FONTI DEL DIRITTO - 087 GERARCHIA DELLE FONTI

FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI Intervento regolatore delle Sezioni Unite - Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla

rimessione in termini - Esclusione - Fondamento – Fattispecie in tema di impugnativa di testamento olografo.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 184 bis, Costituzione art. 24

Costituzione art. 101

Costituzione art. 111

Cod. Civ. art. 602

Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2019 Rv. 652940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18363 del 2018 Rv. 649462 - 01, N. 5962 del 2013 Rv. 625840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17402 del 2012 Rv. 623574 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34672** *del* **16/11/2021** (Rv. **662847 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
S. *(PIZZUTO FRANCESCO) contro* O. *(PAPA GIANNITALO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 237 COMPUTO

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Preleggi art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 310 del 2016 Rv. 638269 - 01

---

10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33218** *del* **10/11/2021** (Rv. **663126 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
L. *(GARGANO SIMONE) contro* M. *(CICCARELLI MARIO DOMENICO)*
Regola competenza

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 001 IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Norma di previsione del potere - Forma e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Possibilità di considerare emesso il provvedimento ai sensi di altra norma - Esclusione - Fattispecie.

Quando il giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del provvedimento adottato, tanto le parti quanto il giudice dell'impugnazione sono obbligati a ritenere quel provvedimento pronunciato ai sensi ed in virtù di quella norma, restando preclusa la possibilità di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma. (Principio enunciato dalla S.C. in fattispecie concernente una ordinanza pronunciata "visti gli artt. 38 e 279 c.p.c.", richiamo che imponeva di qualificare il provvedimento come decisione definitiva sulla competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 279, *Massime precedenti Conformi:* N. 15111 del 2007 Rv. 598709 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31312** *del* **03/11/2021** (Rv. **662952 - 01**)
Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
L. *(COCUZZA CLAUDIO) contro* B. *(POMPA VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2018

138 PROVA CIVILE - 242 PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzabilità - Condizioni e limiti – Fondamento - Fattispecie.

Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 32784 del 2019 Rv. 656143 - 01, N. 11555 del 2013 Rv. 626416 - 01

---

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32207** *del* **05/11/2021** (Rv. **662960 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
D. *(SCALA ANGELO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 091 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza - Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza.

Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2015 Rv. 634999 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33809** *del* **12/11/2021** (Rv. **662774 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(PAPPALARDO MARISA) contro* T. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017

138 PROVA CIVILE - 217 AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 232 PRODUZIONE DI DOCUMENTI

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 183, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7466 del 2013 Rv. 625638 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **35167** *del* **18/11/2021** (Rv. **663261 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
G. *(FERI PIETRO) contro* P. *(ROMAGNOLI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2019

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di documento prodotto in copia - Giudizio di verificazione - Deposito dell'originale del documento disconosciuto nel corso delle operazioni peritali - Ammissibilità - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 232 PRODUZIONE DI DOCUMENTI

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 1366 del 2016 Rv. 638327 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31243** *del* **03/11/2021** (Rv. **662709 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.**
D. *(PICCININI CARLO) contro* D. *(ASSANDRI PIETRO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/10/2015

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 053 QUIETANZA - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Querela di falso - Scrittura privata - Riconoscimento volontario o "ex lege" della sua provenienza e volontà di rescissione del collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione - Presupposto della sottoscrizione quale elemento essenziale - Sussistenza - Originalità del documento - Necessità.

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01, N. 18323 del 2007 Rv. 600212 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32061** *del* **05/11/2021** (Rv. **662812 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
B. *(PETRAROTA VITO) contro* D. *(GRAMEGNA GIACOMO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2020

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 053 QUIETANZA - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" in luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del creditore e contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199

Cod. Civ. art. 2702

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01

---

12. VICENDE ANOMALE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32130** *del* **05/11/2021** (Rv. **663122 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
M. *(MARCACCIO ROCCO) contro* S. *(CARRILLO PASQUALE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 093 TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/11/1982 num. 890 art. 4, Legge 08/11/1982 num. 890 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 8523 del 2006 Rv. 588155 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34966** *del* **17/11/2021** (Rv. **663052 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/12/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione - Condizioni di esercizio - Contenuto.

In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione

straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33214** *del* **10/11/2021** (Rv. **663125 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
R. *(D'ATRI ROBERTO) contro* R. *(MARONNA MAFALDA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/12/2020

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 020 TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di "presa d'atto" del giudice civile - Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze.

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 35951 del 2021 Rv. 662913 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **35951** *del* **22/11/2021** (Rv. **662913 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(DE SIMONE CORRADO) contro* T. *(DI CIOLLO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2016

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 020 TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto – Condizioni - Conseguenze - Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione del processo civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti - Sussistenza.

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della

litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8353 del 2013 Rv. 625739 - 01

---

13. APPELLO

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **33103** *del* **10/11/2021** (Rv. **662750 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*
T. *(CENTOLA ANGELO) contro* A. *(GRIMALDI VINCENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 074 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità – Omissione - Conseguenze – Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie – Condizioni - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 109 RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere.

138 PROVA CIVILE - 004 DECADENZA

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In genere.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02, N. 15029 del 2019 Rv. 654190 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36533** *del* **24/11/2021** (Rv. **663089 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**
K. *(BERNARDO PIETRO GIUSEPPE) contro* S. *(VINCENTI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 021 EFFETTO DEVOLUTIVO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo al "quantum debeatur" - Cognizione del giudice del gravame - "An" della responsabilità - Estensione - Necessità - Fondamento.

L'impugnazione, sotto il profilo del "quantum debeatur", della sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo relativo all'"an" della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logico-giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 25933 del 2018 Rv. 650998 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **37272** *del* **29/11/2021** (Rv. **663151 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
M. *(NASO DOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Sentenza d'appello - Decisione nel merito - Omessa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Irrilevanza - Assorbimento - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni.

La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36067** *del* **23/11/2021** (Rv. **663295 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
G. *(MANZI LUIGI) contro* P. *(GALLARETO LUIGI)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 04/12/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. – Risoluzione della questione di rito insorta in appello in merito alla nomina di CTU - Natura del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c. nav.), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo grado, risulta emessa al di fuori del presupposto di legge, occorrendo che detto provvedimento sia adottato prima di procedere alla trattazione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 599

Cod. Navig. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

14. GIUDICATO

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32650** *del* **09/11/2021** (Rv. **662732 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
C. *(GARANCINI GIANFRANCO) contro* F. *(VALENZI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 014 LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Formazione del giudicato - Accertamento effettivo, specifico e concreto - Necessità - Applicazione del principio della "ragione più liquida" - Esclusione del giudicato.

Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi:* N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2020 Rv. 659205 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35110** *del* **17/11/2021** (Rv. **662942 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Relatore:* **VALITUTTI ANTONIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
M. *(MACCARONI MANUELA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 015 OGGETTIVI - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale - Conseguenze - Fattispecie.

La statuizione su una questione di rito – sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale – dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo paese, non potesse più essere riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di impugnazione in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2909, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 10641 del 2019 Rv. 653626 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **34424** *del* **15/11/2021** (Rv. **662777 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
E. *(VIRGINTINO EMMANUELE) contro* C. *(NARRACCI VITO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/07/2015

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del giudice d'appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione in sede di gravame - Conseguenze - Giudicato interno.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 013 MOTIVI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE In genere.

Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa

pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2909

Massime precedenti Vedi: N. 9621 del 1997 Rv. 508464 - 01, N. 6754 del 2003 Rv. 562591 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36638** *del* **25/11/2021** (Rv. **663298 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
G. *(MANDRE' MARA) contro* E. *(DE BLASIIS DARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 010 PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO Giudizio civile di danno - Giudicato penale di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2006 Rv. 590619 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32412** *del* **08/11/2021** (Rv. **662836 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
C. *(RUSSELLO DOMENICO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/09/2018

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Invocazione della relativa efficacia, a proprio vantaggio, da parte di chi sia rimasto estraneo al relativo giudizio penale - Ammissibilità - Opposizione a tale richiesta da parte di chi a tale giudizio abbia partecipato - Inammissibilità - Fondamento.

I limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che siano rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la

violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece, a siffatto giudizio abbia partecipato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654

Massime precedenti Vedi: N. 9070 del 1999 Rv. 529510 - 01, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **31653** *del* **04/11/2021** (Rv. **662739 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(LUDOGOROFF RICCARDO) contro* C. *(SCIOLLA ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/12/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 006 GIUDICATO IMPLICITO

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Eccezione di prescrizione – Rigetto nel merito in primo grado – Ammissibilità dell'eccezione - Formazione del giudicato implicito – Esclusione.

In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito l'eccezione di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al merito - non può dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 11318 del 2005 Rv. 581056 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2011 Rv. 620343 - 01

---

15. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36057** *del* **23/11/2021** (Rv. **663183 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(LANNA MASSIMO) contro* B. *(CACCIANI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 216 INCIDENTALI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso

incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371

Massime precedenti Conformi: N. 5695 del 2015 Rv. 634799 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **36387** *del* **24/11/2021** (Rv. **663318 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
L. *(SERVETTI CHIARA) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 254 DECORRENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 056 RIMESSIONE IN TERMINI

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 294

Massime precedenti Vedi: N. 532 del 2020 Rv. 656583 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34539** *del* **16/11/2021** (Rv. **663032 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
V. *(PINCELLI PAOLO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/05/2012

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 204 TACITA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Condizioni - Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21385 del 2012 Rv. 624486 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33481** *del* **11/11/2021** (Rv. **662842 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
B. *(GERACI DIEGO) contro* N. *(DI GIORGIO FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 167 CHIAMATA IN GARANZIA

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo garante – Effetti - Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Impugnazione proposta dall'attore soccombente – Evocazione in appello del garante – Necessità – Fondamento – Dovere del giudice – Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. – Necessità.

Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34174** *del* **15/11/2021** (Rv. **662844 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
V. *(BRIN PAOLO) contro* V. *(FERRARA LAMBERTO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/11/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 210 IN CAUSE SCINDIBILI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Appello del convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi - Funzione di "litis denuntiatio" - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese del giudizio di impugnazione.

Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 335, Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2016 Rv. 639030 - 01

---

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16.1. MOTIVI

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34786** *del* **17/11/2021** (Rv. **663118 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
D. *(CILENTO COSTABILE) contro* A. *(BECHI VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Potere del giudice di valutazione della prova - Sindacabilità in sede di legittimità ex art. 116 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi:* N. 11892 del 2016 Rv. 640193 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **36596** *del* **25/11/2021** (Rv. **663244 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
S. *(VENTURA FABIO MASSIMO) contro* R. *(ROCCHI ROSALDA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 275 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4125 del 2020 Rv. 657021 - 01, N. 7760 del 2011 Rv. 617287 - 01, N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7086 del 2015 Rv. 635103 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **36881** *del* **26/11/2021** (Rv. **662938 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**
D. *(MAIELLO ANGELO) contro* A. *(FIORILLO LUCIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/12/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26874 del 2018 Rv. 651324 - 01, N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 01, N. 11603 del 2018 Rv. 648533 – 01

16.2. RICORSO C.D. STRAORDINARIO

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32771** *del* **09/11/2021** (Rv. **663124 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
R. *(BURGAZZI MASSIMO) contro* C. *(DELLA VEDOVA DIANA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 119 PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso per cassazione ex art.111, comma 7, Cost. - Fondamento - Provvedimento di compensazione o di condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - Esclusione - Mezzo di tutela - "Actio nullitatis" o appello - Fondamento.

Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21707 del 2006 Rv. 592481 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33612** *del* **11/11/2021** (Rv. **663106 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
Z. *(RUO MARIA GIOVANNA) contro* D. *(GASSANI GIAN ETTORE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020

082 FAMIGLIA - 318 PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio – procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza di sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione.

I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33609** *del* **11/11/2021** (Rv. **663267 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
C. *(MIRAGLIA FRANCESCO) contro* B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli - Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01

16.3. CONTENUTO E FORMALITA' DEL RICORSO

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35466** *del* **19/11/2021** (Rv. **662974 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(ANTONUCCI FERNANDO FRANCO) contro* B. *(CLEMENTE NATALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione - Presunzione di anteriorità del rilascio - Sussistenza - Mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata - Irrilevanza.

La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Difformi: N. 12652 del 1995 Rv. 495005 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2019 Rv. 654746 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17866 del 2013 Rv. 627261 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31191** *del* **02/11/2021** (Rv. **662994 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
H. *(DI TULLIO MARTA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/07/2019

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto - Priva di specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 9173 del 2003 Rv. 564070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01, N. 2646 del 1998 Rv. 513554 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32415** *del* **08/11/2021** (Rv. **662880 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
W. *(VON WALTHER ANTON) contro* P. *(VON GUGGENBERG RENATE)*
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 27/02/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Tassatività e specificità dei motivi di censura - Necessità - Adozione di formule sacramentali ed esatta indicazione numerica dei motivi come previsti nell'art. 360, comma 1 c.p.c. - Esclusione - Chiarezza delle censure alla stregua dei parametri di cui al'art. 360, comma 1 c.p.c. - Necessità.

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell'insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **37552** *del* **30/11/2021** (Rv. **662971 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
D. *(MONTAGNOLI ALESSANDRO) contro* P. *(PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/03/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Principi di chiarezza e sintesi espositiva - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione,

consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33109** *del* **10/11/2021** (Rv. **662752 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
F. *(ANDREOLI DARIO) contro* B. *(FIASCO ERNESTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di legittimità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso - Inammissibilità - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel merito infondata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371

Massime precedenti Conformi: N. 5357 del 2002 Rv. 553715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2015 Rv. 635045 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **31779** *del* **04/11/2021** (Rv. **663093 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
S. *(MONACO DANILO) contro* T. *(TORRELLI ANGELO ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/05/2019

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Controricorso - Notifica a mezzo posta elettronica - Unico invio

contenente plurimi atti - Irregolarità - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 370, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2011 Rv. 621022 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

---

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36629** *del* **25/11/2021** (Rv. **663185 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
M. *(ANGELINI FRANCESCO) contro* U. *(CRIVELLARI FRANCESCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 110 COMPETENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio - Censura di violazione dell'art. 383 c.p.c. - Onere della parte - Allegazione e prova che la sentenza di rinvio sia stata resa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata - Sussistenza - Fattispecie relativa a censura inammissibilmente diretta alla pronuncia rescindente di cassazione con rinvio.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, ove la parte ne deduca la nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., ha l'onere di allegare e provare che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata con rinvio, atteso che il principio dell'alterità del giudice di rinvio è rispettato sia quando la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata. (Fattispecie in cui la censura, anziché alla sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio, era stata inammissibilmente rivolta alla sentenza della S.C. che lo aveva disposto dinanzi ad altra sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso la pronuncia cassata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01

---

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32838** *del* **09/11/2021** (Rv. **662963 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
G. *(GRASSO FRANCESCO) contro* G.
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 19/02/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 210 FORMULA ESECUTIVA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi creditori - Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore e autonoma notificazione del titolo - Necessità - Possibilità di avvalersi della notificazione eseguita da altro creditore - Esclusione - Mancato rispetto delle formalità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Difformi: N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **37581** *del* **30/11/2021** (Rv. **663133 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
I. *(ANGELINI CARLO) contro* G.
Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 035 OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione.

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 546, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01, N. 9784 del 2009 Rv. 608204 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34812** *del* **17/11/2021** (Rv. **662985 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
M. *(VASSALLE ROBERTO) contro* A. *(SCIARRA GRAZIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/05/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo stragiudiziale - Contestazione della misura degli interessi corrispettivi - Onere della prova - Contenuto.

108 MUTUO - 014 INTERESSI - IN GENERE

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283, Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2015 Rv. 636499 - 01, N. 15148 del 2018 Rv. 648898 - 01

---

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO D'INGIUNZIONE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32792** *del* **09/11/2021** (Rv. **662975 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
M. *(STARVAGGI PAOLO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 023 MANDATO ALLE LITI

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO ALLE LITI - Ricorso per procedimento d'ingiunzione - Inesistenza della procura alle liti - Mancata produzione di valida procura nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Invalidità del decreto ingiuntivo e della domanda di merito – Sussistenza.

L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27154 del 2021 Rv. 662413 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **36496** *del* **24/11/2021** (Rv. **663296 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
M. *(PINZARI ALESSANDRO) contro* H. *(TOTTI ALESSANDRO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 019 NOTIFICAZIONE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza - Impugnazione - Appello – Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 650, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2010 Rv. 612676 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **36196** *del* **23/11/2021** (Rv. **662976 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
A. *(CERRACCHIO ALBERTO) contro* C. *(CAPUANO GABRIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/10/2015

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 009 ESECUTORIETA' - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE Dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Impugnabilità - Esclusione – Limiti.

La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non

essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 19119 del 2009 Rv. 609409 - 01

Sez. **2 -** , **Sentenza** n. **31636** del **04/11/2021** (Rv. **662710 - 01**)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
C. (SCACCIA GINO) contro S. (VACCARELLA ROMANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Condanna pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Decreto ingiuntivo passato in giudicato – Nullità della clausola contrattuale o dell'intero contratto – Possibilità di farla valere in un diverso giudizio – Esclusione – Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 13207 del 2015 Rv. 636014 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01histunlisted

---

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32792** *del* **09/11/2021** (Rv. **662975 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
M. *(STARVAGGI PAOLO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere - Ordinario giudizio di cognizione - Condizioni dell'azione - Sussistenza al momento della sentenza – Sufficienza.

Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiche le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 2059 del 1973 Rv. 365207 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6421 del 2003 Rv. 562391 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32654** *del* **09/11/2021** (Rv. **662981 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
I. *(PICOZZI ALESSANDRO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Sentenza non definitiva che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria mediante decreto ingiuntivo - Successiva sentenza definitiva che rigetti l'opposizione avverso il medesimo decreto - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.

La sentenza non definitiva, che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria con lo strumento del decreto ingiuntivo, non preclude allo stesso giudice la possibilità di rigettare, con la sentenza definitiva, l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto, trattandosi di statuizione non incompatibile con quella resa in sede di sentenza non definitiva, come lo sarebbe, invece, una decisione che tale opposizione accogliesse; invero, il vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non possono più essere risolte in senso diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2020 Rv. 659315 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35847** *del* **22/11/2021** (Rv. **663280 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
R. *(SIRENA PIETRO) contro* C. *(PRIMERANO GIULIO CESARE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017

052 CONSORZI - 070 VOLONTARI

CONSORZI - VOLONTARI Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento dell'opposizione - Fondamento.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 633

Massime precedenti Vedi: N. 7741 del 2017 Rv. 643668 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 02

---

20. GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33175** *del* **10/11/2021** (Rv. **663307 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**
C. *(MANTOVANI ANDREA) contro* A. *(CASARI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/07/2020

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 044 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Giudizio di appello - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia civile - Udienza già fissata per la decisione - Sostituzione con la trattazione scritta ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 - Effetti - Modifica della disciplina della fase decisoria - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H), Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 737, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 738, Cod. Proc. Civ. art. 189

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637912 - 01, N. 19002 del 2014 Rv. 631968 - 01

21. ARBITRATO

Sez. **1 -** , **Sentenza** n. **37266** del **29/11/2021** (Rv. **663290 - 01**)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO. Relatore: VALITUTTI ANTONIO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
R. (NAIMO GIUSEPPE) contro C. (GARGANO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - Nullità del negozio - Estensione alla clausola compromissoria - Esclusione - Limiti.

013 ARBITRATO - 026 NULLITA'

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITA' In genere.

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità dell'atto derivante dal fatto che l'amministrazione non potesse legittimamente stipulare il contratto e, perciò, inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398

Cod. Civ. art. 1399

Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2529 del 2005 Rv. 582336 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **36374** *del* **24/11/2021** (Rv. **662927 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
D. *(MAIOLETTI MASSIMO) contro* D. *(PALLADINO GIUSEPPE)*
Regola giurisdizione

013 ARBITRATO - 003 ARBITRATO ESTERO

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Clausola compromissoria - Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri - Accertamento della validità ed efficacia - Delibazione preliminare delle norme applicabili - Necessità - Fattispecie.

In tema di arbitrato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell'assoggettabilità alla doppia

firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 1341, Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627788 - 01, N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **34569** *del* **16/11/2021** (Rv. **663066 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Diff.)*
W. *(BIANCHI LORENZO) contro* C. *(MONDINI LORENZO)*
Regola competenza

013 ARBITRATO - 001 IN GENERE

ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Conseguenze.

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819, Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627786 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32528** *del* **08/11/2021** (Rv. **663123 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
G. *(CICCOTTI SABINA) contro* L. *(SCROCCA EUGENIO)*
Regola competenza

013 ARBITRATO - 015 COMPETENZA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Art. 819 ter cod. proc. civ. novellato - Regolamento necessario di competenza - Applicabilità - Condizioni.

Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o

facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 5510 del 2011 Rv. 616214 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di protezione internazionale

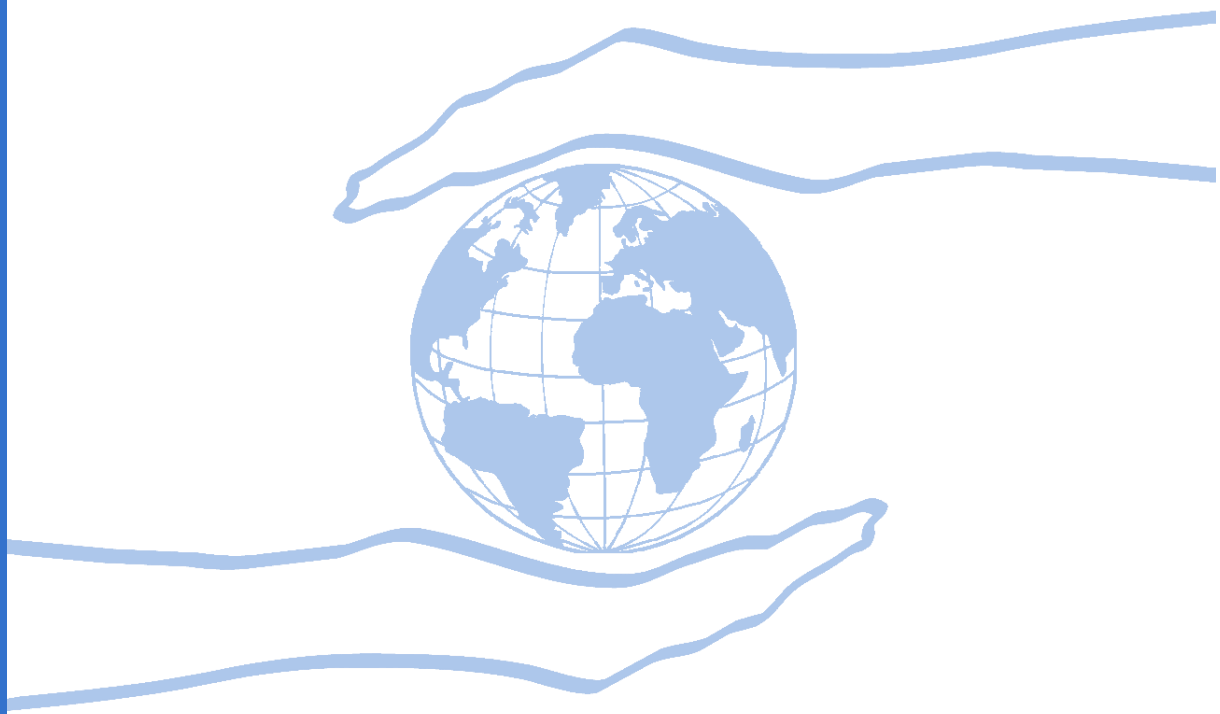

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **37301** *del* **29/11/2021** (Rv. **663291 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
D. *(GIAMPA' FRANCESCO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Impugnazione dei provvedimenti ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 – Rito camerale – Acquisizione dei mezzi di prova –Ammissibilità – Limiti.

In tema di protezione internazionale, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c., sicché l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, in mancanza di una norma che fissi un diverso termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2012 Rv. 622135 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35102** *del* **17/11/2021** (Rv. **663277 - 02**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
Z. *(DI PANGRAZIO SIMONA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - Trattamenti inumani o degradanti - Protezione sussidiaria - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientranti nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto dallo Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Costituzione art. 19, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35102** *del* **17/11/2021** (Rv. **663277 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
Z. *(DI PANGRAZIO SIMONA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

Il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed in particolare alla parte in cui definisce rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese", richiede che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statuale, nella specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa domestica "Yin Xin Cheng Yi" di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da parte dello Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Costituzione art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 01, N. 24250 del 2020 Rv. 659753 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34500** *del* **16/11/2021** (Rv. **663310 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
A. *(FICO ASSUNTA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle altre forme di protezione – Criteri.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01, N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 29624 del 2020 Rv. 660128 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05, N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33929** *del* **12/11/2021** (Rv. **662755 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
E. *(FERRARI PIETRO) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procura alle liti – Mancanza della indicazione della data di rilascio - Insussistenza della certificazione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 – Inammissibilità del ricorso.

In tema di protezione internazionale, la mancanza nella procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso dell'indicazione della data di rilascio conduce a ritenere di per sé insussistente anche la certificazione del difensore prescritta dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34096** *del* **12/11/2021** (Rv. **663271 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
H. *(DIROMA ANDREA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 16/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Violazione del diritto alla vita privata e familiare - Relazione stabile con una donna di nazionalità italiana non convivente - Rilevanza.

In tema di protezione umanitaria, ai fini dell'accertamento delle condizioni di vulnerabilità, nella comparazione da effettuare tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia dal richiedente e la condizione in cui si troverebbe nel paese di origine, avuto riguardo, in particolare, al profilo dell'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, non può omettersi di considerare la circostanza relativa alla stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34095** *del* **12/11/2021** (Rv. **663109 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
A. *(DIROMA ANDREA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 27/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Valutazione comparativa - Criteri - Apprezzabile livello di integrazione nel Paese di accoglienza - Rischio di significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare – Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che non aveva attribuito alcuna rilevanza al percorso di integrazione compiuto dal cittadino straniero, evincibile dalla frequentazione di corsi in lingua italiano e dal reperimento di un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato, né aveva valutato la causa di vulnerabilità da quest'ultimo dedotta, riconducibile alla mancanza di tutela dei lavoratori in patria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 31

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33940** *del* **12/11/2021** (Rv. **662745 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
I. *(PETRACCI LARA) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 13/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - Riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria – Ricorrenza delle condizioni ex artt. 12 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 – Cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale – Esonero del giudice dalla valutazione della credibilità o idoneità della storia riferita dal richiedente – Fondamento.

In tema di protezione internazionale, allorquando ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione

internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 12, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1 lett. L

Massime precedenti Conformi: N. 14028 del 2017 Rv. 644611 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01, N. 18739 del 2018 Rv. 649585 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32372** *del* **08/11/2021** (Rv. **663304 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
J. *(PASQUALINO GAETANO MARIO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Documentazione inerente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esame da parte del giudice – Necessità – Fondamento.

Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice non può omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo all'integrazione del richiedente in Italia che, in quanto tale, è astrattamente idoneo a configurarsi come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32237** *del* **05/11/2021** (Rv. **662954 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**
O. *(ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori - Preclusione circa l'esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto

che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32237** *del* **05/11/2021** (Rv. **662954 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**
O. *(ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 8 CEDU e art. 10 Cost. - Diritti fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo – Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la circostanza per cui il richiedente asilo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione stessa al fine di garantire l'unità familiare, e ciò anche a prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal medesimo richiedente, occorrendo procedere da un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile la vicenda narrata dal richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto che lo stesso richiedente, cittadino nigeriano, viveva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio minore in tenera età, ed era in attesa della nascita di un secondo figlio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25734 del 2021 Rv. 662407 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **31963** *del* **05/11/2021** (Rv. **663240 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(DEASTI ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti - Potere di rappresentanza dell'ente in capo al soggetto conferente - Indicazione della funzione ricoperta - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.

Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come "legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **31191** *del* **02/11/2021** (Rv. **662994 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
H. *(DI TULLIO MARTA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all'atto - Priva di specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie.

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 9173 del 2003 Rv. 564070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01, N. 2646 del 1998 Rv. 513554 - 01